103. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.

Atti di controllo e di indirizzo 3173

Comitato di studio per la prevenzione della corruzione (Trasmissione di documento) . 3173

Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) 3172

Disegni di legge:

(Annunzio) 3170

(Assegnazione a Commissioni in sede referente) 3170

(Trasmissione dal Senato) 3170

Disegno di legge di conversione n. 2698:

(Articolo unico) 3035

(Modificazioni apportate in sede di conversione) 3035

(Articoli del relativo decreto-legge) 3078

(Emendamenti ed articoli aggiuntivi) 3108

(Ordini del giorno) 3160

Missioni valevoli nella seduta del 27 novembre 1996 3169

Proposta di inchiesta parlamentare (Annunzio) 3170

Proposta di legge di iniziativa regionale (Annunzio) 3170

Proposte di legge:

(Annunzio) 3169

(Assegnazione a Commissioni in sede referente) 3171

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE: S. 1399 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 1996, N. 510, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI, DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO E NEL SETTORE PREVIDENZIALE (APPROVATO DAL SENATO) *(2698)*

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 febbraio 1994, n. 112, 26 aprile 1994, n. 247, 24 giugno 1994, n. 405, 8 agosto 1994, n. 494, 7 ottobre 1994, n. 572, 9 dicembre 1994, n. 674, 8 febbraio 1995, n. 31, 7 aprile 1995, n. 105, 14 giugno 1995, n. 232, 4 agosto 1995, n. 326, 2 ottobre 1995, n. 416, 4 dicembre 1995, n. 515, 1° febbraio 1996, n. 39, 2 aprile 1996, n. 180, 3 giugno 1996, n. 300, e 2 agosto 1996, n. 404.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 febbraio 1993, n. 34, 19 aprile 1993, n. 110, 18 giugno 1993, n. 196, 12 agosto 1993, n. 308, 19 ottobre 1993, n. 416, 16 dicembre 1993, n. 523, 14 febbraio 1994, n. 106, 14 aprile 1994, n. 236, e 18 giugno 1994, n. 381, recanti istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° febbraio 1996, n. 40, 2 aprile 1996, n. 181, 3 giugno 1996, n. 301, e 2 agosto 1996, n. 405, e del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511.

5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 262, 28 agosto 1995, n. 363, 30 ottobre 1995, n. 449, 29 dicembre 1995, n. 554, 26 febbraio 1996, n. 84, 26 aprile 1996, n. 219, e 29 giugno 1996, n. 339.

6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1996, n. 166, 27 maggio 1996, n. 295, e 26 luglio 1996, n. 396, nonchè dei decreti-legge 25 novembre 1995, n. 500, 19 gennaio 1996, n. 28, e 19 marzo 1996, n. 135, recanti proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, e del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 1996, N. 510

Gli articoli da 1 a 9 sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 1. — *(Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili).* — 1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato ai sensi del comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a cui si dovrà provvedere entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a quella recata dall'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2. Ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili:

a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti;

b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la immediata operatività dei progetti, può ricorrere, previa autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata;

c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili è tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonchè dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) la commissione regionale per l'impiego e, per i progetti interregionali, la commissione centrale per l'impiego, provvedono, anche attraverso apposite sottocommissioni, all'approvazione del progetto entro sessanta giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato, sempre che entro tale termine non venga comunicata al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche necessarie;

e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalità straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di residenza;

f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel termine previsto nel progetto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno, designa un commissario che provvede all'esecuzione dei lavori.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonchè ai soggetti utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal comma 3 del presente articolo; comma 7. Per l'assegnazione dei lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si consente che, per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: 'Ai fini dell'utilizzazione in lavori socialmente utili l'iscrizione agli elenchi ed albi di cui all'articolo 25, comma 5, lettera *a)*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesti che all'iscrizione non corrisponde l'esercizio della relativa attività professionale'.

3. All'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: 'Tale importo può non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per un numero di

ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante.'; il comma 4 è sostituito dal seguente: '4. I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non più di dodici mesi e per essi può essere richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio non superiore a lire 800.000 mensili. Il sussidio è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità. Ai lavoratori medesimi può essere corrisposto, dai soggetti proponenti o utilizzatori, un importo integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni.'.

4. Con priorità per le finalità di cui al comma 1, nonchè per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998. Nell'ambito delle disponibilità, per l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta per cento è ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 e le relative risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori.

5. Ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 1, lettere *b)* e *c)*, 3 e 4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti di mobilità ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei cui confronti siano cessati nel periodo 1° dicembre 1994-31 maggio 1995 i trattamenti di cassa integrazione salariale, i quali non abbiano più titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per cento dell'importo mensile di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente ai periodi di loro occupazione in lavori socialmente utili, nei progetti per essi approvati entro il 31 luglio 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma. I lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre 1995.

6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano utilizzati in lavori socialmente utili è corrisposto un sussidio fissato:

a) per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento di integrazione salariale, di mobilità ovvero di disoccupazione speciale fruito; tale misura non può essere comunque superiore all'importo derivante dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;

b) per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella misura del 64 per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30 per cento; tale misura non può essere comunque superiore all'importo del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera *a)*.

7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione professionale, il sussidio di cui al comma 5 viene erogato ai lavoratori di cui al medesimo comma e all'articolo 3, anche per i periodi di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a corsi di formazione approvati prima del 31 maggio

1995, sino al completamento dei corsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Detti lavoratori nei trenta giorni successivi il termine dei corsi, possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con fruizione del sussidio previsto dal comma 5 per un periodo che sommato a quello del corso di formazione non può superare dodici mesi.

8. Per il periodo dal 1° giugno al 31 luglio 1995 gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero le sezioni circoscrizionali per l'impiego ovvero le agenzie per l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 non ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad attività di selezione ed orientamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 5-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili. Per tale periodo, previa attestazione da parte dei predetti uffici della partecipazione alle attività predette, è riconosciuto al lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera *b)*. Per i casi in cui i lavoratori non siano ancora occupati nei lavori socialmente utili alla data del 1° agosto 1995 il predetto sussidio è riconosciuto per un ulteriore periodo e comunque non oltre il 30 settembre 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma.

9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità, ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i sussidi imputati a periodi successivi a tale data e per quelli di cui al comma 3, il predetto riconoscimento rileva ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.

10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili di soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero cessino i trattamenti di cassa integrazione o di mobilità, ai medesimi compete il sussidio di cui ai commi 3 e 5 fino al completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla predetta cessazione, a condizione che questa fattispecie rientri tra i criteri e le priorità determinate dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi del comma 20 e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ad ogni regione. Gli enti utilizzatori comunicano alla commissione regionale per l'impiego la prosecuzione dell'impegno di questi lavoratori nel progetto e segnalano alla competente sede territoriale dell'INPS l'elenco dei lavoratori impegnati nei suddetti progetti e titolari del trattamento di integrazione salariale e mobilità. Dal giorno successivo la scadenza di detti trattamenti e fino alla data di completamento del progetto la sede territoriale dell'INPS provvede d'ufficio ad erogare il sussidio. Quest'ultima provvede altresì a segnalare all'ente utilizzatore, ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione al sussidio, la data di cessazione del trattamento di integrazione salariale ovvero di mobilità.

11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma 4, approvati entro il 31 luglio 1995, sono avviati con priorità ai lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 5 ed all'articolo 3. Per i progetti approvati dal 1° agosto 1995 e sino al 31 dicembre 1995 concorrono con i predetti lavoratori anche i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto, e i lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31 maggio 1995 il trattamento straordinario di cassa integrazione e che non abbiano più diritto all'indennità di mobilità. Essi, se avviati per progetti approvati entro il 31 luglio 1995, percepiscono il sussidio di cui al comma 5; se avviati per progetti approvati successivamente alla predetta data, per essi trova applicazione la dispo-

sizione di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3 del presente articolo. Ai predetti lavoratori si applica la disposizione di cui all'articolo 6, comma 5-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Vengono avviati ai lavori socialmente utili i lavoratori che dichiarino alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza la loro disponibilità, con esclusione dei soggetti che abbiano già dichiarato detta disponibilità in applicazione dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.

13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennità di mobilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia vengono comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sindaci dei comuni di residenza dei predetti lavoratori perchè essi provvedano ad impiegare direttamente questi ultimi in attività socialmente utili ai sensi ed agli effetti della disciplina di cui al presente articolo ed all'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica l'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, e continua per essi a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La medesima disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non trova altresì applicazione nei confronti degli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando per essi quanto previsto dall'articolo 6, comma primo, lettera *a)*, della legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le assunzioni di questi ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme sul collocamento ordinario.

15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, in lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede:

a) quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 129 miliardi e lire 213 miliardi; quanto a lire 482,6 miliardi per l'anno 1996, e a lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 1176 dello stesso stato di previsione per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

b) quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui dei capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, cui non si applicano, per l'anno 1995, le modalità e procedure di ripartizione previste dal medesimo articolo 19, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui al capitolo 191 dello

stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per lo stesso anno; quanto a lire 141 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.845, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) quanto a lire 203 miliardi per l'anno 1996, a lire 77 miliardi per l'anno 1997 e a lire 177 miliardi a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

16. Le somme di cui al comma 15, lettera *b)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate anche nell'anno successivo ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

17. Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il sussidio a carico del Fondo di cui al comma 4 è pari, fino al 31 gennaio 1996, a lire 8.000 orarie per un massimo di 100 ore mensili. Fermo restando il costo complessivo del progetto per quanto riguarda i sussidi, per i lavoratori in esso impegnati, le agenzie per l'impiego possono modificare, d'intesa con i soggetti proponenti, i progetti già approvati, per adeguarne le modalità organizzative, in conseguenza dei meccanismi di calcolo del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3, che per essi viene applicato dal 1° febbraio 1996.

18. I progetti di lavoro socialmente utile possono essere presentati dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, per impegnare i soggetti ad esse assegnati nell'ambito dell'attività ordinaria delle cooperative medesime. I progetti possono prevedere che l'assegnazione avvenga su richiesta nominativa. Essi possono essere approvati quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'attività della cooperativa deve essere stata avviata da almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 381 del 1991;

b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per cento o il 15 per cento dei lavoratori, dipendenti e soci, rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1 della predetta legge;

c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto. Le cooperative sociali che abbiano gestito un progetto di lavoro socialmente utile ai sensi del presente comma possono presentare nuovi progetti quando almeno il 50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto sia stato assunto ovvero sia diventato socio lavoratore.

19. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti a partecipare ad attività di orientamento organizzate dalle agenzie per l'impiego o dalle sezioni circoscrizionali ad intervalli non inferiori a tre mesi. Per il periodo di svolgimento delle predette attività, che saranno tempestivamente comunicate dagli uffici agli enti gestori dei programmi di lavori socialmente utili ed all'INPS, i lavoratori continuano a percepire il medesimo sussidio ad essi spettante durante i lavori socialmente utili.

20. Dal 1° gennaio 1996 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, e non destinate al finanziamento dei progetti già approvati nel 1995, sono ripartite, nella misura del 70 per cento, a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti già approvati nel 1995 e al numero dei

disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per i progetti approvati dal 1° gennaio 1996, le commissioni regionali per l'impiego, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del comma 2, determinano criteri e priorità nell'assegnazione dei soggetti, tenendo conto in particolare del criterio del maggior bisogno e delle professionalità acquisite nell'attuazione dei progetti. Le commissioni regionali per l'impiego destinano un importo non inferiore al 15 per cento delle risorse assegnate per l'approvazione di progetti di lavori socialmente utili specificamente predisposti per i lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, lettera *a)* della legge 23 luglio 1991, n. 223, così come modificato dal comma 2, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità. Le predette commissioni potranno utilizzare anche le risorse finanziarie eventualmente messe a loro disposizione da parte delle regioni e di altri enti pubblici proponenti ai fini dell'applicazione del presente articolo. Ai lavoratori impegnati nei progetti di lavori socialmente utili approvati utilizzando tali risorse competono, con l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il sussidio di cui al comma 3 e i relativi benefici accessori; l'erogazione può essere effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire società miste ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione che il personale dipendente delle predette società sia costituito nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti e nella misura non superiore al 40 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette società miste è, comunque, consentita a cooperative formate anche da lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali società, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non superiore a 36 mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori.

22. Il Fondo di cui al comma 4 è incrementato di lire 400 miliardi per l'anno 1996. A tale fine il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

23. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dalle commissioni regionali per l'impiego e dall'INPS, riferisce semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, distinti tra quelli fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale, dell'indennità di mobilità e del sussidio di cui al comma 3, ripartiti per età, sesso, professionalità ed anzianità contributiva, suddivisi per regione. Analoga comunicazione è resa per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria e per quelli che usufruiscono dell'indennità di mobilità e di disoccupazione speciale per l'edilizia. Con il rapporto del

secondo semestre è, altresì, fornito l'andamento del ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale.

ART. 2. — *(Misure di carattere previdenziale e contributivo).* — 1. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:

a) con decorrenza 1° gennaio 1994:

1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella A;

2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. L'articolo 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 303 del 24 novembre 1973, è abrogato;

3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25 del regolamento del Fondo, la tabella A, sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente comma. L'importo dell'indennità di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennità di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;

b) è autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994, 8,6 miliardi per l'anno 1995 e 13 miliardi annui a decorrere dal 1996.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, e a lire 3 miliardi per l'anno 1995 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per quello successivo; quanto a lire 5,6 miliardi per l'anno 1995 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto; quanto a lire 13 miliardi a decorrere dall'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Le posizioni assicurative costituite dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianità contributiva, previsto dal citato articolo 8.

4. Ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, i contributi previdenziali versati alla Cassa di previdenza dei dipendenti enti locali (CPDEL) per il periodo 1° ottobre 1991-31 dicembre 1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali, sono trasferiti d'ufficio all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) senza oneri a carico dei lavoratori interessati, secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, con esclusione della corresponsione dell'interesse composto ivi previsto.

5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è differito al 28 febbraio 1995.

6. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e in considerazione degli effetti derivanti sui regimi pensionistici operanti presso il predetto ente in conseguenza dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche in riferimento al riequilibrio finanziario delle relative gestioni, è autorizzata l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in favore del predetto Ente pari a lire 35 miliardi per l'anno 1995, a lire 173 miliardi per l'anno 1996, a lire 147 miliardi per l'anno 1997 e a lire 127 miliardi a decorrere dall'anno 1998.

7. All'onere di cui al comma 6 si provvede: quanto a lire 35 miliardi per l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a decorrere dall'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3673 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 126 miliardi per l'anno 1996, a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, finalizzati alla vigilanza sugli obblighi contributivi delle attività dello spettacolo e dello sport professionistico, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e dell'articolo 3, commi 11 e 11-*bis*, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, si applicano alla Società italiana autori editori (SIAE) e all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). L'ENPALS può stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE per l'acquisizione degli elementi per l'accertamento e la riscossione dei contributi previdenziali ad esso dovuti dalle imprese dello spettacolo e dello sport.

9. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel senso che gli esercenti impianti trasporto a fune sono esclusi dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.

10. All'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

'9-*bis*. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.

9-*ter*. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 è stabilita con le modalità di cui al comma 5.'.

11. Alle minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), derivanti dall'articolo 5, commi 9-*bis* e 9-*ter*, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi per l'anno 1995 e lire 70 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede: quanto a lire 40 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a lire 70 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3680 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

12. Il disposto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si applica alle imprese industriali della provincia di Gorizia e va interpretato nel senso che l'obbligo contributivo di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, si considera comunque assolto con gli adempimenti per i periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, anche se effettuati con conguaglio successivo alla predetta data. Alle minori entrate per l'INPS si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalità dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

13. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il personale ferroviario in attività di servizio è assicurato all'INAIL secondo la normativa vigente e l'Ente ferrovie Spa è tenuto al versamento dei relativi premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994. Dalla medesima data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.

14. Con la stessa decorrenza di cui al comma 13 il personale navigante dell'Ente ferrovie Spa è assicurato all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la corresponsione del premio di tariffa stabilito dallo stesso Istituto. Dalla medesima data sono poste a carico del suddetto Istituto tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.

15. Ai fini del pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, dal 1° gennaio 1996, delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995, nonchè di quelle con decorrenza successiva a tale data determinate da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, l'Ente ferrovie Spa provvederà al versamento di una riserva matematica nella misura e con le modalità da definire entro il 31 dicembre 1995 con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti l'INAIL e l'IPSEMA, per la parte di rispettiva competenza, nonchè l'Ente stesso.

16. All'articolo 1, comma 32, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: 'nel medesimo anno' sono sostituite dalle seguenti: 'nel corso dell'anno 1996'.

17. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: 'dall'articolo 5, comma 4,' sono sostituite dalle seguenti: 'dall'articolo 2, comma 4,'.

ART. 3 – *(Disposizioni per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR).* — 1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonchè per effetto della costituzione di società miste con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93, nonchè per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennità. La proroga non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonchè dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso tra l'8 febbraio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al comma 1, che non abbiano titolo per usufruire dell'indennità di mobilità, il trattamento di integrazione salariale è fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo 7, commi 6-*bis*, 6-*ter* e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, esclusi quelli di cui alle disposizioni richiamate dall'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del presente decreto, i trattamenti straordinari di integrazione salariale sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995, con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

4. L'articolo 1, commi 5 e 8, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando che i sussidi ivi previsti non sono dovuti per i mesi per i quali ai predetti soggetti spetti l'indennità di mobilità.

5. Per la GEPI e l'INSAR rimangono fermi, nei confronti dei lavoratori da esse già dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui trattamenti di integrazione salariale siano cessati a tale data ai sensi del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI e l'INSAR predispongono una apposita lista dei predetti lavoratori a favore dei quali possono svolgere, in deroga alla normativa vigente, anche attività di mediazione sul mercato del lavoro.

6. I lavoratori di cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui all'articolo 1, comma 5, anche nei periodi in cui verranno impegnati in attività di formazione e riqualificazione professionale, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Il sussidio erogato ai sensi del presente comma, sommato a quello fruito durante la partecipazione a lavori socialmente utili, non può superare la durata complessiva di dodici mesi.

7. L'impegno della GEPI e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene meno nei

confronti di quei lavoratori che non accettino di partecipare alle iniziative per essi predisposte.

8. La GEPI e l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data del 14 giugno 1995, presentano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'aggiornamento della lista di cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi:

a) numero di lavoratori reimpiegati a tempo indeterminato in nuove iniziative produttive ovvero riavviati presso imprese già esistenti, in attività di servizio ovvero in iniziative di autoimpiego;

b) numero di lavoratori temporaneamente utilizzati in lavori socialmente utili da amministrazioni pubbliche locali e centrali;

c) numero di lavoratori impegnati in attività di formazione e riqualificazione professionale;

d) numero di lavoratori cancellati dalla lista.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

10. I fondi conferiti all'INSAR per le sue attività istituzionali a qualsiasi titolo, possono essere utilizzati dalla medesima società anche per l'attuazione dei compiti assegnati all'INSAR dal presente decreto, in favore dei lavoratori di cui al presente articolo.

11. La società INSAR, al fine di favorire la rioccupazione dei propri lavoratori è autorizzata, in analogia a quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per la GEPI, a costituire società per azioni con i comuni e le province della Sardegna o entrare in società da essi partecipate anche per la gestione dei servizi pubblici locali.

12. La GEPI Spa, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e nei limiti, rispettivamente, di lire 10 miliardi per l'anno 1995 e di lire 20 miliardi per l'anno 1996, può promuovere e favorire iniziative di autoimpiego, anche in forma cooperativa, da parte dei soggetti di cui al comma 1 secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I soggetti in favore dei quali verranno realizzate le predette iniziative non potranno usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 6.

13. Nel quadro degli interventi disposti dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, la Nova, società costituita dalla GEPI e dalla regione Sicilia, è autorizzata ad effettuare interventi nella regione Sicilia nei confronti dei lavoratori diversi da quelli individuati dal presente articolo e dalla delibera del CIPI del 30 luglio 1991, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine assicurate dalla regione Sicilia. Alla società si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

14. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1996 nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.

ART. 4. — *(Disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito).* — 1. All'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16 le parole: 'fino al 30 giugno 1994' e le parole: 'la somma di lire

9 miliardi' sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: 'fino e non oltre il 31 maggio 1995' e 'la somma di lire 21,5 miliardi';

b) al comma 17 le parole: 'in scadenza alla data del 30 giugno 1994' sono sostituite dalle seguenti: 'in scadenza entro l'anno 1994' e le parole: 'di ulteriori quattro mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'fino al 31 dicembre 1994';

c) al comma 18 le parole: 'di ulteriori quattro mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'fino al 31 dicembre 1994';

d) al comma 19 le parole: 'di quattro mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'fino e non oltre il 31 maggio 1995'.

2. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori rientranti nell'area di applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1, lettere *a)* e *d)*, il trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni è fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto o scade entro il secondo semestre 1994, il medesimo è prorogato sino al 31 dicembre 1994, previa domanda, da inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS, da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.

4. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei territori di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento è scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre 1994, il medesimo è prorogato fino a tale data.

5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, è prorogato al 31 dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.

6. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che scadono anteriormente alla data del 31 dicembre 1995, nonchè i periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 2 del predetto articolo 1, possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi, con pari riduzione del trattamento economico di mobilità. In tali casi il trattamento è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni. Tale proroga non opera per i lavoratori che, interessati dalle disposizioni dei commi 1, 1-*bis* e 2 del predetto articolo 1, non abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di mobilità.

7. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto nell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, vanno interpretate quale formale declaratoria di soppressione del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per il finanziamento

integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, erano già confluite, con effetto dal 1° gennaio 1993, nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le disponibilità relative ai due Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente acquisiti allo stesso Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le somme eventualmente già riversate ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinate al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, ai fini dello svolgimento delle connesse attività. Per lo svolgimento del servizio di cassa del predetto Fondo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può stipulare convenzioni con istituti di credito. L'erogazione da parte dei fondi ai predetti istituti è corrispondente all'effettivo ammontare dei pagamenti da eseguire.

9. L'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, va interpretato nel senso che ai contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e la data del 14 giugno 1995, che non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo stesso in conseguenza dei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto concerne l'entità del trattamento di integrazione salariale, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, è incrementato per lire 230 miliardi per l'anno 1995.

10. Fino al 31 dicembre 1995, termine che va inteso riferito alla scadenza delle sospensioni alla predetta data, come desunta dalla richiesta dell'impresa, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, o dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, per un periodo massimo di 18 mesi, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, e dell'articolo 2, comma 2-*ter* del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I suddetti periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale comportano la pari diminuzione della durata dei trattamenti speciali di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso. Entro il 31 dicembre 1995, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel caso di aziende dichiarate fallite nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, quando sussistano fondate prospettive di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali, può altresì disporre, nel limite delle risorse allo scopo preordinate, per un importo non superiore a lire 8 miliardi nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, la concessione del beneficio di cui al presente comma, per lavoratori edili non aventi i requisiti di effettiva prestazione lavorativa presso la medesima azienda di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 299 del 1994.

11. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti dai lavoratori con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati licenziati nel periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.

12. Ai lavoratori titolari di indennità di mobilità, con scadenza entro il 31 dicembre 1996 e nel limite massimo di 200 unità, da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, il trattamento di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991.

13. I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere prolungati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un massimo di 40 giorni, nei casi in cui occorra acquisire, nel corso della procedura, le valutazioni, in sede di istruttoria tecnica selettiva, del Comitato di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

14. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 18, primo comma, lettera *h)*, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che siano da almeno diciotto mesi soci di cooperative, non operative, finalizzate all'esercizio di attività alle quali risultino funzionali i profili professionali posti come obiettivo delle attività formative stesse. Per la individuazione degli aventi diritto, le prefetture competenti per territorio verificheranno la regolarità delle cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi dei soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi.

15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di cinquanta addetti è prorogato al 31 dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso periodo, si applicano anche le norme in materia di mobilità ed indennità di mobilità. Restano fermi i limiti di spesa di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 7 della citata legge n. 236 del 1993. All'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: 'con più di 50 addetti' aggiungere le seguenti: 'e delle imprese di vigilanza'.

16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione è stabilita dal 1° gennaio 1995 al 30 per cento.

17. È differita al 31 dicembre 1997 la possibilità di iscrizione alla lista di mobilità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

18. È differito al 31 dicembre 1996 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, già prorogati dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I trattamenti in questione, entro il limite massimo di 1.800 unità, comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono, altresì, essere autorizzati per un periodo massimo di dodici mesi nei confronti di lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 1994 che

siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995, con prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1.100 unità. Ai relativi oneri si provvede, con l'estensione agli anni 1995 e 1996 degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293. Per quanto non diversamente disposto continuano a trovare applicazione gli articoli 1, 2, 3 e 4 del citato decreto-legge n. 199 del 1993.

20. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'anche se il requisito occupazionale sia pari a quindici unità per effetto di decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato'.

21. L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione, per le domande presentate, con riferimento ad esso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso in cui, in luogo degli accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia stipulato protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero le parti sociali per la reindustrializzazione delle aree interessate. Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede, con proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga alla normativa vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può altresì concedere, anche in deroga alla normativa vigente, il trattamento straordinario di integrazione salariale, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996 e per la durata massima di dodici mesi, a beneficio di unità produttive, diverse da quelle di cui al periodo precedente, ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali il Governo abbia stipulato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa o una intesa di programma sulla reindustrializzazione con le regioni ovvero le parti sociali. L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione guadagni straordinaria un progetto di lavori socialmente utili, approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in deroga all'articolo 1, un progetto elaborato dall'agenzia per l'impiego e gestito dall'impresa. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, i trattamenti di integrazione salariale sono prorogati per dodici mesi, previo incarico alla agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori interessati. Per i periodi successivi alla concessione del trattamento, l'erogazione di quest'ultimo è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili, la cui durata per i lavoratori collocati in mobilità può essere prorogata, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, per tutto il periodo di iscrizione nelle liste di mobilità, con il diritto dei lavoratori medesimi a percepire il sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, limitatamente ai periodi per i quali non hanno titolo a percepire l'indennità di mobilità, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Sino al 30 settembre 1995 l'impresa può riservarsi, nella predetta istanza, di presentare il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995. Per gli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalità dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonchè quanto a lire 30 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.

22. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto a comunicare tempestivamente al Comitato tecnico di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i dati relativi ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 21 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che ne verifica gli effetti finanziari con riferimento alle risorse disponibili. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è tenuto, altresì, a comunicare mensilmente al predetto Comitato tecnico i dati relativi alle concessioni dei trattamenti di integrazione salariale nelle ipotesi di contratti di solidarietà, di fallimento e procedure concorsuali e di aziende commissariate.

23. Le cessioni di beni relativi ad attività produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confronti degli enti locali territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo industriale (ASI), delle società di promozione a prevalente partecipazione pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti gli effetti di legge, non costituiscono realizzo di plusvalenze; il valore fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti è ammesso in deduzione. Le predette cessioni aventi per oggetto beni in tutto o in parte realizzati con contributi statali non comportano la riduzione o la revoca dei contributi stessi. Qualora dette cessioni siano effettuate a favore di aree di sviluppo industriale (ASI) di enti pubblici diversi da quelli indicati nell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e di società di promozione a prevalente partecipazione pubblica, le stesse sono soggette agli altri tributi indiretti sugli affari relativi al trasferimento, con esclusione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nella misura fissa di lire 150.000 per ogni tributo; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è ridotta al 25 per cento. In deroga alle vigenti norme, gli enti locali territoriali, previa apposita delibera della giunta, sono autorizzati ad accettare i beni ceduti gratuitamente. Le successive cessioni gratuite dei beni ricevuti a seguito di quanto sopra previsto, ovvero, la loro gratuita concessione in uso a terzi sotto qualsiasi forma, non costituiscono attività commerciale, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e alle disposizioni relative alle cessioni dei beni patrimoniali degli enti territoriali, sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dall'imposta di registro, da quella sulle donazioni, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altro tributo indiretto sugli affari. Il comune, con delibera della giunta, può sospendere l'applicazione di tributi comunali per il periodo di tempo occorrente al risanamento, alla ristrutturazione ed alla ricollocazione dei beni ceduti. Nella delibera la giunta comunale deve indicare il minor gettito che si verifica per effetto della sospensione dell'applicazione dei tributi comunali ed i relativi mezzi di finanziamento.

24. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, si interpreta nel senso che la dimensione di 500 dipendenti può essere riferita anche a più unità produttive. La predetta disposizione si applica relativamente agli accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994.

25. Sino al 31 dicembre 1996, quando un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, consente la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite delle risorse

preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

26. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione ovvero risanamento aziendale, nonchè piani di gestione delle eccedenze, aventi un arco di riferimento esteso al 1995, che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa ed alla sua collocazione sul territorio, in merito ai quali siano stati stipulati accordi con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, prima del 31 dicembre 1994, e si siano utilizzate le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero quelle dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le medesime si applicano ai lavoratori collocati in mobilità entro il 30 giugno 1997 dalle imprese interessate entro il limite massimo di 10.000 unità. Per i predetti lavoratori collocati in mobilità per effetto dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991; n. 223, trovano applicazione le disposizioni e la disciplina sulla pensione di anzianità in vigore alla data del 1° settembre 1992.

27. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26 debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 settembre 1995. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta, con proprio decreto, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 26 ed approva la domanda, entro il 15 ottobre 1995. Qualora non vengano collocate in mobilità entro il 31 dicembre 1995 tutte le previste 8.000 unità, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare alle aziende che hanno già presentato la domanda nei termini previsti le unità residue, in base alle ulteriori domande presentate dalle aziende medesime entro il 15 marzo 1996, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo nel 1996 dei programmi aziendali già posti a base delle istanze presentate. Le imprese la cui domanda sia stata accolta rimangono comunque tenute al rispetto delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le medesime aziende, se appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni, possono presentare, in relazione ad esigenze di riduzione di personale sopravvenute, che formino oggetto di accordo sindacale stipulato con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, una nuova istanza, entro il 31 ottobre 1996, per avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica dei presupposti richiesti, assegna alle aziende richiedenti le unità aggiuntive entro il limite massimo di 2.000 unità. Per i lavoratori collocati in mobilità ai fini del presente comma, gli oneri conseguenti dal permanere nelle liste di mobilità, oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono posti a carico delle imprese, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, che a tal fine, corrisponderanno all'INPS i relativi importi, alla fine di ciascun anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. L'onere per l'anticipo del pensionamento valutato in lire 114 miliardi per l'anno 2000, in lire 233 miliardi per l'anno 2001, in lire 176 miliardi per l'anno 2002, in lire 114 miliardi per l'anno 2003, in lire 118 miliardi per l'anno 2004 e in lire 60 miliardi per l'anno 2005 è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Qualora non vengano collocate in mobilità entro il 31 dicembre 1996 tutte le previste 10.000 unità, assegnate ai sensi del presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare le unità residue alle aziende appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni o ad imprese del settore chimico relativamente, per queste ultime,

ad unità produttive ubicate nei territori di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del Regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, che presentino domanda entro il 31 gennaio 1997, per i lavoratori collocati in mobilità entro il 30 giugno 1997.

28. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è inserito il seguente:

'2-*bis*. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal comma 1 del presente articolo si applica anche nel caso in cui i lavoratori, le cui domande di pensionamento anticipato sono selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti previdenziali ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilità successivamente al 1° gennaio 1995.'.

29. Nel caso in cui, a seguito di procedure di mobilità aperte, per più di 500 lavoratori, da imprese o complessivamente da gruppi di imprese non rientranti nell'area della cassa integrazione guadagni e conclusesi, entro il 31 dicembre 1995, con accordi collettivi, stipulati in sede governativa, che prevedano, a favore dei lavoratori il cui rapporto venga a cessare, la corresponsione di trattamenti, aggiuntivi al trattamento di fine rapporto, di misura pari ad almeno il 60 per cento dell'ultima retribuzione per il periodo mancante alla data di maturazione della pensione di anzianità o di vecchiaia, nonchè il subentro dell'impresa nel pagamento dei versamenti della contribuzione volontaria dei predetti lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere contributi alle predette imprese con riferimento all'onere della contribuzione volontaria da esse sostenuto per i primi tre anni. Ai fini della retribuzione pensionabile e del versamento dei contributi volontari, in deroga all'articolo 2 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, per i lavoratori di cui al presente comma che superano il limite massimo retributivo fissato nella tabella F allegata alla citata legge, i versamenti vanno calcolati oltre l'ultima classe di contribuzione di cui alla citata tabella F. Il contributo può essere concesso con riferimento alla contribuzione volontaria dei lavoratori che, entro il 30 novembre 1996, maturino almeno 30 anni di contribuzione comunque utili nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in forme sostitutive della medesima ed entro il 31 dicembre 1996 inoltrino domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione. Le istanze delle aziende vanno presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 febbraio 1996. In caso di insufficienza delle risorse si provvede mediante riduzione lineare delle richieste ammissibili. L'onere del presente comma, per l'anno 1996, è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, nel limite delle risorse preordinate allo scopo, non superiori a lire 15 miliardi.

30. L'Eni Spa è responsabile in solido del pagamento di quanto dovuto agli enti previdenziali dalle aziende del gruppo che subentrano, con le modalità stabilite nel comma 29, ai lavoratori, aventi i requisiti di cui al comma 29 medesimo, che risolvono consensualmente il proprio rapporto di lavoro in relazione ai riassetti organizzativi e produttivi del gruppo stesso, di cui all'articolo 9-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. In tale caso, l'ENI Spa è altresì responsabile in solido delle liberalità aggiuntive al trattamento di fine rapporto di lavoro, a carico delle medesime aziende, di importo non inferiore a quelle di cui al comma 29 e comunque in misura non superiore al trattamento pensionistico spettante alla data di maturazione del trattamento medesimo.

31. Al fine di proseguire nel riordino dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi nelle regioni, ove è stato dichiarato lo stato di emergenza, i lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate, che siano state o che saranno progressivamente chiuse, nella prospettiva del riutilizzo delle risorse umane nelle

attività di smaltimento dei rifiuti nel quadro del generale riassetto del settore, sono iscritti, dal momento del licenziamento e comunque non antecedentemente al 1° gennaio 1996, nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre 1997, con conseguente fruizione della relativa indennità prevista dalla normativa vigente, fatto salvo anche quanto indicato nell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento alla permanenza nelle liste anche oltre la predetta data del 31 dicembre 1997. L'iscrizione dei suddetti lavoratori nelle liste di mobilità avviene tramite approvazione delle liste dei lavoratori da licenziare inviate dalle aziende ovvero delle istanze presentate dai singoli lavoratori già licenziati, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvederà nel limite massimo di spesa di 20 miliardi, ivi compresi gli oneri previdenziali figurativi. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.

32. I soggetti chiamati a gestire, allestire e costruire le discariche sia direttamente che in regime di convenzione, appalto o sub-appalto in esercizio provvisorio nonchè gli impianti definitivi di nuova costituzione, ivi compresi le attività e i servizi collegati, come individuati con decreto del Ministro dell'ambiente, assumono, in via prioritaria, in deroga alla normativa vigente in materia di avviamento al lavoro, il personale di cui al comma 31 secondo criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

33. Il Ministero dell'ambiente, le regioni e i comuni interessati possono presentare, entro il 30 giugno 1996, alla competente commissione regionale per l'impiego progetti per lavori socialmente utili destinati ai lavoratori di cui al comma 31. Le regioni, al fine di non disperdere la professionalità dei predetti lavoratori, possono organizzare altresì appositi corsi di aggiornamento e di specializzazione professionale sulle nuove tecnologie di raccolta e trattamento dei rifiuti.

34. La durata dell'intervento salariale di cui all'articolo 7, comma 10-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

35. I limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, vanno riferiti ad un arco temporale fisso.

36. All'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: 'e degli operatori turistici' sono inserite le seguenti. ', nonchè delle imprese di spedizione e di trasporto' e dopo le parole: '31 dicembre 1997' sono inserite le seguenti: ', e per le imprese di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre 1996,'.

37. Il Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 100 miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997.

38. All'articolo 9, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: 'preventiva comunicazione' sono sostituite dalle seguenti: 'comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione'.

39. Fatto salvo quanto previsto dai commi 10, 19, 23, 26, 29 e 31 all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in complessive lire 1116 miliardi per l'anno 1995, in lire 748 miliardi per l'anno 1996, in lire 740 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 si provvede:

a) quanto a lire 717 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 nonchè a carico del capitolo 7765 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 230 miliardi, per lire 474,5 miliardi e per lire 12,5 miliardi; quanto a lire 38 miliardi mediante corrispondente

utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni e integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati; quanto a lire 31 miliardi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; quanto a lire 330 miliardi mediante utilizzo delle risorse derivanti all'INPS dalle minori spese previste per i trattamenti di integrazione salariale;

b) quanto a lire 748 miliardi per l'anno 1996, a lire 740 miliardi per l'anno 1997 e a lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 5. — *(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo).* — 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese industriali ed artigiane operanti nei territori individuati all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettera *c)*, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento. Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le normative nazionali e comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.

3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici contenuto nell'accordo territoriale. L'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al comma 1, a condizione che entro il termine di cui al comma 2 venga sottoscritto e depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento.

4. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti è quella fissata dagli accordi di riallineamento. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettera *c)*, e 11, del decreto-legge

9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Restano comunque salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, compresi quelli già stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, purchè tale modifica sia oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell'accordo territoriale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato il primitivo accordo.

6. L'ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare l'attività ispettiva di concerto con gli istituti previdenziali, sente le commissioni eventualmente istituite a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare.

ART. 6. — *(Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarietà e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale).* — 1. Al fine di consentire maggiore celerità nella concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 1996, il trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale può essere concesso anche in una unica soluzione quando il piano contenga prospettive di risanamento e, ove necessario, modalità di gestione degli esuberi alternativi al collocamento dei lavoratori in mobilità. Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame degli organi della procedura.

2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: 'mensile o annuale' sono sostituite dalle seguenti: 'o mensile'.

3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995. Per questi ultimi la misura del trattamento di integrazione salariale spettante è pari al 60 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.

4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento.

5. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il termine in esso previsto, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, segna esclusivamente il periodo entro il quale il contratto di solidarietà deve essere stipulato per poter accedere al beneficio ivi previsto.

6. I contratti ad incremento degli organici per i quali trova applicazione il beneficio previsto all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 16 maggio

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono stipulati sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, fissa l'ammontare del beneficio previsto dal predetto articolo e determina le modalità della spesa e della sua attivazione attraverso le commissioni regionali per l'impiego. Con il medesimo decreto una parte delle risorse di cui al presente comma viene riservata alle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti.

7. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che trova applicazione anche successivamente al 31 dicembre 1995, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.

ART. 7. — *(Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis).* — 1. Il termine previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, è prorogato al 31 gennaio 1998. La Carbosulcis S.p.a. mantiene le funzioni di gestione temporanea per un periodo non superiore a due anni.

2. Alle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle attività di cui al comma 1, la Carbosulcis S.p.a. provvede, in aggiunta all'utilizzo dei mezzi propri, con:

a) le risorse rinvenienti dalla medesima società, accantonate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, per la restituzione dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 752 del 1982, per i quali pertanto non è più adottato alcun piano di recupero;

b) una quota pari all'80 per cento delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, della legge 29 marzo 1985, n. 110, comprensive degli interessi complessivamente maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte non ancora utilizzata destinata alla costruzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 giugno 1985, n. 351. La rimanente quota del 20 per cento delle risorse suddette resta nelle disponibilità della società costituita ai sensi della citata legge n. 351 del 1985, per il conseguimento degli scopi sociali. Le somme di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dai soggetti detentori per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di rendicontazione delle somme assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2.

4. La presa in consegna delle strutture minerarie da parte del nuovo concessionario individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, nonchè l'assunzione di tutto il personale in forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non oltre trenta giorni dal momento del rilascio delle autorizzazioni, necessarie per l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degli impianti.

ART. 8. — *(Norme in materia di finanziamento dei patronati).* — 1. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per l'esercizio 1991 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati ed inoltrati ai predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano ferme le ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.

2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per gli esercizi 1992 e 1993 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:

a) quanto al 61,60 per cento tra i seguenti istituti: Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL);

b) quanto al 28,90 per cento tra i seguenti istituti: Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);

c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI), Patronato sozialer beratungsring (SBR).

3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento farà pervenire, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.

4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.

5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale, da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una quota non superiore allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti stessi è utilizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per procedere, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attività di tali sedi. Le somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le predette somme non impegnate in ciascuno esercizio finanziario, possono

esserlo per le medesime finalità nell'esercizio successivo.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e del presente articolo, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio dell'anno successivo.

ART. 9. – *(Disposizioni diverse in materia di personale ed in materia previdenziale).* — 1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'articolo 16, comma 14, secondo periodo, le parole: '30 settembre 1994' sono sostituite dalle seguenti: '31 marzo 1995' e le parole: '31 dicembre 1994' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1995'; all'articolo 18, comma 1, le parole: 'ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo' sono soppresse. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335: al terzo periodo le parole: 'membri medesimi' vanno interpretate intendendosi riferite anche ai membri collocati fuori ruolo e dopo le parole: 'di altre Amministrazioni dello Stato' sono aggiunte le seguenti: ', enti ed organi pubblici'. All'articolo 3, comma 3, lettera *d)*, della citata legge n. 335 del 1995, dopo le parole: 'con funzioni di coordinamento' sono aggiunte le seguenti: 'nonchè adozione di misure anche organizzative e funzionali intese a rendere più incisiva ed efficace la difesa diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia di invalidità civile, pensionistica, ivi compresa quella di guerra'. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dopo le parole: 'del Ministro del lavoro e della previdenza sociale' sono aggiunte le seguenti: ', di concerto con il Ministro del tesoro.'. La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno.

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A può optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.' La opzione di cui al citato articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del 1994, già esercitata alla data di entrata in vigore del presente decreto, può essere revocata entro il 31 ottobre 1996, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il suo esercizio, da parte del personale che non abbia trovato collocazione presso le pubbliche amministrazioni. Fino alla scadenza dei predetti termini per l'esercizio della revoca il personale continua a prestare servizio presso i rispettivi enti. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è aggiunto il seguente periodo: 'Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto.'. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fino a quando non sia intervenuta l'approvazione dello statuto previsto dal successivo articolo 3, comma

2, lettera *a)*, hanno facoltà di revocare la deliberazione di trasformazione in enti privatizzati con le stesse procedure e modalità previste dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, per tale deliberazione. La revoca ha effetto di ripristino della previgente natura giuridica.

3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si interpreta come destinato alle finalità di promozione e sviluppo della cooperazione previste al medesimo articolo 11.

4. Le somme erogate dalla Comunità europea quali contributi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed assegnate sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo in quello successivo. Le somme stanziate sul capitolo 8032 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo in quello successivo.

5. Fino al 31 dicembre 1998, la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, può avvalersi, fino ad un limite di venti unità, di dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o enti pubblici che svolgano la propria attività nelle materie di pertinenza della commissione. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di comando o di distacco. Gli oneri relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle amministrazioni di provenienza, unitamente a quelli dei componenti della precedente commissione di vigilanza, già collocati fuori ruolo, che assumono la qualifica di esperti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1995, n. 335. La predetta commissione può altresì effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette disciplinate dalle norme di diritto privato, in misura non superiore a dieci unità.

6. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, gli ultimi due periodi sono soppressi.

7. La Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni, è integrata da due rappresentanti dei datori di lavoro e da due rappresentanti dei lavoratori. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La commissione dura in carica tre anni.'.

8. Il personale già dipendente dall'ente 'Colombo 92' ed in servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso la gestione di liquidazione dell'ente medesimo viene trasferito a decorrere dal 1° luglio 1995, alle dipendenze del comune di Genova e collocato in apposito ruolo ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione del trattamento economico e giuridico del personale del comparto regioni-autonomie locali, per essere prioritariamente utilizzato nella gestione del complesso immobiliare trasferito al comune di Genova ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579. Alla relativa spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione.

9. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,

n. 218, possono deliberare l'elevazione dell'età massima prevista per la stipula del contratto di formazione e lavoro.

10. Ai componenti e ai segretari della commissione tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n.56, spetta per la partecipazione alle riunioni della commissione medesima un gettone di presenza il cui importo e modalità di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Per l'espletamento dei compiti assegnati alla predetta commissione compete, altresì, ai propri componenti il trattamento economico di missione secondo modalità e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle amministrazioni dello Stato. Al relativo onere nonchè a quello per spese connesse ad attività di studio e ricerca funzionali ai compiti attribuiti alla commissione predetta e da quest'ultima deliberate, complessivamente previsti in lire 106 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 4603 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

11. Per gli adempimenti assicurativi connessi all'attuazione di progetti di lavori socialmente utili da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le proprie strutture, gli oneri sono a carico del Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo di lire 3 miliardi.

12. Per la realizzazione di specifici progetti il personale assunto ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con qualifica di esperto o direttore, può essere temporaneamente impiegato anche presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli oneri relativi al trattamento economico rimangono a carico delle agenzie di provenienza, mentre quelli connessi con le indennità e il rimborso spese per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso cui viene effettuata la prestazione.

13. Lo stanziamento del capitolo 1089 dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali ed ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti, promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili mediante lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 3.

14. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole: 'di lire 5 miliardi' sono sostituite dalle seguenti: 'di lire 7 miliardi e 700 milioni'.

15. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'nè sono dovuti interessi'.

16. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è aggiunto il seguente comma: '3-*bis*. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di cui all'articolo 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'articolo 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio.'.

17. All'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', salvo che il Ministero

del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.'.

18. Al fine di consentire l'espletamento delle attività connesse alle rispettive funzioni, la presidente e la vice presidente della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, e il vice presidente del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, hanno diritto a fruire, previa documentazione, nel limite di sei giorni mensili di permessi retribuiti, qualora siano dipendenti del settore privato o di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

19. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono rinnovati ovvero prorogati fino alla riforma organica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Alle medesime date è differita, per la predetta Amministrazione, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

20. All'articolo 47, comma 1, lettera *e)*, del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonchè il compenso corrisposto ai lavoratori impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative, in lavori socialmente utili'.

21. I lavoratori che a decorrere dal 1° dicembre 1994 abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ente 'Poste italiane', hanno diritto di precedenza nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'ente 'Poste italiane' per la stessa qualifica e/o mansione fino alla data del 31 dicembre 1996; i lavoratori interessati debbono manifestare la volontà di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente 'Poste italiane', a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto.

22. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: 'degli istituti di ogni ordine e grado' sono aggiunte le seguenti: 'degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato'.

23. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, si interpreta nel senso che la previgente normativa continua a trovare applicazione esclusivamente per il numero di unità indicato negli accordi sindacali di cui al medesimo comma.

24. Ai componenti dei Comitati di valutazione dei progetti presentati per il finanziamento nell'ambito della programmazione comunitaria del Fondo sociale europeo per gli anni 1994-1999, ovvero di proroga della precedente programmazione per gli anni 1990-1993, per i programmi operativi gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di altre Amministrazioni centrali dello Stato, spetta per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza il cui importo e modalità di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono fatti salvi i provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale adottati precedentemente in materia. Ai componenti dei predetti Comitati spetta altresì il trattamento di missione secondo modalità e misure fissate dalla

vigente normativa per il dirigente generale C delle Amministrazioni dello Stato. Gli oneri relativi alla presente disposizione fanno carico alle linee finanziarie di assistenza tecnica previste per i programmi operativi del Fondo sociale europeo relativi alle programmazioni citate e, per la quota a carico del finanziamento nazionale, alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni e integrazioni.

25. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, nel limite complessivo di lire 50 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4 dell'articolo 1, con proprio decreto:

a) prorogare fino a tre mesi i progetti di lavori socialmente utili in scadenza a partire dal 30 novembre 1996 che vedano impegnati i lavoratori della regione Sardegna;

b) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui, rispettivamente, all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo;

c) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione straordinaria dei lavoratori già sospesi dal lavoro a seguito di cessazione dell'attività, dismissioni anche parziali di rami di attività ovvero di procedure concorsuali che abbiano interessato le aziende medesime al fine di consentire il loro reimpiego in nuove iniziative industriali o di servizio realizzate nelle predette aree;

d) prorogare fino a 12 mesi i contratti di solidarietà stipulati senza soluzione di continuità, con determinazione nella misura del 70 per cento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale. Le proroghe di cui al presente comma possono interessare le aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993.

26. Il personale assunto a norma dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991, tuttora in servizio ed in possesso dei relativi requisiti per la nomina, è inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneità da espletarsi con le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro, nel ruolo speciale di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994, in posizione non superiore a quella rivestita nel rapporto a tempo determinato. Detto personale è assegnato alle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile con le modalità previste dalle norme vigenti. La domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in mancanza il rapporto di lavoro cessa alla data di scadenza originariamente prevista. Fino al perfezionamento dell'inquadramento nel ruolo speciale sono prorogati i rapporti in corso alla data dell'11 novembre 1996. I posti che rimangono vacanti nel ruolo speciale, dopo la trasformazione del rapporto di lavoro, sono coperti con il trasferimento consensuale dei dipendenti assegnati o comandati presso le commissioni e, per le ulteriori vacanze, ai sensi della vigente normativa, con la mobilità del personale delle altre amministrazioni pubbliche in eccedenza.

27. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto-legge.

ART. 9-*bis*. — *(Disposizioni in materia di collocamento)*. — 1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento nonchè

le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'articolo 2, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo il datore di lavoro è altresì tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. La mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Con la medesima sanzione è punita l'omessa esibizione del libro matricola nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione.

4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.

5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale viene determinato un modello semplificato per tutte le predette comunicazioni e dichiarazioni.

6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima può altresì esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.

7. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 3, terzo periodo, per ogni lavoratore riservatario non assunto. Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non può godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da quella regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal momento della violazione.

8. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, può essere temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata professionalità. A questo ultimo personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione, i poteri di cui

all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato, finalizzati allo svolgimento della attività di vigilanza e di ispezione. Per tali finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attività formativa, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

10. Le convenzioni già stipulate ai sensi, da ultimo, dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia.

11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15 giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.

13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie.

14. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal

comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro. La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è aumentata di 143 unità di cui due ufficiali, 90 unità ripartite tra i vari gradi di maresciallo, 22 unità ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, 29 unità appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante dall'incremento relativo alle 102 unità valutato in lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. All'onere relativo alle residue 41 unità si provvede ai sensi e per gli effetti del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana n. 37 del 20 luglio 1996.

15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonchè contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 9-*ter*. – *(Disposizioni in materia di lavoro agricolo)*. — 1. Al fine di venire incontro alle esigenze di maggiore flessibilità nelle modalità di assunzione e di garantire nel contempo il tempestivo accertamento delle giornate di lavoro effettuate, anche con rapporti di compartecipazione, nel settore dell'agricoltura, i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui all'articolo 9-*bis*, commi 2 e 3, mediante documenti tratti dal registro di impresa di cui all'articolo 9-*quater*. L'obbligo di cui all'articolo 9-*bis*, comma 2, è adempiuto anche nei confronti dell'INPS e viene meno nei confronti di quest'ultimo nel momento della realizzazione del sistema telematico integrato, in ciascuna provincia, tra il predetto Istituto ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Fino alla data del 31 dicembre 1995 gli obblighi di cui all'articolo 9-*bis*, commi 2 e 3, continuano ad essere assolti con le modalità previste per gli altri settori. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'onere della riserva nelle assunzioni previsto dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, trova applicazione, con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, anche ai datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato lavoratori per un numero di giornate superiore a 1350. Il potere di delibera previsto dai commi 5, lettera *c)*, e 6 del citato articolo 25 è esercitato, anche con riferimento ad ambiti circoscrizionali, dalle commissioni provinciali per la manodopera agricola le quali possono altresì determinare criteri e modalità di applicazione del predetto onere di riserva.

2. Costituiscono titolo alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, oltre all'elenco annuale, anche la decisione della commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, la decisione di accoglimento del ricorso di cui all'articolo

11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo dell'ispettorato del lavoro di riconoscimento al lavoratore di giornate lavorative a seguito di accertamento ispettivo, nonchè la sentenza definitiva del giudice ordinario.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3, lettera *a)*, 6 e 7, all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 7 e 8, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. È altresì abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'articolo 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83. L'articolo 14, primo comma, del citato decreto-legge n. 7 del 1970, non trova applicazione con riferimento ai rapporti a tempo determinato. La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda e comunque quando si chieda il passaggio al modello semplificato del registro d'impresa di cui all'articolo 9-*quater*, comma 1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è sostituito dal seguente:

'*3.* Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'INPS procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.'. I commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono sostituiti dai seguenti:

'*1.* Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.

2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti.'. L'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, trova applicazione anche per il versamento dei contributi nel settore agricolo.

4. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianità assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è costituito da 156 contributi giornalieri.

5. Per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270, riferite ad anni antecedenti il 1° gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti 2,60 e 3,86, di cui al comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge di cui al comma 4, non può determinare per ciascun anno il superamento nè delle 270 giornate complessive nè delle 156 giornate utili per il diritto a pensione di anzianità.

6. I termini relativi al versamento dei contributi agricoli unificati per la manodopera impiegata nel quarto trimestre 1995 e nel primo trimestre 1996 sono, rispettivamente, differiti, senza interessi o altri oneri, al 10 ottobre 1996 e al 15 novembre 1996. L'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in lire 23 miliardi, è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge

20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

7. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 9-*bis*, comma 9, è utilizzabile, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate, per il concorso al finanziamento di servizi di trasporto contemplati da convenzioni stipulate dalle commissioni regionali per l'impiego ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per programmare rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti anche regioni diverse nelle aree determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previo parere della Commissione centrale per l'impiego.

ART. 9-*quater*. – *(Registro d'impresa nel settore agricolo)*. — 1. I datori di lavoro agricolo devono tenere il registro di impresa previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 240 del 13 ottobre 1995. Il registro è rilasciato dall'INPS subordinatamente alla presentazione della denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. I datori di lavoro agricolo che, sulla base di dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, assumono per un numero di giornate non superiore a 270 hanno facoltà di optare per il modello semplificato di detto registro, salvo che occupino operai a tempo indeterminato.

2. In sede di prima applicazione l'INPS, entro il 31 ottobre 1995, provvede ad inviare alle aziende agricole registrate nei propri archivi i moduli, preintestati, della denuncia aziendale. A far tempo da tale data rilascia, dietro presentazione del modulo di denuncia aziendale, il registro di impresa ovvero il modello semplificato di quest'ultimo. In sede di prima applicazione, fermo rimanendo l'obbligo della presentazione della denuncia aziendale, l'INPS rilascia il modello semplificato del registro di impresa ai datori di lavoro che risultano aver fatto assunzioni, nel 1994, per un numero di giornate non superiore a 270, salvo che occupino operai a tempo indeterminato.

3. Nella sezione matricola e paga del registro d'impresa debbono essere iscritti tutti gli operai, nell'ordine cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, contratto collettivo applicato e livello d'inquadramento ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione. Per i lavoratori a tempo determinato vanno inoltre indicate la tipologia della lavorazione, le giornate di lavoro previste ed il relativo periodo di svolgimento. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro vanno altresì indicati il tipo di contratto e la sua durata, il livello iniziale e finale di inquadramento, gli estremi dell'autorizzazione amministrativa ove prescritta.

4. La sezione matricola e paga è composta di fogli a lettura ottica. Ciascun foglio è riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al mese, può essere utilizzato in sostituzione del documento previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. I termini della comunicazione all'INPS e alla sezione circoscrizionale per l'impiego si computano escludendo i giorni festivi.

5. In caso di assunzione a tempo determinato la registrazione nella sezione matricola e paga, con i relativi obblighi di cui al comma 4, deve essere effettuata con

riferimento a ciascuna fase o periodo lavorativo. È consentita altresì un'unica registrazione qualora l'assunzione riguardi più fasi o periodi lavorativi, a condizione che gli stessi siano preventivamente indicati con le relative giornate.

6. Qualora l'assunzione avvenga sulla base di convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, avente per oggetto programmi di assunzione di operai a tempo determinato, il datore di lavoro, in deroga al comma precedente, potrà effettuare un'unica registrazione e comunicazione delle assunzioni programmate nell'anno, ovvero nel più breve periodo previsto dalla convenzione medesima.

7. Nella sezione presenze, predisposta per registrazioni relative a ciascun trimestre solare, devono essere trascritti i dati anagrafici del lavoratore, l'anno, il mese e il giorno in cui si svolge la prestazione di lavoro e riportati in ordine progressivo i numeri dei fogli di assunzione relativi, nel trimestre, allo stesso lavoratore.

8. Nel registro d'impresa semplificato devono essere iscritti tutti gli operai nell'ordine cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, tipologia della lavorazione, giornate di lavoro previste e relativo periodo di svolgimento, contratto collettivo applicato e livello di inquadramento ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione.

9. Il registro d'impresa semplificato è composto di fogli a lettura ottica. Ciascun foglio è riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al mese, può essere utilizzato in sostituzione del documento previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. In caso di rapporti di lavoro di durata superiore al mese, fermo restando l'obbligo di indicare nel registro d'impresa la retribuzione complessiva corrisposta per l'intero rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto per ciascun periodo di paga a rilasciare al lavoratore analogo documento.

10. La sezione matricola e paga e la sezione presenze del registro d'impresa, nonchè il registro d'impresa semplificato devono essere numerati in ogni pagina e devono contenere nell'ultima pagina l'indicazione del numero dei fogli che li compongono, nonchè del primo e dell'ultimo numero progressivo. Quest'ultima indicazione deve essere datata e sottoscritta da un incaricato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

11. La sezione matricola e paga va compilata all'atto dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale della facoltà di tenere il predetto documento o parti di esso presso i soggetti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 6, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competenti per territorio. Nel caso in cui il datore di lavoro non si sia avvalso della predetta facoltà, la sezione matricola e paga deve essere disponibile nella sede aziendale e deve essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro nonchè in materia di imposte.

12. La sezione presenze va tenuta presso la sede aziendale. Essa va compilata entro il giorno successivo a quello in cui si è svolta la prestazione. Sul luogo di lavoro devono essere disponibili informazioni sugli estremi della registrazione effettuata nella sezione matricola e paga.

13. Il registro d'impresa semplificato va compilato all'atto dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale della facoltà di tenere il predetto docu-

mento presso i soggetti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 6, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competenti per territorio. Il datore di lavoro che esercita la predetta facoltà deve tenere copia del registro sul posto di lavoro e deve esibirla ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro nonchè in materia di imposte.

14. I sistemi di registrazione devono comunque garantire la inalterabilità e la indelebilità dei dati assunti; ove siano necessarie correzioni, queste dovranno eseguirsi in modo che le registrazioni corrette siano leggibili.

15. Il datore di lavoro può sostituire il registro d'impresa o sue sezioni, rilasciato dall'INPS, con altri sistemi equipollenti, in conformità a quanto previsto per i datori di lavoro extra agricoli, secondo le modalità stabilite dal predetto Istituto.

16. All'atto dell'assunzione, in attuazione delle norme in materia di iscrizione nelle liste di collocamento, il datore di lavoro deve ritirare dal lavoratore l'attestato di disoccupazione (modello C/1) ed allegarlo alla comunicazione di assunzione da inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, salvo che il lavoratore medesimo dichiari di non esserne momentaneamente in possesso indicandone i motivi. Il datore di lavoro, che è tenuto a riportare sul registro d'impresa e sul modello semplificato i motivi addotti dal lavoratore, non risponde della loro veridicità.

17. In sede di prima applicazione della presente normativa, gli operai a tempo indeterminato e a tempo determinato in forza alla data del 3 febbraio 1996 devono essere registrati sui documenti di cui ai commi 3 e 8. Il predetto obbligo può essere assolto entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto. Limitatamente agli operai a tempo determinato le annotazioni relative alla durata del rapporto ed al numero di giorni di lavoro devono essere riferite al periodo residuo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine del rapporto, indicato nella comunicazione di assunzione.

18. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 4 e l'infedele compilazione del registro di impresa sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. La medesima sanzione si applica a carico del datore di lavoro che ometta di tenere o di esibire i documenti di cui ai commi 3 e 8 che egli è obbligato a tenere nella sede aziendale. Con la medesima sanzione è punita l'omessa esibizione del registro di impresa nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione. Il presente comma trova applicazione con riferimento alle violazioni che intervengano successivamente al 31 dicembre 1996.

19. L'omessa, incompleta o infedele presentazione all'INPS, nei termini prescritti, della dichiarazione della manodopera occupata prevista dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è punita con la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 150.000 per ogni lavoratore dipendente.

20. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo e dall'articolo 9-*bis* sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 9-*bis*, comma 9.

21. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di tenuta, compilazione e conservazione dei documenti di lavoro.

22. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali può, con proprio

decreto, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore a livello nazionale, determinare nuovi modelli dei registri d'impresa di cui al presente articolo, in considerazione dell'esperienza applicativa.

ART. 9-*quinquies*. – *(Accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo)*. — 1. Per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato, l'INPS, sulla base delle dichiarazioni della manodopera occupata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, a decorrere dall'anno 1996 provvede a compilare gli elenchi nominativi annuali, di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni. Provvede, altresì, alla compilazione di elenchi nominativi trimestrali.

2. Gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore.

3. L'elenco nominativo annuale è compilato e pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo. Esso contiene l'indicazione delle giornate complessivamente attribuite al lavoratore in base alle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, tenuto anche conto delle integrazioni e modificazioni, intervenute prima della sua compilazione, conseguenti a dichiarazioni di parte e d'ufficio, alle risultanze dell'attività ispettiva e di controllo.

4. L'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza. Della pubblicazione effettuata dal comune viene data notizia
a cura dell'INPS attraverso i mezzi di informazione. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato. 5. Gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo annuale devono essere trasmessi a cura dell'INPS alle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura non oltre venti giorni dall'avvenuta compi-lazione.

6. Il lavoratore, ove riscontri difformità tra le giornate lavorate e quelle risultanti nell'elenco nominativo trimestrale ed intenda attivare la procedura di riconoscimento prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, deve inviare al capo dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto elenco, una informazione circostanziata relativa alla prestazione lavorativa non riconosciuta.

7. La comunicazione deve contenere l'indicazione del datore di lavoro, del luogo della prestazione, dei giorni lavorati, della tipologia della lavorazione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita.

8. Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro adotta modalità e tempi di intervento idonei a tutelare l'interesse del lavoratore a non essere discriminato sul mercato del lavoro.

9. L'ispettorato provinciale del lavoro provvede ad inviare alle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura, entro il 30 settembre successivo alla pubblicazione dell'elenco annuale cui l'istanza si riferisce, una copia delle comunicazioni ricevute, con l'esito degli accertamenti svolti.

10. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura può disporre l'integrazione dell'elenco nominativo annuale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, solo per giornate di lavoro indicate nell'informazione effettuata ai sensi del comma 6. L'integrazione

è disposta sulla base delle risultanze degli accertamenti dell'ispettorato del lavoro e comunque non oltre le giornate indicate dal lavoratore nella predetta informazione.

11. L'INPS accerta, ai fini contributivi e previdenziali, le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori diretti, di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, provvedendo all'iscrizione dei loro nominativi nell'elenco annuale sulla base delle dichiarazioni prodotte ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

12. Per l'accertamento delle giornate di lavoro, di cui al comma 11, l'INPS applica i valori medi d'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi del comma 15.

13. La dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere corredata da copia autenticata del contratto registrato ovvero stipulato con l'assistenza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro agricoli, dai certificati catastali dei terreni in concessione, dagli stati di famiglia del concedente e del concessionario, nonchè dall'indicazione della prevedibile ripartizione tra ciascun componente del nucleo familiare delle giornate di lavoro derivanti dall'applicazione dei valori medi d'impiego per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.

14. In presenza di contratti di piccola colonia e di compartecipazione familiare in essere antecedentemente alla vigenza delle norme contenute nella legge 3 maggio 1982, n. 203, compresi i contratti in regime di proroga, la dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, in assenza di contratto registrato, può essere corredata da dichiarazione personale di responsabilità resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la sussistenza di un accordo per la coltivazione dei terreni.

15. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonchè delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.

16. I valori medi, determinati ai sensi del comma 15, valgono, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro dei lavoratori di cui al comma 11.

17. In fase di prima attuazione i valori medi saranno determinati entro il 30 aprile 1997, sulla base di proposte delle commissioni provinciali da inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non oltre il 31 marzo 1997. In caso di mancato invio delle proposte nei termini sopraindicati si provvede con il solo parere della commissione centrale.

18. I valori medi d'impiego di manodopera devono essere sottoposti a revisione almeno ogni tre anni.

19. A decorrere dalla data del 3 febbraio 1996 e con riferimento all'elenco anagrafico con il quale sono accertate le giornate di lavoro agricolo dell'anno 1996 e seguenti, cessa la compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

20. Ai fini dell'accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo e della formazione degli elenchi anagrafici principali e supplettivi trimestrali, limitatamente all'anno 1995 e precedenti, restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, nonchè l'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

ART. 9-*sexies*. — *(Disposizioni in materia di soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU))*. — 1. Per effetto della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio 1995 la riscossione dei premi e dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo, rimane unificata ed è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che ne dispone la ripartizione tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e le gestioni di pertinenza.

2. Per effetto della soppressione dello SCAU, disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio 1995 l'INPS subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso SCAU.

3. È costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati di cui al comma 1. La Commissione è composta da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonchè dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL o da un loro delegato.

4. La Commissione di cui al comma 3 nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, può delegare un componente della Commissione stessa.

5. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo 11 del predetto decreto; formula pareri in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; esercita attività consultiva nei confronti del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia di previdenza agricola; esprime pareri sui ricorsi la cui decisione è attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale già dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, è istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tale commissione provvederà ad individuare entro il 30 settembre 1995 il personale dello SCAU che, provvisoriamente assegnato all'INPS per gli adempimenti connessi alle funzioni di cui ai precedenti commi sarà trasferito all'INPS e all'INAIL, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL prevedono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, apposite strutture centrali e periferiche, da definirsi nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'attività di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di previdenza e collocamento in agricoltura, il personale dello SCAU trasferito all'INPS può, con il suo consenso, essere comandato a prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo massimo di tre anni e nel limite di un contingente non superiore al 5 per cento, sulla base di criteri fissati d'intesa tra le due ammini-

strazioni. Gli oneri relativi al trattamento economico e gli oneri riflessi restano a carico dell'INPS.

7. I trattamenti integrativi, comprensivi dell'indennità integrativa speciale, erogati dal Fondo integrativo di previdenza dello SCAU relativi al personale cessato dal servizio fino al 30 settembre 1995, sono posti a carico della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, alla quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli pensionati. Per il caso di insufficienza degli accantonamenti costituiti a fronte delle prestazioni del Fondo integrativo di previdenza dello SCAU, i maggiori oneri occorrenti per i capitali di copertura faranno carico al bilancio dell'INPS e dell'INAIL, in proporzione ai contingenti di persone trasferiti ai due istituti.

8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 9-*septies*. — *(Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno)*. — 1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.

2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata di quattro mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalità di concessione delle agevolazioni.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:

a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature;

b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;

c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;

d) l'affiancamento di un *tutor* specializzato.

5. Per l'attuazione del presente articolo la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione -europea.

7. I titolari delle indennità di mobilità ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

ART. 9-*octies*. — *(Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto*

tasso di disoccupazione). — 1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è sostituito dal seguente:

'*3.* I progetti di cui al comma 1, lettera *b)*, sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego.'.

2. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è sostituito dal seguente:

'*7.* L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.'.

3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalità straordinarie, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di residenza.

4. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998.

ART. 9-*novies*. — *(Disposizioni per il settore siderurgico).* — 1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le parole: 'di 15.500 unità' sono sostituite dalle seguenti: 'di 17.100 unità'.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1997 e in lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ».

TABELLA *A*

(prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a) *numero 1)*

A) *Valore marche previdenziali.*

Per dichiarazioni, per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere:

	Lire
se il valore dichiarato della merce non supera L. 30.000.0002.000	2.000
se il valore suddetto supera L. 30.000.000 ma non L. 60.000.0002.600	2.600
se il valore suddetto supera L. 60.000.000 ma non L. 160.000.000	4.000
se il valore suddetto supera L. 160.000.000 ma non L. 300.000.000	7.000
se il valore suddetto supera L. 300.000.000 ma non L. 500.000.000	20.000
se il valore suddetto supera L. 500.000.000	40.000

Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave:

di stazza netta fino a 1.000 tonnellate	5.000
di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate	10.000
di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate	20.000
di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate	40.000
Per ogni estratto manifesto	2.600
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per aeromobili	5.000
Per ogni altra dichiarazione doganale o intervento ad essa inerente	2.600
Per ogni istanza	4.000

Per i documenti di cui ai punti *c), d), e), f)* e *g)* dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle finanze in data 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, il valore del contributo è quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.

Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: 5 per cento sull'importo del corrispettivo fatturato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al fondo entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.

B) *Contributo personale.*

Contributo personale annuo L. 3.840.000.

C) *Contributo globale annuo.*

L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun iscritto al fondo non può essere inferiore a L. 6.000.000 così suddivisi: L. 3.840.000 per contributo personale di cui al punto B) e L. 2.160.000 per contributi di cui al punto A).

Nell'ipotesi in cui il valore dei versamenti relativi ai contributi di cui al punto A) sia inferiore a L. 2.160.000 gli interessati dovranno effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al raggiungimento dell'importo di L. 6.000.000.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili).

1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato ai sensi del comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a quella recata dall'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2. Ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili:

a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti;

b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la immediata operatività dei progetti, può ricorrere, previa autorizzazione del commissario del Governo, a procedure straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata;

c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili è tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonchè dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) la commissione regionale per l'impiego e, per i progetti interregionali, la commissione centrale per l'impiego, provvedono, anche attraverso apposite sottocommissioni, all'approvazione del progetto entro sessanta giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato, sempre che entro tale termine non venga comunicata al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche necessarie;

e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalità straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di residenza;

f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel termine previsto nel progetto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno, designa un commissario che provvede all'esecuzione dei lavori.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonchè ai soggetti utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal comma 3 del presente articolo; comma 7. Per l'assegnazione dei lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si consente che, per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini dell'utilizzazione in lavori socialmente utili l'iscrizione agli elenchi ed albi di cui all'articolo 25, comma 5, lettera *a)*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione resa ai sensi

della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesti che all'iscrizione non corrisponde l'esercizio della relativa attività professionale. ».

3. All'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Tale importo può non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante. »; il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non più di dodici mesi e per essi può essere richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio non superiore a lire 800.000 mensili. Il sussidio è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità. Ai lavoratori medesimi può essere corrisposto, dai soggetti proponenti o utilizzatori, un importo integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni. ».

4. Con priorità per le finalità di cui al comma 1, nonchè per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998. Nell'ambito delle disponibilità, per l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta per cento è ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 e le relative risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori.

5. Ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 1, lettere *b)* e *c)*, 3 e 4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti di mobilità ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei cui confronti siano cessati nel periodo 1° dicembre 1994-31 maggio 1995 i trattamenti di cassa integrazione salariale, i quali non abbiano più titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per cento dell'importo mensile di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente ai periodi di loro occupazione in lavori socialmente utili, nei progetti per essi approvati entro il 31 luglio 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma. I lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre 1995.

6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano utilizzati in lavori socialmente utili è corrisposto un sussidio fissato:

a) per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento di integrazione salariale, di mobilità ovvero di disoccupazione speciale fruito; tale misura non può essere comunque superiore all'importo derivante dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;

b) per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella misura del 64 per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30 per cento; tale misura non

può essere comunque superiore all'importo del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera *a)*.

7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione professionale, il sussidio di cui al comma 5 viene erogato ai lavoratori di cui al medesimo comma e all'articolo 3, anche per i periodi di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a corsi di formazione approvati prima del 31 maggio 1995, sino al completamento dei corsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Detti lavoratori nei trenta giorni successivi il termine dei corsi, possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con fruizione del sussidio previsto dal comma 5 per un periodo che sommato a quello del corso di formazione non può superare dodici mesi.

8. Per il periodo dal 1° giugno al 31 luglio 1995 gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero le sezioni circoscrizionali per l'impiego ovvero le agenzie per l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 non ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad attività di selezione ed orientamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 5-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili. Per tale periodo, previa attestazione da parte dei predetti uffici della partecipazione alle attività predette, è riconosciuto al lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera *b)*. Per i casi in cui i lavoratori non siano ancora occupati nei lavori socialmente utili alla data del 1° agosto 1995 il predetto sussidio è riconosciuto per un ulteriore periodo e comunque non oltre il 30 settembre 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma.

9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità, ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i sussidi imputati a periodi successivi a tale data e per quelli di cui al comma 3, il predetto riconoscimento rileva ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.

10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili di soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero cessino i trattamenti di cassa integrazione o di mobilità, ai medesimi compete il sussidio di cui ai commi 3 e 5 fino al completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla predetta cessazione, a condizione che questa fattispecie rientri tra i criteri e le priorità determinate dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi del comma 20 e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ad ogni regione. Gli enti utilizzatori comunicano alla commissione regionale per l'impiego la prosecuzione dell'impegno di questi lavoratori nel progetto e segnalano alla competente sede territoriale dell'INPS l'elenco dei lavoratori impegnati nei suddetti progetti e titolari del trattamento di integrazione salariale e mobilità. Dal giorno successivo la scadenza di detti trattamenti e fino alla data di completamento del progetto la sede territoriale dell'INPS provvede d'ufficio ad erogare il sussidio. Quest'ultima provvede altresì a segnalare all'ente utilizzatore, ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione al sussidio, la data di cessazione del trattamento di integrazione salariale ovvero di mobilità.

11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma 4, approvati entro il 31 luglio 1995, sono avviati con priorità ai lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 5 ed all'articolo 3. Per i progetti approvati dal 1° agosto 1995 e sino al 31 dicembre 1995 concorrono con i predetti lavoratori anche i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di

cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto, e i lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31 maggio 1995 il trattamento straordinario di cassa integrazione e che non abbiano più diritto all'indennità di mobilità. Essi, se avviati per progetti approvati entro il 31 luglio 1995, percepiscono il sussidio di cui al comma 5; se avviati per progetti approvati successivamente alla predetta data, per essi trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3 del presente articolo. Ai predetti lavoratori si applica la disposizione di cui all'articolo 6, comma 5-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Vengono avviati ai lavori socialmente utili i lavoratori che dichiarino alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza la loro disponibilità, con esclusione dei soggetti che abbiano già dichiarato detta disponibilità in applicazione dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.

13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennità di mobilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia vengono comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sindaci dei comuni di residenza dei predetti lavoratori perchè essi provvedano ad impiegare direttamente questi ultimi in attività socialmente utili ai sensi ed agli effetti della disciplina di cui al presente articolo ed all'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica l'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, e continua per essi a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La medesima disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non trova altresì applicazione nei confronti degli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando per essi quanto previsto dall'articolo 6, comma primo, lettera *a)*, della legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le assunzioni di questi ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme sul collocamento ordinario.

15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, in lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede:

a) quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 129 miliardi e lire 213 miliardi; quanto a lire 482,6 miliardi per l'anno 1996, e a lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 1176 dello stesso stato di previsione per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

b) quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui dei capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica dell'anno 1995, conservate ai sensi

dell'articolo 19, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, cui non si applicano, per l'anno 1995, le modalità e procedure di ripartizione previste dal medesimo articolo 19, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per lo stesso anno; quanto a lire 141 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) quanto a lire 203 miliardi per l'anno 1996, a lire 77 miliardi per l'anno 1997 e a lire 177 miliardi a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

16. Le somme di cui al comma 15, lettera *b)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate anche nell'anno successivo ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

17. Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il sussidio a carico del Fondo di cui al comma 4 è pari, fino al 31 gennaio 1996, a lire 8.000 orarie per un massimo di cento ore mensili. Fermo restando il costo complessivo del progetto per quanto riguarda i sussidi, per i lavoratori in esso impegnati, le agenzie per l'impiego possono modificare, d'intesa con i soggetti proponenti, i progetti già approvati, per adeguarne le modalità organizzative, in conseguenza dei meccanismi di calcolo del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3, che per essi viene applicato dal 1° febbraio 1996.

18. I progetti di lavoro socialmente utile possono essere presentati dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, per impegnare i soggetti ad esse assegnati nell'ambito dell'attività ordinaria delle cooperative medesime. I progetti possono prevedere che l'assegnazione avvenga su richiesta nominativa. Essi possono essere approvati quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'attività della cooperativa deve essere stata avviata da almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 381 del 1991;

b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per cento o il 15 per cento dei lavoratori, dipendenti e soci, rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1 della predetta legge;

c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto. Le cooperative sociali che abbiano gestito un progetto di lavoro socialmente utile ai sensi del presente comma possono presentare nuovi progetti quando almeno il 50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto sia stato assunto ovvero sia diventato socio lavoratore.

19. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti a partecipare ad attività di orientamento organizzate dalle agenzie per l'impiego o dalle sezioni circoscrizionali ad intervalli non inferiori a tre mesi. Per il periodo di svolgimento delle predette attività, che saranno tempestivamente comunicate dagli uffici agli

enti gestori dei programmi di lavori socialmente utili ed all'INPS, i lavoratori continuano a percepire il medesimo sussidio ad essi spettante durante i lavori socialmente utili.

20. Dal 1° gennaio 1996 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, e non destinate al finanziamento dei progetti già approvati nel 1995, sono ripartite, nella misura del 70 per cento, a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti già approvati nel 1995 e al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per i progetti approvati dal 1° gennaio 1996, le commissioni regionali per l'impiego, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del comma 2, determinano criteri e priorità nell'assegnazione dei soggetti, tenendo conto in particolare del criterio del maggior bisogno e delle professionalità acquisite nell'attuazione dei progetti. Le commissioni regionali per l'impiego destinano un importo non inferiore al 15 per cento delle risorse assegnate per l'approvazione di progetti di lavori socialmente utili specificamente predisposti per i lavoratori di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 25, comma 5, lettera *a)*, così come modificato dal comma 2, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità. Le predette commissioni potranno utilizzare anche le risorse finanziarie eventualmente messe a loro disposizione da parte delle regioni e di altri enti pubblici proponenti ai fini dell'applicazione del presente articolo. Ai lavoratori impegnati nei progetti di lavori socialmente utili approvati utilizzando tali risorse competono, con l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il sussidio di cui al comma 3 e i relativi benefici accessori; l'erogazione sarà effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire società miste ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione che il personale dipendente delle predette società sia costituito nella misura del 60 per cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti e nella misura del 20 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette società miste, è, comunque, consentita a cooperative formate da lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali società, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non superiore a 36 mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori.

22. Il Fondo di cui al comma 4 è incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 1996. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

23. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dalle commissioni regionali per l'impiego, riferisce semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del

Senato della Repubblica sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e fruitori del sussidio di cui al comma 3 ripartiti per età, sesso, professionalità ed anzianità contributiva. Analoga comunicazione è resa per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria.

ARTICOLO 2.

(Misure di carattere previdenziale e contributivo).

1. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:

a) con decorrenza 1° gennaio 1994:

1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella *A*;

2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. L'articolo 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 303 del 24 novembre 1973, è abrogato;

3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25 del regolamento del Fondo, la tabella *A*, sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente comma. L'importo dell'indennità di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennità di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;

b) è autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994, 8,6 miliardi per l'anno 1995 e 13 miliardi annui a decorrere dal 1996.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, e a lire 3 miliardi per l'anno 1995 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per quello successivo; quanto a lire 5,6 miliardi per l'anno 1995 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto; quanto a lire 13 miliardi a decorrere dall'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Le posizioni assicurative costituite dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianità contributiva, previsto dal citato articolo 8.

4. Ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, i contributi previdenziali versati alla Cassa di previdenza dei dipendenti enti locali (CPDEL) per il periodo 1° ottobre 1991-31 dicembre 1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali, sono trasferiti d'ufficio all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) senza oneri a carico dei lavoratori interessati, secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, con esclusione della corresponsione dell'interesse composto ivi previsto.

5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è differito al 28 febbraio 1995.

6. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e in considerazione degli effetti derivanti sui regimi pensionistici operanti presso il predetto ente in conseguenza dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche in riferimento al riequilibrio finanziario delle relative gestioni, è autorizzata l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in favore del predetto Ente pari a lire 35 miliardi per l'anno 1995, a lire 173 miliardi per l'anno 1996, a lire 147 miliardi per l'anno 1997 e a lire 127 miliardi a decorrere dall'anno 1998.

7. All'onere di cui al comma 6 si provvede: quanto a lire 35 miliardi per l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a decorrere dall'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3673 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 126 miliardi per l'anno 1996, a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, finalizzati alla vigilanza sugli obblighi contributivi delle attività dello spettacolo e dello sport professionistico, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e dell'articolo 3, commi 11 e 11-*bis*, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, si applicano alla Società italiana autori editori (SIAE) e all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). L'ENPALS può stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE per l'acquisizione degli elementi per l'accertamento e la riscossione dei contributi previdenziali ad esso dovuti dalle imprese dello spettacolo e dello sport.

9. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel senso che gli esercenti impianti trasporto a fune sono esclusi dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.

10. All'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

« *9*-bis. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.

9-ter. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 è stabilita con le modalità di cui al comma 5. ».

11. Alle minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), derivanti dall'articolo 5, commi *9-bis* e *9-ter*, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi per l'anno 1995 e lire 70 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede: quanto a lire 40 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a lire 70 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3680 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

12. Il disposto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si applica alle imprese industriali della provincia di Gorizia e va interpretato nel senso che l'obbligo contributivo di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, si considera comunque assolto con gli adempimenti per i periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, anche se effettuati con conguaglio successivo alla predetta data. Alle minori entrate per l'INPS si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalità dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

13. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il personale ferroviario in attività di servizio è assicurato all'INAIL secondo la normativa vigente e l'Ente ferrovie S.p.a. è tenuto al versamento dei relativi premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994. Dalla medesima data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.

14. Con la stessa decorrenza di cui al comma 13 il personale navigante dell'Ente ferrovie S.p.a. è assicurato all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la corresponsione del premio di tariffa stabilito dallo stesso Istituto. Dalla medesima data sono poste a carico del suddetto Istituto tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.

15. Ai fini del pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, dal 1° gennaio 1996, delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995, nonchè di quelle con decorrenza successiva a tale data determinate da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, l'Ente ferrovie S.p.a. provvederà al versamento di una riserva matematica nella misura e con le modalità da definire entro il 31 dicembre 1995 con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti l'INAIL e l'IPSEMA, per la parte di rispettiva competenza, nonchè l'Ente stesso.

16. All'articolo 1, comma 32, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole:

« nel medesimo anno » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso dell'anno 1996 ».

17. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: « dall'articolo 5, comma 4, » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 2, comma 4, ».

ARTICOLO 3.

(Disposizioni per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR).

1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonchè per effetto della costituzione di società miste con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93, nonchè per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennità. La proroga non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonchè dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso tra l'8 febbraio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al comma 1, che non abbiano titolo per usufruire dell'indennità di mobilità, il trattamento di integrazione salariale è fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo 7, commi 6-*bis*, 6-*ter* e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, esclusi quelli di cui alle disposizioni richiamate dall'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del presente decreto, i trattamenti straordinari di integrazione salariale sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995, con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

4. L'articolo 1, commi 5 e 8, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando che i sussidi ivi previsti non sono dovuti per i mesi per i quali ai predetti soggetti spetti l'indennità di mobilità.

5. Per la GEPI e l'INSAR rimangono fermi, nei confronti dei lavoratori da esse già dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui trattamenti di integrazione salariale siano cessati a tale data ai sensi del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI e l'INSAR predispongono una apposita lista dei predetti lavoratori a favore dei quali possono svolgere, in deroga alla normativa vigente, anche attività di mediazione sul mercato del lavoro.

6. I lavoratori di cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui all'articolo 1, comma 5, anche nei periodi in cui verranno impegnati in attività di formazione e riqualificazione professionale, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Il sussidio erogato ai sensi del presente comma, sommato a quello fruito durante la partecipazione a lavori socialmente utili, non può superare la durata complessiva di dodici mesi.

7. L'impegno della GEPI e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene meno nei confronti di quei lavoratori che non accettino di partecipare alle iniziative per essi predisposte.

8. La GEPI e l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data del 14 giugno 1995, presentano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'aggiornamento della lista di cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi:

a) numero di lavoratori reimpiegati a tempo indeterminato in nuove iniziative produttive ovvero riavviati presso imprese già esistenti, in attività di servizio ovvero in iniziative di autoimpiego;

b) numero di lavoratori temporaneamente utilizzati in lavori socialmente utili da amministrazioni pubbliche locali e centrali;

c) numero di lavoratori impegnati in attività di formazione e riqualificazione professionale;

d) numero di lavoratori cancellati dalla lista.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

10. I fondi conferiti all'INSAR per le sue attività istituzionali a qualsiasi titolo, possono essere utilizzati dalla medesima società anche per l'attuazione dei compiti assegnati all'INSAR dal presente decreto, in favore dei lavoratori di cui al presente articolo.

11. La società INSAR, al fine di favorire la rioccupazione dei propri lavoratori è autorizzata, in analogia a quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per la GEPI, a costituire società per azioni con i comuni e le province della Sardegna o entrare in società da essi partecipate anche per la gestione dei servizi pubblici locali.

12. La GEPI S.p.a., nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e nei limiti, rispettivamente, di lire 10 miliardi per l'anno 1995 e di lire 20 miliardi per l'anno 1996, può promuovere e favorire iniziative di autoimpiego, anche in forma cooperativa, da parte dei soggetti di cui al comma 1 secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I soggetti in favore dei quali verranno realizzate le predette iniziative non potranno usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 6.

13. Nel quadro degli interventi disposti dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, La Nova, società costituita dalla GEPI e dalla regione Sicilia, è autorizzata ad effettuare interventi nella regione Sicilia nei confronti dei lavoratori diversi da quelli individuati dal presente articolo e dalla delibera del CIPI del 30 luglio 1991, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine assicurate dalla regione Sicilia. Alla società si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

14. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1996 nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.

ARTICOLO 4.

(Disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16 le parole: « fino al 30 giugno 1994 » e le parole: « la somma di lire 9 miliardi » sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: « fino e non oltre il 31 maggio 1995 » e « la somma di lire 21,5 miliardi »;

b) al comma 17 le parole: « in scadenza alla data del 30 giugno 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « in scadenza entro l'anno 1994 » e le parole: « di ulteriori quattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 1994 »;

c) al comma 18 le parole: « di ulteriori quattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 1994 »;

d) al comma 19 le parole: « di quattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « fino e non oltre il 31 maggio 1995 ».

2. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori rientranti nell'area di applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1, lettere *a)* e *d)*, il trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni è fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto o scade entro il secondo semestre 1994, il medesimo è prorogato sino al 31 dicembre 1994, previa domanda, da inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS, da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.

4. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei territori di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento è scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre 1994, il medesimo è prorogato fino a tale data.

5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, è prorogato al 31 dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.

6. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che scadono anteriormente alla data del 31 dicembre 1995, nonchè i periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 2 del predetto articolo 1, possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi, con pari riduzione del trattamento economico di mobilità. In tali casi il trattamento è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni. Tale proroga non opera per i lavoratori che, interessati dalle disposizioni dei commi 1, 1-*bis* e 2 del predetto

articolo 1, non abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di mobilità.

7. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto nell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, vanno interpretate quale formale declaratoria di soppressione del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, erano già confluite, con effetto dal 1° gennaio 1993, nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le disponibilità relative ai due Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente acquisiti allo stesso Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le somme eventualmente già riversate ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinate al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, ai fini dello svolgimento delle connesse attività. Per lo svolgimento del servizio di cassa del predetto Fondo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può stipulare convenzioni con istituti di credito. L'erogazione da parte dei fondi ai predetti istituti è corrispondente all'effettivo ammontare dei pagamenti da eseguire.

9. L'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, va interpretato nel senso che ai contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e la data del 14 giugno 1995, che non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo stesso in conseguenza dei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto concerne l'entità del trattamento di integrazione salariale, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, è incrementato per lire 230 miliardi per l'anno 1995.

10. Fino al 31 dicembre 1995, termine che va inteso riferito alla scadenza delle sospensioni alla predetta data, come desunta dalla richiesta dell'impresa, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, o dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, per un periodo massimo di diciotto mesi, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, e dell'articolo 2, comma 2-*ter*, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I suddetti periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale comportano la pari diminuzione

della durata dei trattamenti speciali di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso. Entro il 31 dicembre 1995, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel caso di aziende dichiarate fallite nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, quando sussistano fondate prospettive di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali, può altresì disporre, nel limite delle risorse allo scopo preordinate, per un importo non superiore a lire 8 miliardi nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, la concessione del beneficio di cui al presente comma, per lavoratori edili non aventi i requisiti di effettiva prestazione lavorativa presso la medesima azienda di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 299 del 1994.

11. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti dai lavoratori con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati licenziati nel periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.

12. Ai lavoratori titolari di indennità di mobilità, con scadenza entro il 31 dicembre 1996 e nel limite massimo di duecento unità, da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, il trattamento di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991.

13. I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere prolungati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un massimo di quaranta giorni, nei casi in cui occorra acquisire, nel corso della procedura, le valutazioni, in sede di istruttoria tecnica selettiva, del Comitato di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

14. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 18, primo comma, lettera *h)*, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che siano da almeno diciotto mesi soci di cooperative, non operative, finalizzate all'esercizio di attività alle quali risultino funzionali i profili professionali posti come obiettivo delle attività formative stesse. Per la individuazione degli aventi diritto, le prefetture competenti per territorio verificheranno la regolarità delle cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi dei soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi.

15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di cinquanta addetti è prorogato al 31 dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso periodo, si applicano anche le norme in materia di mobilità ed indennità di mobilità. Restano fermi i limiti di spesa di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 7 della citata legge n. 236 del 1993. All'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: « con più di cinquanta addetti » sono aggiunte le seguenti: « e delle imprese di vigilanza ».

16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione è stabilita dal 1° gennaio 1995 al 30 per cento.

17. È differita al 31 dicembre 1996 la possibilità di iscrizione alla lista di mobilità di cui all'articolo 6, comma 1, della

legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

18. È differito al 31 dicembre 1996 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, già prorogati dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 440, possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I trattamenti in questione, entro il limite massimo di 1.800 unità, comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono, altresì, essere autorizzati per un periodo massimo di dodici mesi nei confronti di lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 1994 che siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995, con prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1.100 unità. Ai relativi oneri si provvede, con l'estensione agli anni 1995 e 1996 degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293. Per quanto non diversamente disposto continuano a trovare applicazione gli articoli 1, 2, 3 e 4 del citato decreto-legge n. 199 del 1993.

20. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « anche se il requisito occupazionale sia pari a quindici unità per effetto di decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato ».

21. L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione, per le domande presentate, con riferimento ad esso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso in cui, in luogo degli accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia stipulato protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero le parti sociali per la reindustrializzazione delle aree interessate. Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede, con proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga alla normativa vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può altresì concedere, anche in deroga alla normativa vigente, il trattamento straordinario di integrazione salariale, con decorrenza non successiva al 30 settembre 1996 e per la durata massima di quindici mesi, a beneficio di unità produttive, diverse da quelle di cui al periodo precedente, ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali il Governo abbia stipulato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa o una intesa di programma sulla reindustrializzazione con le regioni ovvero le parti sociali. L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione guadagni straordinaria un progetto di lavori socialmente utili, approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in deroga all'articolo 1, un progetto elaborato dall'agenzia per l'impiego e gestito dall'impresa. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, i trattamenti di integrazione salariale sono prorogati per dodici mesi, previo incarico all'agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori interessati. Per i periodi successivi alla concessione del trattamento, l'erogazione di quest'ultimo è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili, la cui durata per i lavoratori collocati in mobilità può essere prorogata, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, per tutto il pe-

riodo di iscrizione nelle liste di mobilità, con il diritto dei lavoratori medesimi a percepire il sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, limitatamente ai periodi per i quali non hanno titolo a percepire l'indennità di mobilità, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Sino al 30 settembre 1995 l'impresa può riservarsi, nella predetta istanza, di presentare il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995. Per gli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalità dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonchè quanto a lire 30 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.

22. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto a comunicare tempestivamente al Comitato tecnico di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i dati relativi ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 21 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che ne verifica gli effetti finanziari con riferimento alle risorse disponibili. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è tenuto, altresì, a comunicare mensilmente al predetto Comitato tecnico i dati relativi alle concessioni dei trattamenti di integrazione salariale nelle ipotesi di contratti di solidarietà, di fallimento e procedure concorsuali e di aziende commissariate.

23. Le cessioni di beni relativi ad attività produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confronti degli enti locali territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo industriale (ASI), delle società di promozione a prevalente partecipazione pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti gli effetti di legge, non costituiscono realizzo di plusvalenze; il valore fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti è ammesso in deduzione. Le predette cessioni aventi per oggetto beni in tutto o in parte realizzati con contributi statali non comportano la riduzione o la revoca dei contributi stessi. Qualora dette cessioni siano effettuate a favore di aree di sviluppo industriale (ASI) di enti pubblici diversi da quelli indicati nell'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e di società di promozione a prevalente partecipazione pubblica, le stesse sono soggette agli altri tributi indiretti sugli affari relativi al trasferimento, con esclusione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nella misura fissa di lire 150.000 per ogni tributo; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è ridotta al 25 per cento. In deroga alle vigenti norme, gli enti locali territoriali, previa apposita delibera della giunta, sono autorizzati ad accettare i beni ceduti gratuitamente. Le successive cessioni gratuite dei beni ricevuti a seguito di quanto sopra previsto, ovvero, la loro gratuita concessione in uso a terzi sotto qualsiasi forma, non costituiscono attività commerciale, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e alle disposizioni relative alle cessioni dei beni patrimoniali degli enti territoriali, sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dall'imposta di registro, da quella sulle donazioni, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altro tributo indiretto sugli affari. Il comune, con delibera della giunta, può sospendere l'applicazione di tributi comunali per il periodo di tempo occorrente al risanamento, alla ristrutturazione ed alla ricollocazione dei beni ceduti. Nella delibera la giunta comunale deve indicare il minor gettito che si verifica per effetto della sospensione dell'applicazione dei tributi comunali ed i relativi mezzi di finanziamento.

24. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, si interpreta nel senso che la dimensione di 500 dipendenti può essere riferita anche a più unità produt-

tive. La predetta disposizione si applica relativamente agli accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994.

25. Sino al 31 dicembre 1996, quando un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, consente la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

26. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione ovvero risanamento aziendale, nonchè piani di gestione delle eccedenze, aventi un arco di riferimento esteso al 1995, che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa ed alla sua collocazione sul territorio, in merito ai quali siano stati stipulati accordi con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, prima del 31 dicembre 1994, e si siano utilizzate le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero quelle dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le medesime si applicano ai lavoratori collocati in mobilità nel corso degli anni 1995 e 1996 dalle imprese interessate entro il limite massimo di 8.000 unità. Per i predetti lavoratori collocati in mobilità per effetto dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione le disposizioni e la disciplina sulla pensione di anzianità in vigore alla data del 1° settembre 1992.

27. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26 debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 settembre 1995. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta, con proprio decreto, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 26 ed approva la domanda, entro il 15 ottobre 1995. Qualora non vengano collocate in mobilità entro il 31 dicembre 1995 tutte le previste 8.000 unità, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare alle aziende che hanno già presentato la domanda nei termini previsti le unità residue, in base alle ulteriori domande presentate dalle aziende medesime entro il 15 marzo 1996, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo nel 1996 dei programmi aziendali già posti a base delle istanze presentate. Le imprese la cui domanda sia stata accolta rimangono comunque tenute al rispetto delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le medesime aziende, se appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni, possono presentare, in relazione ad esigenze di riduzione di personale sopravvenute, che formino oggetto di accordo sindacale stipulato con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, una nuova istanza, entro il 31 ottobre 1996, per avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica dei presupposti richiesti, assegna alle aziende richiedenti le unità aggiuntive entra il limite massimo di 2.000 unità. Per i lavoratori collocati in mobilità ai fini del presente comma, gli oneri conseguenti dal permanere nelle liste di mobilità, oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono posti a carico delle imprese, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, che a tal fine, corrisponderanno all'INPS i relativi importi, alla fine di

ciascun anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. L'onere per l'anticipo del pensionamento valutato in lire 114 miliardi per l'anno 2000, in lire 233 miliardi per l'anno 2001, in lire 176 miliardi per l'anno 2002, in lire 114 miliardi per l'anno 2003, in lire 118 miliardi per l'anno 2004 e in lire 60 miliardi per l'anno 2005 è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

28. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è inserito il seguente:

« *2*-bis. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal comma 1 del presente articolo si applica anche nel caso in cui i lavoratori, le cui domande di pensionamento anticipato sono selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti previdenziali ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilità successivamente al 1° gennaio 1995. ».

29. Nel caso in cui, a seguito di procedure di mobilità aperte, per più di 500 lavoratori, da imprese o complessivamente da gruppi di imprese non rientranti nell'area della cassa integrazione guadagni e conclusesi, entro il 31 dicembre 1995, con accordi collettivi, stipulati in sede governativa, che prevedano, a favore dei lavoratori il cui rapporto venga a cessare, la corresponsione di trattamenti, aggiuntivi al trattamento di fine rapporto, di misura pari ad almeno il 60 per cento dell'ultima retribuzione per il periodo mancante alla data di maturazione della pensione di anzianità o di vecchiaia, nonchè il subentro dell'impresa nel pagamento dei versamenti della contribuzione volontaria dei predetti lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere contributi alle predette imprese con riferimento all'onere della contribuzione volontaria da esse sostenuto per i primi tre anni. Ai fini della retribuzione pensionabile e del versamento dei contributi volontari, in deroga all'articolo 2 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, per i lavoratori di cui al presente comma che superano il limite massimo retributivo fissato nella tabella *F* allegata alla citata legge, i versamenti vanno calcolati oltre l'ultima classe di contribuzione di cui alla citata tabella *F*. Il contributo può essere concesso con riferimento alla contribuzione volontaria dei lavoratori che, entro il 30 novembre 1996, maturino almeno trenta anni di contribuzione comunque utili nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in forme sostitutive della medesima ed entro il 31 dicembre 1996 inoltrino domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione. Le istanze delle aziende vanno presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 febbraio 1996. In caso di insufficienza delle risorse si provvede mediante riduzione lineare delle richieste ammissibili. L'onere del presente comma, per l'anno 1996, è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, nel limite delle risorse preordinate allo scopo, non superiori a lire 15 miliardi.

30. L'ENI S.p.a. è responsabile in solido del pagamento di quanto dovuto agli enti previdenziali dalle aziende del gruppo che subentrano, con le modalità stabilite nel comma 29, ai lavoratori, aventi i requisiti di cui al comma 29 medesimo, che risolvono consensualmente il proprio rapporto di lavoro in relazione ai riassetti organizzativi e produttivi del gruppo stesso, di cui all'articolo 9-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. In tale caso, l'ENI S.p.a. è altresì responsabile in solido delle liberalità aggiuntive al trattamento di fine rapporto di lavoro, a carico delle medesime aziende, di importo non inferiore a quelle di cui al comma 29 e comunque in misura non superiore al trattamento pensionistico spettante alla data di maturazione del trattamento medesimo.

31. Al fine di proseguire nel riordino dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi nelle regioni, ove è stato dichiarato lo stato di emergenza, i lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate, che siano state o che saranno progressivamente chiuse, nella prospettiva del riutilizzo delle risorse umane nelle attività di smaltimento dei rifiuti nel quadro del generale riassetto del settore, sono iscritti, dal momento del licenziamento e comunque non antecedentemente al 1° gennaio 1996, nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre 1997, con conseguente fruizione della relativa indennità prevista dalla normativa vigente, fatto salvo anche quanto indicato nell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento alla permanenza nelle liste anche oltre la predetta data del 31 dicembre 1997. L'iscrizione dei suddetti lavoratori nelle liste di mobilltà avviene tramite approvazione delle liste dei lavoratori da licenziare inviate dalle aziende ovvero delle istanze presentate dai singoli lavoratori già licenziati, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvederà nel limite massimo di spesa di 20 miliardi, ivi compresi gli oneri previdenziali figurativi. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.

32. I soggetti chiamati a gestire le discariche sia direttamente che in regime di convenzione, appalto o sub-appalto in esercizio provvisorio nonchè gli impianti definitivi di nuova costituzione assumono, in via prioritaria, in deroga alla normativa vigente in materia di avviamento al lavoro, il personale di cui al comma 31 secondo i criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

33. Il Ministero dell'ambiente, le regioni e i comuni interessati possono presentare, entro il 30 giugno 1996, alla competente commissione regionale per l'impiego progetti per lavori socialmente utili destinati ai lavoratori di cui al comma 31. Le regioni, al fine di non disperdere la professionalità dei predetti lavoratori, possono organizzare altresì appositi corsi di aggiornamento e di specializzazione professionale sulle nuove tecnologie di raccolta e trattamento dei rifiuti.

34. La durata dell'intervento salariale di cui all'articolo 7, comma 10-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

35. I limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, vanno riferiti ad un arco temporale fisso.

36. All'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: « e degli operatori turistici » sono inserite le seguenti: «, nonchè delle imprese di spedizione e di trasporto » e dopo le parole: « 31 dicembre 1997 » sono inserite le seguenti: «, e per le imprese di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre 1996, ».

37. Il Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 100 miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997.

38. Fatto salvo quanto previsto dai commi 10, 19, 23, 26, 29 e 31, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in complessive lire 1.116 miliardi per l'anno 1995, in lire 748 miliardi per l'anno 1996, in lire 740 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 si provvede:

a) quanto a lire 717 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 nonchè a carico del capitolo 7765 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 230 miliardi, per lire 474,5 mi-

liardi e per lire 12,5 miliardi; quanto a lire 38 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni e integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati; quanto a lire 31 miliardi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; quanto a lire 330 miliardi mediante utilizzo delle risorse derivanti al-l'INPS dalle minori spese previste per i trattamenti di integrazione salariale;

b) quanto a lire 748 miliardi per l'anno 1996, a lire 740 miliardi per l'anno 1997 e a lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ARTICOLO 5.

(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo).

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese industriali ed artigiane operanti nei territori individuati all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettera *c)*, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento. Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le normative nazionali e comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.

3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici contenuto nell'accordo territoriale. L'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al comma 1, a condizione che entro il termine di cui al comma 2 venga sottoscritto e depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento.

4. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti è quella fissata dagli accordi di riallineamento. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione

retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettera *c)*, e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Restano comunque salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, compresi quelli già stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, purchè tale modifica sia oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell'accordo territoriale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato il primitivo accordo.

6. L'ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare l'attività ispettiva di concerto con gli istituti previdenziali, sente le commissioni eventualmente istituite a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare.

ARTICOLO 6.

(Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarietà e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale).

1. Al fine di consentire maggiore celerità nella concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 1996, il trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale può essere concesso anche in una unica soluzione quando il piano contenga prospettive di risanamento e, ove necessario, modalità di gestione degli esuberi alternativi al collocamento dei lavoratori in mobilità. Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame degli organi della procedura.

2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: « mensile o annuale » sono sostituite dalle seguenti: « o mensile ».

3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995. Per questi ultimi la misura del trattamento di integrazione salariale spettante è pari al 60 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.

4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento.

5. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il termine in esso previsto, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, segna esclusivamente il periodo entro il quale il contratto di solidarietà deve essere stipulato per poter accedere al beneficio ivi previsto.

6. I contratti ad incremento degli organici per i quali trova applicazione il beneficio previsto all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono stipulati sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, fissa l'ammontare del beneficio previsto dal predetto articolo e determina le modalità della spesa e della sua attivazione attraverso le commissioni regionali per l'impiego. Con il medesimo decreto una parte delle risorse di cui al presente comma viene riservata alle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti.

7. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che trova applicazione anche successivamente al 31 dicembre 1995, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.

ARTICOLO 7.

(Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis).

1. Il termine previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, è prorogato al 1° gennaio 1998. La Carbosulcis S.p.a. mantiene le funzioni di gestione temporanea per un periodo non superiore a due anni.

2. Alle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle attività di cui al comma 1, la Carbosulcis S.p.a. provvede, in aggiunta all'utilizzo dei mezzi propri, con:

a) le risorse rinvenienti dalla medesima società, accantonate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, per la restituzione dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 752 del 1982, per i quali pertanto non è più adottato alcun piano di recupero;

b) una quota pari all'80 per cento delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, della legge 29 marzo 1985, n. 110, comprensive degli interessi complessivamente maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte non ancora utilizzata destinata alla costruzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 giugno 1985, n. 351. La rimanente quota del 20 per cento delle risorse suddette resta nelle disponibilità della società costituita ai sensi della citata legge n. 351 del 1985, per il conseguimento degli scopi sociali. Le somme di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dai soggetti detentori per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di rendicontazione delle somme assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2.

4. La presa in consegna delle strutture minerarie da parte del nuovo concessionario individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, nonchè l'assunzione di tutto il personale in forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non oltre trenta giorni dal momento del rilascio delle autorizzazioni, necessarie per l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degli impianti.

ARTICOLO 8.

(Norme in materia di finanziamento dei patronati).

1. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per l'esercizio 1991 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati ed inoltrati ai predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano ferme le ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.

2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per gli esercizi 1992 e 1993 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:

a) quanto al 61,60 per cento tra i seguenti istituti: Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL);

b) quanto al 28,90 per cento tra i seguenti istituti: Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);

c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI), Patronato sozialer beratungsring (SBR).

3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento farà pervenire, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.

4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.

5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale, una quota non superiore allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti stessi è utilizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza

sociale per procedere, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attività di tali sedi. Le somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le predette somme non impegnate in ciascuno esercizio finanziario possono esserlo per le medesime finalità nell'esercizio successivo.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e del presente articolo, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio dell'anno successivo.

ARTICOLO 9.

(Disposizioni finali).

1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'articolo 16, comma 14, secondo periodo, le parole: « 30 settembre 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 1995 » e le parole: « 31 dicembre 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1995 »; all'articolo 18, comma 1, le parole: « ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo » sono soppresse. All'articolo 1, comma 45, terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: « membri medesimi » vanno interpretate intendendosi riferite anche ai membri collocati fuori ruolo e dopo le parole: « di altre Amministrazioni dello Stato » sono aggiunte le seguenti: « ovvero di enti pubblici previdenziali ». All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dopo le parole: « del Ministro del lavoro e della previdenza sociale » sono aggiunte le seguenti: « , di concerto con il Ministro del tesoro ». La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno.

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco *A* può optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ». La opzione già esercitata alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere revocata entro il 31 ottobre 1996, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il suo esercizio, da parte del personale che non abbia trovato collocazione presso le pubbliche amministrazioni. Fino alla scadenza dei predetti termini per l'esercizio della revoca il personale continua a prestare servizio presso i rispettivi enti. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il personale degli enti di cui all'elenco *A* può optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le opzioni esercitate entro il 31 marzo 1995 si intendono prive di effetto ove non espressamente confermate entro il 30 giugno 1995, e al comma 2 è aggiunto il seguente

periodo: « Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto. ». Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fino a quando non sia intervenuta l'approvazione dello statuto previsto dal successivo articolo 3, comma 2, lettera *a)*, hanno facoltà di revocare la deliberazione di trasformazione in enti privatizzati con le stesse procedure e modalità previste dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, per tale deliberazione. La revoca ha effetto di ripristino della previgente natura giuridica.

3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si interpreta come destinato alle finalità di promozione e sviluppo della cooperazione previste al medesimo articolo 11.

4. Le somme erogate dalla Comunità europea quali contributi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed assegnate sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza potranno esserlo in quello successivo. Le somme stanziate sul capitolo 8032 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo in quello successivo.

5. Fino al 31 dicembre 1998, la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, può avvalersi, fino ad un limite di venti unità, di dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o enti pubblici che svolgano la propria attività nelle materie di pertinenza della commissione. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di comando o di distacco. Gli oneri relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle amministrazioni di provenienza, unitamente a quelli dei componenti della precedente commissione di vigilanza, già collocati fuori ruolo, che assumono la qualifica di esperti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1995, n. 335. La predetta commissione può altresì effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette disciplinate dalle norme di diritto privato, in misura non superiore a dieci unità.

6. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, gli ultimi due periodi sono soppressi.

7. La Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni, è integrata da due rappresentanti dei datori di lavoro e da due rappresentanti dei lavoratori. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La commissione dura in carica tre anni. ».

8. Il personale già dipendente dall'ente « Colombo 92 » ed in servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso la gestione di liquidazione dell'ente medesimo viene trasferito a decorrere dal 1° luglio 1995, alle dipendenze del comune di Genova e collocato in apposito ruolo ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione del trattamento economico e giuridico del personale del comparto regioni-autonomie locali, per essere prioritariamente utilizzato nella gestione del complesso immobiliare trasferito al comune di Genova ai

sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579. Alla relativa spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione.

9. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono deliberare l'elevazione dell'età massima prevista per la stipula del contratto di formazione e lavoro.

10. Ai componenti e ai segretari della commissione tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, spetta per la partecipazione alle riunioni della commissione medesima un gettone di presenza il cui importo e modalità di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Per l'espletamento dei compiti assegnati alla predetta commissione compete, altresì, ai propri componenti il trattamento economico di missione secondo modalità e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle amministrazioni dello Stato. Al relativo onere nonchè a quello per spese connesse ad attività di studio e ricerca funzionali ai compiti attribuiti alla commissione predetta e da quest'ultima deliberate, complessivamente previsti in lire 106 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 4603 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

11. Per gli adempimenti assicurativi connessi all'attuazione di progetti di lavori socialmente utili da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le proprie strutture, gli oneri sono a carico del Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo di lire 3 miliardi.

12. Per la realizzazione di specifici progetti il personale assunto ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con qualifica di esperto o direttore, può essere temporaneamente impiegato anche presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli oneri relativi al trattamento economico rimangono a carico delle agenzie di provenienza, mentre quelli connessi con le indennità e il rimborso spese per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso cui viene effettuata la prestazione.

13. Lo stanziamento nel capitolo 1089 dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali ed ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti, promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili mediante lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 3.

14. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole: « di lire 5 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « di lire 7 miliardi e 700 milioni ».

15. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nè sono dovuti interessi ».

16. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è aggiunto il seguente comma:

« *3*-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di cui all'articolo 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'articolo 4, comma 3, della predetta legge. Le

domande per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio. ».

17. All'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine. ».

18. Al fine di consentire l'espletamento delle attività connesse alle rispettive funzioni, la presidente e la vice presidente della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, e il vice presidente del Comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, hanno diritto a fruire, previa documentazione, nel limite di sei giorni mensili di permessi retribuiti, qualora siano dipendenti del settore privato o di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

19. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono rinnovati ovvero prorogati fino alla riforma organica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Alle medesime date è differita, per la predetta amministrazione, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

20. All'articolo 47, comma 1, lettera *e)*, del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè il compenso corrisposto ai lavoratori impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative, in lavori socialmente utili ».

21. I lavoratori che a decorrere dal 1° dicembre 1994 abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ente « Poste italiane », hanno diritto di precedenza, nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'ente « Poste italiane » per la stessa qualifica e/o mansione fino alla data del 31 dicembre 1996; i lavoratori interessati debbono manifestare la volontà di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente « Poste italiane », a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto.

22. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: « degli istituti di ogni ordine e grado » sono aggiunte le seguenti: « degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato ».

23. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, si interpreta nel senso che la previgente normativa continua a trovare applicazione esclusivamente per il numero di unità indicato negli accordi sindacali di cui al medesimo comma.

24. Ai componenti dei Comitati di valutazione dei progetti presentati per il finanziamento nell'ambito della programmazione comunitaria del Fondo sociale europeo per gli anni 1994-1999, ovvero di proroga della precedente programmazione per gli anni 1990-1993, per i programmi operativi gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di altre Ammi-

nistrazioni centrali dello Stato, spetta per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza il cui importo e modalità di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono fatti salvi i provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale adottati precedentemente in materia. Ai componenti dei predetti Comitati spetta altresì il trattamento di missione secondo modalità e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle Amministrazioni dello Stato. Gli oneri relativi alla presente disposizione fanno carico alle linee finanziarie di assistenza tecnica previste per i programmi operativi del Fondo sociale europeo relativi alle programmazioni citate e, per la quota a carico del finanziamento nazionale, alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni.

25. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto-legge.

ARTICOLO 10.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA *A*
(prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), *numero 1)*

A) *Valore marche previdenziali.*

Per dichiarazioni, per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere:

se il valore dichiarato della merce non supera L. 30.000.000	L. 2.000
se il valore suddetto supera L. 30.000.000 ma non L. 60.000.000	» 2.600
se il valore suddetto supera L. 60.000.000 ma non L. 160.000.000	» 4.000
se il valore suddetto supera L. 160.000.000 ma non L. 300.000.000	» 7.000
se il valore suddetto supera L. 300.000.000 ma non L. 500.000.000	» 20.000
se il valore suddetto supera L. 500.000.000	» 40.000

Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave:

di stazza netta fino a 1.000 tonnellate	» 5.000
di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate	» 10.000
di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate	» 20.000
di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate	» 40.000
Per ogni estratto manifesto	» 2.600
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per aeromobili	» 5.000
Per ogni altra dichiarazione doganale o intervento ad essa inerente	» 2.600
Per ogni istanza	» 4.000

Per i documenti di cui ai punti *c), d), e), f)* e *g)* dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle finanze in data 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, il valore del contributo è quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.

Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: 5 per cento sull'importo del corrispettivo fatturato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al fondo entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.

B) *Contributo personale.*

Contributo personale annuo L. 3.840.000.

C) *Contributo globale annuo.*

L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun iscritto al fondo non può essere inferiore a L. 6.000.000 così suddivisi: L. 3.840.000 per contributo personale di cui al punto B) e L. 2.160.000 per contributi di cui al punto A).

Nell'ipotesi in cui il valore dei versamenti relativi ai contributi di cui al punto A) sia inferiore a L. 2.160.000 gli interessati dovranno effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al raggiungimento dell'importo di L. 6.000.000.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, prima delle parole: Al fine di consentire *aggiungere il seguente periodo:* Sono considerati lavori socialmente utili i lavori gestiti da enti pubblici e finalizzati alla tutela dei beni artistici e culturali, alla salvaguardia dell'ambiente e alla fornitura di servizi sociali.

1. 9.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: in attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili

1. 12.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: l'attivazione *con le seguenti:* la regolarizzazione.

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: per l'attivazione *con le seguenti:* per la regolarizzazione

1. 10.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* alla giunta *con le seguenti:* ai rispettivi consigli.

1. 1.

Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole:* la giunta *con le seguenti:* i rispettivi consigli.

1. 2.

Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.

Al comma 1, secondo periodo, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nelle regioni di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

1. 13.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 1, secondo periodo, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e comunque dovranno essere ratificate successivamente dagli organi di competenza.

1. 14.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la lettera c).

1. 24.

Matranga, Calderisi.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la lettera d).

1. 25.

Matranga, Calderisi.

Al comma 1, lettera d), *dopo la parola:* sottocommissioni, *aggiungere le seguenti:* e previa comunicazione ai capigruppo consiliari.

1. 30.

Calderisi, Matranga.

Al comma 1, lettera d), *sostituire la parola:* sessanta, *con la seguente:* venti.

1. 31.

Calderisi, Matranga.

Al comma 1, lettera d) *sostituire le parole:* sessanta giorni *con le seguenti:* trenta giorni.

1. 3.

Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.

Al comma 1, lettera d), *dopo la parola:* carenza, *aggiungere la parola:* motivata.

1. 32.

Calderisi, Matranga.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la lettera e).

1. 26.

Matranga, Calderisi.

Al comma 1, lettera e), *dopo le parole:* il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, *aggiungere le seguenti:* di concerto con le rappresentanze regionali.

1. 48.

Calderisi, Matranga.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1. 49.

Calderisi, Matranga.

Al comma 1, secondo periodo, lettera f), *sostituire le parole:* il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno *con le seguenti:* il Presidente della Giunta regionale, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

1. 16.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 1, lettera f), *sostituire le parole:* designa un commissario che provvede all'esecuzione dei lavori, *con le seguenti:* richiede alla commissione regionale per l'impiego la nomina di un commissario che provveda all'esecuzione dei lavori.

1. 50.

Matranga.

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole:* il Ministro del lavoro e della previdenza sociale *con le seguenti:* la Commissione regionale per l'impiego

1. 15.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai lavoratori assegnati ai lavori socialmente utili sono garantiti i diritti legali e contrattuali, quali ferie, festività e malattie, negli stessi termini in cui ne usufruiscono il lavoratori a tempo indeterminato.

1-ter. I salari dei lavoratori assegnati ai lavori socialmente utili devono essere equiparati al trattamento previsto dal

contratto collettivo nazionale di lavoro ed integrato dalla contrattazione aziendale.

1-quater. L'ordinarietà e la continuità dei lavori socialmente utili presuppone la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato dopo dodici mesi.

1. 8

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

1. 46.

Calderisi, Matranga.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: progetto medesimo, *aggiungere le seguenti:* salvo quanto previsto all'articolo 1, lettera *a)* bis.

1. 52.

Matranga.

Sopprimere il comma 3.

1. 47.

Calderisi, Matranga.

Al comma 3, sostituire le parole da: il terzo periodo *sino alla fine del comma con le seguenti*: il primo periodo è soppresso; il secondo periodo è sostituito dal seguente: Durante i periodi di godimento del trattamento di cassa integrazione o di mobilità i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili hanno diritto ad un importo integrativo dei detti trattamenti, solo per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni; il terzo periodo è sostituito dal seguente: Tale importo può non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante.

Conseguentemente:

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. L'impiego nei lavori socialmente utili non può superare la durata del progetto.

sostituire il comma 4 con il seguente:

Per i soggetti utilizzati in lavori socialmente utili, per i periodi in cui non percepiscono alcun trattamento previdenziale, può essere richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio non superiore a lire 800.000 mensili. Il sussidio è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità. Ai lavoratori medesimi può essere corrisposto, dai soggetti proponenti o utilizzatori, un importo integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni..

al comma 15, gli importi sono così modificati: 443 miliardi per il 1996, 277 miliardi per il 1997 e 377 miliardi per il 1998.

1. 86.

Matranga.

Al comma 3, sostituire le parole: per non più di dodici mesi *con le seguenti:* per non più di nove mesi.

1. 17.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 1.200.000.

1. 88.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000, *con la seguente:* 1.190.000.

1. 89.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000, *con la seguente:* 1.180.000.

1. 90.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000, *con la seguente:* 1.170.000.

1. 91.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 1.160.000.

1. 92.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 1.150.000.

1. 93.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 1.140.000.

1. 94.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 1.130.000.

1. 95.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 1.120.000.

1. 96.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 1.110.000.

1. 97.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 1.100.000.

1. 98.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 1.090.000.

1. 78.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 1.080.000.

1. 79.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 1.060.000.

1. 80.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 1.070.000.

1. 81.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 1.050.000.

1. 82.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 1.040.000.

1. 83.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 1.030.000.

1. 84.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 1.020.000.

1. 85.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 1.010.000.

1. 70.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 1.000.000.

1. 71.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 990.000.

1. 72.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 980.000.

1. 73.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 970.000.

1. 74.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 960.000.

1. 75.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 950.000.

1. 76.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000, *con la seguente*: 940.000.

1. 77.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000, *con la seguente*: 930.000.

1. 62.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000, *con la seguente*: 920.000.

1. 63.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 910.000.

1. 64.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 900.000.

1. 65.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000, *con la seguente*: 890.000.

1. 66.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000, *con la seguente*: 880.000.

1. 67.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000, *con la seguente*: 870.000.

1. 68.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 860.000.

1. 69.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 850.000.

1. 54.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 840.000.

1. 55.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000 *con la seguente:* 830.000.

1. 56.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000, *con la seguente:* 820.000.

1. 57.

Matranga.

Al comma 3 sostituire la parola: 800.000, *con la seguente:* 810.000.

1. 58.

Matranga.

Al comma 3, dopo le parole: (INPS) *aggiungere le seguenti:* previa idonea copertura finanziaria

***1. 4.**

Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.

Al comma 3, dopo le parole: (INPS) *aggiungere le seguenti:* previa idonea copertura finanziaria

***1. 59.**

Matranga.

Al comma 3, sopprimere le parole da: Ai lavoratori medesimi *sino alla fine del comma.*

****1. 18.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 3, sopprimere le parole da: Ai lavoratori medesimi *sino alla fine del comma.*

****1. 60.**

Matranga.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: può, *con la seguente:* deve.

1. 61.

Matranga.

Sopprimere il comma 4.

1. 141.

Matranga.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta, *con la seguente:* sessanta.

1. 151.

Calderisi, Matranga.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta, *con la seguente:* cinquantanove.

1. 152.

Calderisi, Matranga.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta, *con la seguente:* cinquantotto.

1. 153.

Calderisi, Matranga.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta *con la seguente:* cinquantasette.

1. 154.

Calderisi, Matranga.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta *con la seguente:* cinquantasei.

1. 155.

Calderisi, Matranga.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta *con la seguente:* cinquantacinque.

1. 156.

Calderisi, Matranga.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta *con la seguente:* cinquantaquattro.

1. 157.

Calderisi, Matranga.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta *con la seguente:* cinquantatre.

1. 158.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta *con la seguente:* cinquantadue.

1. 159.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta, *con la seguente:* cinquantuno.

1. 160.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta *con la seguente:* cinquanta.

1. 161.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta, *con la seguente:* quarantanove.

1. 162.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta *con la seguente:* quarantotto.

1. 163.

Matranga.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta *con la seguente:* quarantasette.

1. 164.

Matranga.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta *con la seguente:* quarantasei.

1. 165.

Matranga.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta, *con la seguente:* quarantacinque.

1. 166.

Matranga.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta, *con la seguente:* quarantaquattro.

1. 167.

Matranga.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: quaranta, *con la seguente*: quarantatre.

1. 168.

Matranga.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: quaranta *con la seguente:* quarantadue.

1. 169.

Matranga.

Sopprimere il comma 5.

1. 142.

Matranga.

Ai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: un sussidio *con le seguenti:* un sostegno sociale.

1. 5.

Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 64, *con la seguente:* 74.

1. 171.

Matranga.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 64, *con la seguente:* 73.

1. 172.

Matranga.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 64, *con la seguente:* 72.

1. 173.

Matranga.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 64, *con la seguente:* 71.

1. 174.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 64, *con la seguente:* 70.

1. 175.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 64, *con la seguente:* 69.

1. 176.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 64, *con la seguente:* 68.

1. 177.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 64, *con la seguente:* 67.

1. 178.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 64, *con la seguente:* 66.

1. 179.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 64, *con la seguente:* 65.

1. 180.

Matranga.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: per un periodo massimo di dodici mesi, *con le seguenti:* sino al 31 dicembre 1996.

1. 143.

Matranga.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1995 *con le seguenti:* 31 dicembre 1996.

1. 144.

Matranga.

Sopprimere il comma 6.

1. 150.

Calderisi, Matranga.

Al comma 6, all'alinea, sostituire le parole: Fino al 31 maggio 1995 *con le seguenti:* Fino al 31 dicembre 1996.

1. 145.

Matranga.

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

1. 182.

Matranga.

Al comma 6, lettera a) *sostituire la parola:* 70 *con la seguente:* 80

1. 183.

Matranga.

Al comma 6, lettera a), *sostituire la parola:* 70 *con la seguente:* 79

1. 184.

Matranga.

Al comma 6, lettera a) *sostituire le parole:* 70 *con le seguenti:* 78

1. 185.

Matranga.

Al comma 6, lettera a), *sostituire la parola:* 70 *con la seguente:* 77.

1. 186.

Matranga.

Al comma 6, lettera a), *sostituire la parola:* 70 *con la seguente:* 76.

1. 189.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 6, lettera a), *sostituire la parola:* 70 *con la seguente:* 75.

1. 187.

Matranga.

Al comma 6, lettera a), *sostituire la parola:* 70 *con la seguente:* 74.

1. 190.

Matranga.

Al comma 6, lettera a) *sostituire la parola:* 70, *con la seguente:* 73.

1. 191.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 6, lettera a) *sostituire la parola:* 70, *con la seguente:* 72.

1. 192.

Matranga.

Al comma 6, lettera a), *sostituire la parola:* 70, *con la seguente:* 71.

1. 193.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 6, lettera a), *sostituire le parole*: del 64 per cento, *con la seguente:* percentuale.

1. 194.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 6, lettera b), *sostituire le parole*: del 64 per cento, *con la seguente:* percentuale.

1. 195.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 6, lettera b), *sostituire le parole:* al 31 maggio 1995 *con le seguenti: al 31 dicembre 1996.*

1. 146.

Matranga.

Al comma 6, lettera b), *sostituire la parola:* 30 *con la seguente:* 10.

1. 105.

Matranga.

Al comma 6, lettera b), *sostituire la parola:* 30 *con la seguente:* 11.

1. 106.

Matranga.

Al comma 6, lettera b), *sostituire la parola:* 30 *con la seguente:* 12.

1. 107.

Matranga.

Al comma 6, lettera b), *sostituire la parola:* 30 *con la seguente:* 13.

1. 108.

Matranga.

Al comma 6, lettera b), *sostituire la parola:* 30 *con la seguente:* 14.

1. 109.

Matranga.

Al comma 6, lettera b), *sostituire la parola:* 30 *con la seguente:* 15.

1. 110.

Matranga.

Al comma 6, lettera b), *sostituire la parola:* 30, *con la seguente:* 16.

1. 111.

Matranga.

Al comma 6, lettera b) *sostituire le parole:* 30, *con le seguenti:* 17.

1. 112.

Matranga.

Al comma 6, lettera b), *sostituire le parole:* 30, *con le seguenti:* 18.

1. 113.

Matranga.

Al comma 6, lettera b), *sostituire la parola:* 30 *con la seguente:* 19.

1. 114.

Matranga.

Al comma 6, lettera b), *sostituire la parola:* 30 *con la seguente:* 20.

1. 115.

Matranga.

Al comma 6, lettera b), *sostituire la parola:* 30 *con la seguente:* 21.

1. 116.

Matranga.

Al comma 6, lettera b), *sostituire la parola:* 30, *con la seguente:* 22.

1. 117.

Matranga.

Al comma 6, lettera b), *sostituire la parola:* 30, *con la seguente:* 23.

1. 118.

Matranga.

Al comma 6, lettera b), *sostituire la parola:* 30, *con la seguente:* 24.

1. 119.

Matranga.

Al comma 6, lettera b), *sostituire la parola:* 30, *con la seguente:* 25.

1. 120.

Matranga.

Al comma 6, lettera b), *sostituire la parola:* 30, *con la seguente:* 26.

1. 99.

Matranga.

Al comma 6, lettera b), *sostituire la parola:* 30 *con la seguente:* 27.

1. 100.

Matranga.

Al comma 6, lettera b), *sostituire la parola:* 30 *con la seguente:* 28.

1. 101.

Matranga.

Al comma 6, lettera b), *sostituire la parola:* 30 *con la seguente:* 29.

1. 102.

Matranga.

Sopprimere il comma 7.

1. 103.

Matranga.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

1. 104.

Matranga.

Al comma 7, sostituire le parole: 31 dicembre 1995 *con le seguenti:* 31 dicembre 1996.

1. 147.

Matranga.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , per le giornate di effettiva frequenza, secondo attestazione dell'ente gestore.

1. 19.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: Detti lavoratori nei trenta giorni successivi il termine dei corsi, possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, *con le seguenti:* Detti lavoratori, a loro richiesta, nei trenta giorni successivi il termine dei corsi, verranno assegnati a progetti di lavori socialmente utili.

1. 121.

Matranga.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: non può superare dodici mesi *con le seguenti:* non può superare venti mesi

1. 122.

Matranga.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: non può superare dodici mesi *con le seguenti:* non può superare diciannove mesi

1. 123.

Matranga.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: non può superare dodici mesi *con le seguenti:* non può superare diciotto mesi

1. 124.

Matranga.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: non può superare dodici mesi *con le seguenti:* non può superare diciassette mesi

1. 125.

Matranga.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: non può superare dodici mesi *con le seguenti:* non può superare sedici mesi

1. 126.

Matranga.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: non può superare dodici mesi *con le seguenti:* non può superare quindici mesi.

1. 127.

Matranga.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: non può superare dodici mesi *con le seguenti:* non può superare quattordici mesi.

1. 128.

Matranga.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: non può superare dodici mesi *con le seguenti:* non può superare tredici mesi

1. 129.

Matranga.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: non può superare dodici mesi *con le seguenti:* non può superare nove mesi.

1. 20.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Sopprimere il comma 8.

1. 130.

Matranga.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: partecipazione alle attività predette *aggiungere le seguenti:* e per le giornate di effettiva frequenza.

1. 23.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 8, sostituire le parole: non oltre il 30 settembre 1995 *con le seguenti:* non oltre il 31 dicembre 1996.

1. 148.

Matranga.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 1995, *con le seguenti:* 30 dicembre 1995.

1. 131.

Matranga.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 1995, *con le seguenti:* 30 novembre 1995.

1. 132.

Matranga.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 1995, *con le seguenti:* 30 ottobre 1995.

1. 133.

Matranga.

Sopprimere il comma 9.

1. 134.

Matranga.

Sopprimere il comma 10.

1. 135.

Matranga.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla predetta cessazione.

1. 136.

Matranga.

Sopprimere il comma 11.

1. 137.

Matranga.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: sino al 31 dicembre 1995 *con le seguenti:* sino al 31 dicembre 1996.

1. 149.

Matranga.

Sopprimere il comma 12.

***1. 138.**

Matranga.

Sopprimere il comma 12.

***1. 21.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Sopprimere il comma 13.

1. 139.

Matranga.

Sopprimere il comma 14.

1. 140.

Matranga.

Sopprimere il comma 15.

1. 34.

Calderisi, Matranga.

Al comma 15, sopprimere la lettera a).

1. 35.

Calderisi, Matranga.

Al comma 15, sopprimere la lettera b).

1. 36.

Calderisi, Matranga.

Al comma 15, sopprimere la lettera c).

1. 37.

Calderisi, Matranga.

Sopprimere il comma 16.

1. 38.

Calderisi, Matranga.

Sopprimere il comma 17.

1. 39.

Calderisi, Matranga.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 gennaio 1995 *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 1996.

1. 188.

Matranga.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: lire 8.000, *con le seguenti:* lire 12.000.

1. 41.

Calderisi, Matranga.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: lire 8.000, *con le seguenti:* lire 11.000.

1. 42.

Calderisi, Matranga.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: lire 8.000, *con le seguenti:* lire 10.000.

1. 228.

Matranga.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: lire 8.000, *con le seguenti:* lire 9.000.

1. 229.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, *con le seguenti:* 120 ore.

1. 230.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, *con le seguenti:* 119 ore.

1. 231.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, *con le seguenti:* 118 ore.

1. 232.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, *con le seguenti:* 117 ore.

1. 233.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, *con le seguenti:* 116 ore.

1. 234.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, *con le seguenti:* 115 ore.

1. 235.

Matranga.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, *con le seguenti:* 114 ore.

1. 220.

Matranga.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, *con le seguenti:* 113 ore.

1. 221.

Matranga.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, *con le seguenti:* 112 ore.

1. 222.

Matranga.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, *con le seguenti:* 111 ore.

1. 223.

Matranga.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, *con le seguenti:* 110 ore.

1. 224.

Matranga.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, *con le seguenti:* 109 ore.

1. 225.

Matranga.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, *con le seguenti:* 108 ore.

1. 226.

Matranga.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, *con le seguenti:* 107 ore.

1. 227.

Matranga.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, *con le seguenti:* 106 ore.

1. 211.

Matranga.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, *con le seguenti:* 105 ore.

1. 212.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, *con le seguenti:* 104 ore.

1. 213.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore , *con le seguenti:* 103 ore

1. 214.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, *con le seguenti:* 102 ore

1. 215.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 100 ore, *con le seguenti:* 101 ore

1. 216.

Prestigiacomo, Matranga.

Sopprimere il comma 18.

1. 217.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 18, alinea, dopo le parole: legge 8 novembre 1991, n.381, *aggiungere le seguenti:* nonchè dalle associazioni riconosciute e non riconosciute.

Conseguentemente, sostituire le parole: dell'attività ordinaria delle cooperative medesime, *con le seguenti:* delle loro attività.

1. 218.

Matranga.

Al comma 18, sopprimere la lettera a).

1. 202.

Matranga.

Al comma 18, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) l'attività dei soggetti di cui sopra deve essere stata avviata da almeno due anni e quella delle cooperative deve inoltre essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n.381 del 1991.

1. 203.

Matranga.

Al comma 18, sopprimere la lettera b).

1. 204.

Matranga.

Al comma 18, sopprimere la lettera c).

1. 205.

Matranga.

Al comma 18, lettera c), *dopo le parole:* le cooperative sociali, *aggiungere le seguenti:* e le associazioni riconosciute e non riconosciute

1. 206.

Matranga.

Sopprimere il comma 19.

1. 208.

Matranga.

Al comma 19, primo periodo, sostituire la parola: tre, *con la seguente:* sei.

1. 209.

Matranga.

Al comma 19, primo periodo, sostituire la parola: tre *con la seguente:* cinque.

1. 210.

Matranga.

Al comma 19, primo periodo, sostituire la parola: tre *con la seguente:* quattro.

1. 196.

Prestigiacomo, Matranga.

Sopprimere il comma 20.

1. 197.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 20, primo periodo, dopo le parole: già approvati nel 1995 *aggiungere le seguenti:* e la cui attuazione abbia avuto inizio non oltre il 30 giugno 1996.

1. 198.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 20, secondo periodo, dopo le parole: fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del comma 2, *aggiungere le seguenti:* nonchè salvo quanto disposto all'articolo 1 comma 1, lettera *a)* bis.

1. 199.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 20, terzo periodo, sostituire le parole: non inferiore al 15 per cento *con le seguenti:* non inferiore al 25 per cento.

1. 6.

Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis*. Le commissioni regionali per l'impiego, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del comma 2, determinano oneri e priorità nell'assegnazione dei soggetti, tenendo conto in particolare del criterio del maggior bisogno, dell'età del soggetto, in riferimento alla maturazione del requisito di età, per il diritto alle pensioni, e delle professionalità acquisite nell'attuazione dei progetti.

1. 22.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Sopprimere il comma 21.

1. 200.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: del 40 per cento *con le seguenti:* del 50 per cento.

1. 201.

Matranga.

Sopprimere il comma 22.

1. 43.

Calderisi, Matranga.

Sopprimere il comma 23.

1. 44.

Calderisi, Matranga.

Al comma 23, primo periodo, sopprimere le parole: , anche sulla base degli elementi forniti dalle commissioni regionali per l'impiego e dall'INPS,

1. 7.

Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.

Al comma 23, primo periodo, sostituire la parola: semestralmente *con la seguente:* trimestralmente.

1. 45.

Calderisi, Matranga.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-*bis*. Ai fini dell'utilizzazione in lavori socialmente utili dei soggetti di cui all'articolo 2095 del codice civile, le disposizioni contenute nel presente decreto-legge vanno estese anche ai quadri, così come tali figure professionali sono identificate dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, e successive integrazioni e modificazioni.

1. 27 (ex 4. 10).

Matranga, Calderisi.

ART. 2

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2. 4.

Matranga, Prestigiacomo.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 5.

Matranga, Calderisi.

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole:* 12 miliardi *con le seguenti:* 15 miliardi.

2. 6.

Matranga, Prestigiacomo

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole:* 12 miliardi *con le seguenti:* 14 miliardi.

2. 10.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole:* 12 miliardi *con le seguenti:* 13 miliardi.

2. 11.

Calderisi, Matranga.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* a decorrere dal *con le seguenti:* per il.

2. 12.

Calderisi, Matranga.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente lettera:*

b-bis) a decorrere dal 1997 dovranno essere erogati a favore del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali gli stanziamenti comunitari previsti dalle norme comunitarie in materia. A partire dal 1997 il contributo statale è autorizzato in via sussidiaria.

2. 13.

Calderisi, Matranga, Prestigiacomo.

Al comma 2, dopo le parole: quanto a lire 13 miliardi, *sostituire le parole:* a decorrere dall'anno *con le seguenti:* per l'anno.

2. 14.

Prestigiacomo, Matranga, Calderisi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-*bis*. Ai contributi statali sussidiari di cui all'articolo 2, comma 1 lettera *b*-bis), a partire dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando a tal fine l'accantonamento che inerisce il Ministero del lavoro e della previdenza.

2. 15.

Prestigiacomo, Matranga, Calderisi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: due anni *con le seguenti:* un anno.

2. 16.

Calderisi, Matranga, Prestigiacomo.

Al comma 4, sopprimere le parole: senza oneri a carico dei lavoratori interessati.

2. 17.

Prestigiacomo, Matranga.

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

6. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme rivolte a prevedere la soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per il lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed il conseguente passaggio della gestione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

7. Le norme dovranno prevedere:

a) l'istituzione di un Fondo speciale presso l'INPS, gestito da un Comitato amministratore rappresentativo delle categorie interessate. Al Comitato spetteranno, relativamente ai lavoratori dello spettacolo, le competenze proprie del Comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti per il regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

b) la costituzione presso l'INPS di una gestione-stralcio, della durata di un anno, per garantire il passaggio delle strutture, del personale e delle attività dell'ENPALS, assicurando al tempo stesso la continuità degli adempimenti dell'Ente.

Conseguentemente al comma 8, ultimo periodo, le parole: L'ENPALS può stipulare *sono sostituite dalle seguenti:* Il Comitato amministratore di cui alla lettera *a)* del precedente comma può stipulare.

2. 2.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per le operazioni di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese dello spettacolo e dello sport l'ENPALS può stipulare accordi con la SIAE e l'UNIRE.

2. 1.

Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.

Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai fini delle operazioni di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali, l'ENPALS stipula accordi con la SIAE e l'UNIRE.

2. 41.

Calderisi, Matranga.

Al comma 9, sopprimere le parole: se eseguiti anteriormente alla data del 14 giugno 1995.

2. 19.

Calderisi, Matranga, Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 11.

2. 20.

Prestigiacomo, Matranga.

Sopprimere il comma 12.

2. 21.

Calderisi, Matranga, Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 13.

2. 22.

Calderisi, Matranga.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-*bis*. Con decorrenza dal 1° luglio 1997, l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), istituito dall'articolo

2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è soppresso e tutte le strutture, le funzioni e il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, con tempi e modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Conseguentemente:

al comma 14 sostituire le parole: è assicurato all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) *con le seguenti:* è assicurato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

al comma 15 sostituire le parole: da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA *con le seguenti:* da parte dell'INAIL e dell'INPS; *conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole:* sentiti l'INAIL e l'IPSEMA, *con le seguenti:* sentiti l'INAIL e l'INPS.

2. 3.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Sopprimere il comma 14.

2. 23.

Prestigiacomo, Matranga, Calderisi.

Sopprimere il comma 15.

2. 24.

Calderisi, Matranga, Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 16.

2. 25.

Calderisi, Matranga.

Sopprimere il comma 17.

2. 26.

Calderisi, Matranga, Prestigiacomo.

ART. 3

Sopprimerlo.

3. 1.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Sopprimere il comma 1.

3. 9.

Matranga, Calderisi, Prestigiacomo.

Al comma 1, dopo le parole: costituite dalla GEPI, *aggiungere la seguente:* anche

3. 6.

Matranga.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nei territori *fino a:* regolamento CEE n. 2081/93, *con le seguenti:* nelle aree di crisi o declino industriale di cui agli obiettivi 1, 2 e 5/b del Regolamento CEE n. 2081/93.

3. 2.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sino e non oltre, *con le seguenti:* fino al.

3. 11.

Matranga, Calderisi.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 maggio 1995 *con le seguenti:* 31 maggio 1996.

3. 12.

Matranga, Calderisi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole 31 maggio 1995 *con le seguenti:* 31 dicembre 1996.

3. 7.

Matranga.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da : e ferma restando l'iscrizione *sino alla fine del periodo.*

3. 8.

Matranga, Calderisi.

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: non si applica *con le seguenti:* si applica anche.

3. 14.

Matranga, Calderisi.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

3. 16.

Matranga, Calderisi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sei *con la seguente:* otto.

3. 17.

Matranga, Calderisi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sei *con la seguente:* nove.

3. 18.

Matranga, Calderisi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* dodici mesi.

3. 19.

Matranga, Prestigiacomo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento *con le seguenti:* 15 per cento.

3. 20.

Matranga, Prestigiacomo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento *con le seguenti:* 16 per cento.

3. 21.

Matranga, Prestigiacomo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento *con le seguenti:* 17 per cento.

3. 22.

Matranga, Prestigiacomo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 20 per cento *con la seguente:* 18 per cento.

3. 23.

Matranga, Prestigiacomo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 20 per cento *con la seguente:* 19 per cento.

3. 24.

Matranga, Prestigiacomo.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3. 15.

Matranga, Calderisi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: non opera *con le seguenti:* opera anche.

3. 25.

Matranga, Prestigiacomo.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

3. 26.

Matranga, Calderisi, Prestigiacomo.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 8 febbraio *con le seguenti:* 8 marzo.

3. 27.

Matranga, Calderisi.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 31 maggio 1995 *con le seguenti:* 31 maggio 1996.

3. 28.

Matranga, Calderisi.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 31 maggio *con le seguenti:* 30 giugno.

3. 29.

Matranga, Prestigiacomo, Calderisi.

Al comma 3, sostituire il comma 3 con il seguente: I trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui al presente decreto sono prorogati sino e non oltre il 31 marzo 1995, con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

3. 30.

Matranga, Prestigiacomo, Calderisi.

Al comma 3, sopprimere le parole da: esclusi *fino a:* decreto.

3. 60.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 3 sopprimere le parole: e non oltre.

3. 61.

Calderisi, Matranga.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 maggio 1995 *con le seguenti:* 31 maggio 1996.

3. 62.

Calderisi, Matranga.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 maggio *con le seguenti:* 30 giugno.

3. 63.

Calderisi, Matranga.

Al comma 4, sostituire le parole: L'articolo 1, commi 5 e 8 *con le seguenti:* Il presente decreto.

3. 64.

Calderisi, Matranga.

Al comma 4, sopprimere le parole da: fermo *fino a:* mobilità.

3. 65.

Calderisi, Matranga.

Al comma 4, aggiungere in fine, le seguenti parole: Il diritto alla corresponsione dei trattamenti straordinari ai lavoratori di cui ai commi 1 e 3 decade ove il lavoratore rifiuti l'utilizzazione nei lavori socialmente utili o in altre occupazioni.

3. 3.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

3. 52.

Prestigiacomo, Matranga, Calderisi.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: nei confronti *fino a:* ai sensi del comma 1.

3. 53.

Prestigiacomo, Matranga, Calderisi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 maggio 1995 *con le seguenti:* 31 maggio 1996.

3. 54.

Prestigiacomo, Matranga, Calderisi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 maggio 1995 *con le seguenti:* 30 ottobre 1995

3. 55.

Calderisi, Matranga.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 maggio 1995 *con le seguenti:* 31 luglio 1995

3. 56.

Calderisi, Matranga.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 maggio 1995 *con le seguenti:* 30 giugno 1995

3. 57.

Calderisi, Matranga.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: i cui trattamenti *fino a:* ai sensi del comma 1.

3. 58.

Matranga, Calderisi.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: ivi compresi quelli di cui al comma 1.

3. 59.

Calderisi, Matranga.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

3. 66.

Calderisi, Matranga.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: in deroga alla normativa vigente.

3. 44.

Calderisi, Matranga.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: anche.

3. 45.

Calderisi, Matranga.

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

3. 46.

Calderisi, Matranga.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: anche nei periodi *fino a:* professionale.

3. 47.

Calderisi, Matranga.

Al comma 6, sostituire in fine le parole: dodici mesi *con le seguenti:* diciotto mesi.

3. 48.

Calderisi, Matranga.

Al comma 6, sostituire la parola: dodici *con la seguente:* quattordici.

3. 49.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 6, sostituire la parola: dodici *con la seguente:* tredici.

3. 50.

Calderisi, Matranga.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. Il comma 5 non si applica a coloro che non partecipano alle attività di formazione e riqualificazione professionale.

3. 51.

Calderisi, Matranga.

Al comma 8, alinea, sopprimere le parole: con cadenza bimestrale.

3. 36.

Matranga, Prestigiacomo, Calderisi.

Al comma 8, alinea, sostituire la parola: bimestrale, *con la seguente:* mensile.

3. 37.

Calderisi, Matranga.

Al comma 8, alinea, sostituire la parola: bimestrale *con la seguente:* trimestrale.

3. 38.

Calderisi, Matranga.

Al comma 8, alinea, sopprimere le parole: a decorrere dalla data del 14 giugno 1995.

3. 39.

Prestigiacomo, Matranga, Calderisi.

Al comma 8, lettera a), *sopprimere le parole da:* ovvero *fino a:* esistenti.

3. 40.

Prestigiacomo, Matranga, Calderisi.

Al comma 8, lettera a), *sopprimere le parole:* in attività di servizio.

3. 41.

Prestigiacomo, Matranga, Calderisi.

Al comma 8, lettera a), *sopprimere le parole:* ovvero in iniziative di autoimpiego.

3. 42.

Calderisi, Matranga.

Al comma 8, lettera c), *sopprimere le parole:* formazione e.

3. 43.

Calderisi, Matranga.

Al comma 8, lettera c), *sopprimere le parole:* e riqualificazione professionale.

3. 90.

Calderisi, Matranga.

Al comma 9, sostituire le parole: 20 miliardi per il 1994 *con le seguenti:* 30 miliardi per il 1995.

3. 91.

Calderisi, Matranga.

Al comma 9, sostituire le parole: 43 miliardi per il 1995 *con le seguenti:* 53 miliardi per il 1996.

3. 92.

Calderisi, Matranga.

Sostituire il comma 10, con il seguente:

10. L'INSAR può utilizzare i fondi ad essa conferiti anche per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo.

3. 93.

Calderisi, Matranga.

Sopprimere il comma 11.

***3. 94.**

Calderisi, Matranga.

Sopprimere il comma 11.

***3. 4.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 11, sopprimere le parole da: in analogia *a:* GEPI.

3. 95.

Calderisi, Matranga.

Al comma 11, dopo le parole: società per azioni *aggiungere le seguenti:* ,coperative e tutte le altre società previste dal Codice civile.

3. 96.

Calderisi, Matranga.

Sopprimere il comma 12.

3. 97.

Calderisi, Matranga.

Al comma 12, sostituire le parole: 10 miliardi *con le seguenti:* 15 miliardi.

3. 75.

Calderisi, Matranga.

Al comma 12, sostituire le parole: 20 miliardi *con le seguenti:* 25 miliardi.

3. 76.

Calderisi, Matranga.

Al comma 12, dopo le parole: Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato *aggiungere le seguenti:* e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. 77.

Calderisi, Matranga.

Sopprimere il comma 13.

***3. 78.**

Calderisi, Matranga.

Sopprimere il comma 13.

***3. 5.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 13, sostituire le parole: 7 e 8 *con le seguenti:* 7, 8 e 9.

3. 79.

Prestigiacomo, Matranga.

Sopprimere il comma 14.

3. 80.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 14, sostituire la parola: 1996 *con la seguente:* 1997.

3. 81.

Prestigaicomo, Matranga.

ART. 4.

Al comma 2, sostituire le parole: al sussidio *con le seguenti:* al sostegno sociale.

4. 1.

Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.

Al comma 3, sostituire le parole da: nelle aree di cui al testo unico *fino a:* 20 luglio 1993 *con le seguenti:* nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5/b del Regolamento CEE n. 2081/93.

4. 3.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Sopprimere il comma 4.

4. 4.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 11, dopo le parole: o controllo anche consortile, *aggiungere le seguenti:* o che abbiano avuto la stessa committenza,.

4. 13.

Lamacchia.

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: possono essere *con la seguente:* saranno.

4. 2.

Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta *con le seguenti:* sessantaquattro.

4. 11.

Matranga, Calderisi.

Al comma 15, primo periodo, sostituire la parola: cinquanta *con la seguente:* sessanta.

4. 12.

Matranga, Calderisi.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1996 *con le seguenti:* 15 luglio 1996.

4. 42.

Calderisi, Matranga.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1996 *con le seguenti:* 15 agosto 1996.

4. 43.

Calderisi, Matranga.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1996 *con le seguenti:* 15 settembre 1996.

4. 44.

Calderisi, Matranga.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1996 *con le seguenti:* 1° ottobre 1996.

4. 45.

Calderisi, Matranga.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1996 *con le seguenti:* 15 ottobre 1996.

4. 46.

Calderisi, Matranga.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1996 *con le seguenti:* 20 ottobre 1996.

4. 47.

Calderisi, Matranga.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1996 *con le seguenti:* 1° novembre 1996.

4. 48.

Calderisi, Matranga.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1996 *con le seguenti:* 15 novembre 1996.

4. 49.

Calderisi, Matranga.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1996 *con le seguenti:* 1° dicembre 1996.

4. 36.

Calderisi, Matranga.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione è stabilita dal 15 aprile 1995 al 50 per cento.

4. 37.

Calderisi, Matranga.

Sostituire il comma 16, con il seguente:

16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione è stabilita dal 28 febbraio 1995 al 50 per cento.

4. 38.

Calderisi, Matranga.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione è stabilita dal 30 marzo 1995 al 45 per cento.

4. 39.

Calderisi, Matranga.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione è stabilita dal 30 marzo 1995 al 35 per cento.

4. 40

Calderisi, Matranga.

Sostituire il comma 16, con il seguente:

16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione è stabilita dal 20 gennaio 1995 al 35 per cento.

4. 41.

Calderisi, Matranga.

Al comma 17, sostituire le parole: 31 dicembre 1996 *con le seguenti:* 31 dicembre 1997.

4. 53.

Calderisi, Matranga.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 *con la seguente:* 1150 *e, in fine, la parola:* 1.100 *con la seguente:* 1.080.

4. 54.

Calderisi, Matranga.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 *con la seguente:* 1150 *e, in fine, la parola:* 1.100 *con la seguente:* 1.090.

4. 55.

Calderisi, Matranga.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 *con la seguente:* 1.180 *e, in fine, la parola:* 1.100 *con la seguente:* 1.020.

4. 56.

Calderisi, Matranga.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 *con la seguente:* 1.180 *e, in fine, la parola:* 1.100 *con la seguente:* 1.030.

4. 57.

Calderisi, Matranga.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 *con la seguente:* 1.400 *e, in fine, la parola:* 1.100 *con la seguente:* 1.020.

4. 59.

Calderisi, Matranga.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 *con la seguente:* 1400 *e, in fine, la parola:* 1.100 *con la seguente:* 1.030.

4. 60.

Calderisi, Matranga.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 *con la seguente:* 1.400 *e, in fine, la parola:* 1.100 *con la seguente:* 1.040.

4. 14

Calderisi, Matranga.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 *con la seguente:* 1400 *e, in fine, la parola:* 1.100 *con la seguente:* 1.090.

4. 15.

Calderisi, Matranga.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 *con la seguente:* 1.450 *e, in fine, la parola:* 1.100 *con la seguente:* 1.010.

4. 17.

Calderisi, Matranga.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 *con la seguente:* 1500 *e, in fine, la parola:* 1.100 *con la seguente:* 1.010.

4. 19.

Calderisi, Matranga.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 *con la seguente:* 1500 *e, in fine, la parola:* 1.100 *con la seguente:* 1.020.

4. 20.

Calderisi, Matranga.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 *con la seguente:* 1500 *e, in fine, la parola:* 1.100 *con la seguente:* 1.030.

4. 21.

Matranga.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 *con la seguente:* 1500 *e, in fine, la parola:* 1.100 *con la seguente:* 1.040.

4. 22.

Calderisi, Matranga.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 *con la seguente:* 1550 *e, in fine, la parola:* 1.100 *con la seguente:* 1.090.

4. 23.

Calderisi, Matranga.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 *con la seguente:* 1.700 *e, in fine, la parola:* 1.100 *con la seguente:* 1.030.

4. 24.

Calderisi, Matranga.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 *con la seguente:* 1.700 *e, in fine, la parola:* 1.100 *con la seguente:* 1.090.

4. 25.

Calderisi, Matranga.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 *con la seguente:* 1.700 *e, in fine, la parola:* 1.100 *con la seguente:* 1.095.

4. 26.

Calderisi, Matranga.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 *con la seguente:* 1.750 *e, in fine, la parola:* 1.100 *con la seguente:* 1.010.

4. 27.

Calderisi, Matranga.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 *con la seguente:* 1750 e, in fine, la parola: 1.100 *con la seguente:* 1.020.

4. 28.

Calderisi, Matranga.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800, *con la seguente:* 1.750 *e, in fine, la parola:* 1.100, *con la seguente:* 1.030.

4. 29.

Calderisi, Matranga.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 *con la seguente:* 1.750 *e, in fine, la parola:* 1.100 *con la seguente:* 1.050.

4. 30.

Calderisi, Matranga.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 *con la seguente:* 1.750 *e, in fine, la parola:* 1.100 *con la seguente:* 1.060.

4. 31.

Calderisi, Matranga.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800, *con la seguente:* 1.200.

4. 58.

Calderisi, Matranga.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 *con la seguente:* 1.400.

4. 16.

Calderisi, Matranga.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.800 *con la seguente:* 1.450.

4. 18.

Calderisi, Matranga.

Al comma 21, terzo periodo, sostituire le parole: quindici mesi *con le seguenti:* diciotto mesi. *Conseguentemente, all'ultimo periodo, dopo le parole:* della legge 13 luglio 1994, n.451 *aggiungere le seguenti:* , nonchè con le somme stabilite a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 4.

4. 35.

Calderisi, Matranga.

Al comma 23, secondo periodo, sostituire le parole: non comportano la riduzione o la revoca *con le seguenti:* comportano la revoca.

4. 5.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 23, sopprimere il terzo periodo.

4. 6.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 23, quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , che però non possono essere a nessun titolo ceduti a terzi per un periodo di dieci anni.

4. 7.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 23, sopprimere i periodi quinto, sesto e settimo.

4. 8.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

28-*bis.* All'articolo 7, comma 7 della legge 23 luglio 1991, n.223, è aggiunto il seguente periodo: "Ai lavoratori di cui al presente comma l'indennità di mobilità rimane pari al cento per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale".

28-*ter.* All'articolo 9, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.223, le parole: "i lavoratori di cui all'articolo 7, comma 6", sono sostituite dalle parole: "i lavoratori di cui all'articolo 7, commi 6 e 7".

28-*quater.* All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 28-*bis* e 28-*ter* si provvede a carico del capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. 61.

Calderisi, Matranga.

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

28-*bis.* Per i lavoratori collocati in mobilità in base alla procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n.223, iniziata in data precedente quella di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994, n.724, l'età pensionabile è quella prevista dalla normativa in vigore alla data di inizio della procedura di mobilità.

28-*ter.* All'articolo 1, comma 32, della legge 8 agosto 1995, dopo la lettera *b)*, sono aggiunte le seguenti:

"*b-bis)* per i lavoratori sospesi ai sensi dell'articolo 1 o 3 della legge 23 luglio 1991, n.223, in base alle procedure di cui all'articolo 13, comma 4, lettera *d)* della legge 23 dicembre 1994, n.724, per i quali alla fine del periodo di sospensione

non sia garantito il reimpiego e vengano licenziati ovvero vengano inseriti nelle liste di mobilità;

b-ter) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994".

28-*quater*. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 28-*bis* e 28-*ter* presente norma si provvede a carico del capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. 62.

Calderisi, Matranga.

Al comma 33, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Detti lavoratori debbono essere prioritariamente utilizzati in progetti di sfalcio dei prati non coltivati dai proprietari.

4. 9.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Sopprimere il comma 36.

4. 63.

Calderisi.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*. - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può altresì concedere, in deroga alla normativa vigente, il trattamento straordinario di integrazione salariale, con decorrenza non successiva al 31 dicembre 1996 e per la durata massima di dodici mesi, a beneficio di unità produttive diverse da quelle di cui all'articolo precedente, ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali il Governo abbia stipulato, prima del 31 dicembre 1996, un protocollo d'intesa o una intesa di programma sulla reindustrializzazione con le regioni ovvero le parti sociali."

4. 01.

Cappella.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ed artigiane *con le seguenti:* , artigiane e agricole.

5. 4.

Matranga, Calderisi.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

5. 6.

Calderisi, Matranga.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

5. 7.

Calderisi, Matranga.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: , anche in deroga all'articolo 1 della legge n. 537 del 26 settembre 1981 in tema di minimale contributivo INPS.

5. 2.

Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La deroga di cui al presente comma si applica anche ai limiti minimi di retribuzione giornaliera di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

5. 1.

Poli Bortone.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: È ammessa una sola variazione *con le seguenti:* Sono ammesse fino a undici variazioni.

5. 8.

Calderisi, Matranga.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: È ammessa una sola variazione *con le seguenti:* Sono ammesse fino a dieci variazioni.

5. 9.

Calderisi, Matranga.

Al comma 5, sostituire le parole: È ammessa una sola variazione *con le seguenti:* Sono ammesse fino a nove variazioni.

5. 10.

Calderisi, Matranga.

Al comma 5, sostituire le parole: È ammessa una sola variazione *con le seguenti:* Sono ammesse fino a otto variazioni.

5. 11.

Calderisi, Matranga.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: È ammessa una sola variazione *con le seguenti:* Sono ammesse quattro variazioni.

5. 12.

Calderisi, Matranga.

Al comma 6, dopo le parole: gli istituti previdenziali *aggiungere le seguenti:* e la regione competente territorialmente.

5. 13.

Calderisi, Matranga.

Al comma 6, dopo le parole: gli istituti previdenziali *aggiungere le seguenti:* e il comune competente territorialmente.

5. 14.

Calderisi, Matranga.

Al comma 6, dopo le parole: gli istituti previdenziali *aggiungere le seguenti:* e le agenzie regionali del lavoro.

5. 15.

Calderisi, Matranga.

Al comma 6, sostituire le parole: le commissioni eventualmente istituite *con le seguenti:* la commissione appositamente istituita.

5. 3.

Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.

ART. 6.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 60 per cento *con le seguenti:* 75 per cento.

6. 1.

Malavenda.

ART. 7.

Sopprimerlo.

*** 7. 24.**

Calderisi.

Sopprimerlo.

*** 7. 1.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Sopprimere il comma 1.

7. 25.

Calderisi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 1998 *con le seguenti:* 1° gennaio 1997.

7. 9.

Calderisi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 1998 *con le seguenti:*10 febbraio 1997.

7. 10.

Calderisi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 1998 *con le seguenti:*15 marzo 1997.

7. 11.

Calderisi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 1998 *con le seguenti:* 15 giugno 1997.

7. 17.

Calderisi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 1998 *con le seguenti:* 31 dicembre 1997.

*** 7. 13.**

Prestigiacomo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 1998 *con le seguenti:* 31 dicembre 1997.

*** 7. 2.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: a due anni *con le seguenti:* a sei mesi.

7. 4.

Matranga, Prestigiacomo

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: a due anni *con le seguenti:* ad un anno.

7. 15.

Prestigiacomo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: a due anni *con le seguenti:* a 18 mesi.

7. 16.

Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 2.

*** 7. 17.**

Prestigiacomo, Matranga.

Sopprimere il comma 2.

*** 7. 3.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a) *e* b).

7. 18.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

7. 19.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 2, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti parole:* risorse finanziarie reperite dal capitolo 1536 (spese di ufficio) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

7. 23.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 2, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti parole:* risorse finanziarie reperite dal capitolo 2509 (stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Arma dei carabinieri che presta servizio nell'interesse dell'Ispettorato del lavoro) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

7. 5.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 2, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti parole:* risorse finanziarie reperite dal capitolo 2498 (Spese, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Ispettorato del lavoro) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

7. 26.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7. 20.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 2, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: La rimanente quota del 20 per cento delle risorse suddette viene devoluta ad attività di difesa ambientale gestite dalla regione Sardegna.

7. 22.

Prestigiacomo, Matranga.

Sopprimere il comma 3.

7. 17.

Prestigiacomo, Matranga.

Sopprimere il comma 4.

7. 18.

Collavini, Matranga.

ART. 8.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di patronato e

8. 2.

Matranga, Calderisi.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

8. 14.

Calderisi, Matranga.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

8. 1.

Matranga, Calderisi.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole:* Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASARCO).

8. 6.

Calderisi, Matranga.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

8. 17.

Calderisi, Matranga.

Al comma 2, lettera c), *sopprimere le parole da:* Istituto di patronato *a:* (IPAS).

8. 8.

Calderisi, Matranga.

Al comma 2, lettera c), *sopprimere le parole da:* Servizio italiano assistenza *alla parola:* (SIAS).

8. 9.

Calderisi, Matranga.

Al comma 2, lettera c), *sopprimere le parole da:* Istituto di patronato e di assistenza *alla parola:* (FACI).

8. 10.

Calderisi, Matranga.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

8. 11.

Calderisi, Matranga.

Al comma 5, sostituire le parole da: In attesa di pervenire *sino a:* e di assistenza sociale *con le seguenti:* Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il governo dovrà presentare un disegno di legge di riordino della legislazione regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

8. 12.

Calderisi, Matranga.

Al comma 5, sostituire la parola: 0,10 per cento *con la seguente:* 0,20 per cento.

8. 13.

Calderisi, Matranga.

Al comma 5 sopprimere il terzo periodo.

8. 14.

Calderisi, Matranga.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

1. All'interno di uno stesso gruppo di imprese legate da rapporti di controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o comunque facenti capo anche per interposta persona allo stesso soggetto, è ammesso il distacco temporaneo di personale da una società ad un'altra per far fronte ad esigenze straordinarie di carattere formativo, organizzativo e produttivo. I nominativi dei lavoratori distaccati, la sede provvisoria di lavoro, il tipo di attività esercitata e la presumibile durata del distacco devono essere comunicati all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio ed alla sede INAIL presso la quale i lavoratori interessati rimangano assicurati.

8. 01.

Calderisi, Matranga.

ART. 9.

Sopprimere il comma 1.

9. 46.

Calderisi, Matranga.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 *con le seguenti:* 31 dicembre 1995 *e sostituire le parole:* 30 giugno 1995 *con le seguenti:* 31 ottobre 1995.

9. 76.

Prestigiacomo.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 *con le seguenti:* 31 dicembre 1995 *e sostituire le parole:* 30 giugno 1995 *con le seguenti:* 31 agosto 1995.

9. 77.

Prestigiacomo.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 *con le seguenti:* 30 dicembre 1995 *e sostituire le parole:* 30 giugno 1995 *con le seguenti:* 31 dicembre 1995.

9. 75.

Prestigiacomo.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 *con le seguenti:* 30 novembre 1995 *e sostituire le parole:* 30 giugno 1995 *con le seguenti:* 31 luglio 1995.

9. 78.

Prestigiacomo.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 *con le seguenti:* 31 ottobre 1995 *e sostituire le parole:* 30 giugno 1995 *con le seguenti:* 30 novembre 1995.

9. 79.

Prestigiacomo.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 *con le seguenti:* 31 ottobre 1995 *e sostituire le parole:* 30 giugno 1995 *con le seguenti:* 31 ottobre 1995.

9. 67.

Prestigiacomo.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 *con le seguenti:* 31 ottobre 1995 *e sostituire le parole:* 30 giugno 1995 *con le seguenti:* 30 settembre 1995.

9. 68.

Prestigiacomo.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 *con le seguenti:* 30 settembre 1995 *e sostituire le parole:* 30 giugno 1995 *con le seguenti:* 30 settembre 1995.

9. 69.

Prestigiacomo.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 *con le seguenti:* 31 agosto 1995 *e sostituire le parole:* 30 giugno 1995 *con le seguenti:* 31 agosto 1995.

9. 25.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 *con le seguenti:* 31 luglio 1995 *e sostituire le parole:* 30 giugno 1995 *con le seguenti:* 30 settembre 1995.

9. 23.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 *con le seguenti:* 31 luglio 1995 *e sostituire le parole:* 30 giugno 1995 *con le seguenti:* 31 luglio 1995.

9. 26.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 *con le seguenti:* 31 maggio 1995 *e sostituire le parole:* 30 giugno 1995 *con le seguenti:* 31 dicembre 1995.

9. 27.

Calderisi, Matranga, Prestigiacomo.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 *con le seguenti:* 31 maggio 1995 *e sostituire le parole:* 30 giugno 1995 *con le seguenti:* 30 settembre 1995.

9. 28.

Calderisi, Matranga, Prestigiacomo.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 *con le seguenti:* 30 aprile 1995 *e sostituire le parole:* 30 giugno 1995 *con le seguenti:* 31 dicembre 1995.

9. 29.

Calderisi, Matranga.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 *con le seguenti:* 30 aprile 1995 *e sostituire le parole:* 30 giugno 1995 *con le seguenti:* 30 novembre 1995.

9. 30.

Calderisi, Matranga.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 *con le seguenti:* 30 aprile 1995 *e sostituire le parole:* 30 giugno 1995 *con le seguenti:* 31 ottobre 1995.

9. 31.

Calderisi, Matranga.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 1995 *con le seguenti:* 30 aprile 1995 *e sostituire le parole:* 30 giugno 1995 *con le seguenti:* 30 settembre 1995.

9. 64.

Calderisi.

Sopprimere il comma 2.

9. 66.

Calderisi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ai regimi previdenziali obbligatori gestiti dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che hanno esercitato la facoltà prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare le disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 2 della citata legge n. 335 del 1995.

9. 24.

Prestigiacomo, Matranga.

Sopprimere il comma 3.

9. 7.

Prestigiacomo, Matranga.

Sopprimere il comma 4.

9. 8.

Calderisi, Matranga, Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 5.

9. 9.

Calderisi, Matranga.

Sopprimere il comma 6.

9. 10.

Calderisi, Matranga.

Sopprimere il comma 7.

9. 11.

Prestigiacomo, Matranga, Calderisi.

Sopprimere il comma 8.

9. 12.

Calderisi, Matranga.

Sopprimere il comma 9.

9. 13.

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 9, sopprimere le parole da: dei territori *fino a:* n. 218,

9. 5.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Sopprimere il comma 10.

9. 42.

Prestigiacomo, Matranga.

Sopprimere il comma 11.

9. 43.

Calderisi, Matranga, Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 12.

9. 44.

Matranga, Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 13.

9. 45.

Matranga, Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 14.

9. 46.

Matranga, Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 15.

9. 32.

Calderisi, Matranga.

Sopprimere il comma 16.

9. 11.

Calderisi, Matranga.

Sopprimere il comma 17.

9. 17.

Prestigiacomo, Matranga.

Sopprimere il comma 18.

9. 18.

Prestigiacomo, Matranga.

Sopprimere il comma 19.

9. 19.

Calderisi, Matranga.

Sopprimere il comma 20.

9. 20.

Calderisi, Matranga.

Sopprimere il comma 21.

*** 9. 21.**

Calderisi, Matranga.

Sopprimere il comma 21.

*** 9. 1.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 21.

***9. 4.**

Boghetta, Strambi.

Al comma 21, primo periodo, sopprimere le parole: fino alla data del 31 dicembre 1996.

9. 3.

Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.

Al comma 21, sopprimere l'ultimo periodo.

9. 2.

Malavenda.

Sopprimere il comma 22.

9. 22.

Calderisi, Matranga.

Sopprimere il comma 23.

9. 14.

Calderisi, Matranga, Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 24.

9. 15.

Prestigiacomo, Matranga.

ART. 9-*BIS*.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Agli operai agricoli assunti per un periodo massimo di 15 giorni è consentito il rapporto di lavoro *part-time*. Per tali lavoratori i trattamenti previdenziali sono regolati dall'articolo 2, commi da 26 a 32, della legge n. 335/1995.

9-*bis*. 1.

Michielon, Lembo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Contemporaneamente all'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare, via fax o a mezzo lettera raccomandata, alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo. È fatta eccezione per gli imprenditori singoli iscritti negli elenchi ex SCAU.

9-*bis*. 2.

Michielon, Lembo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Nel caso in cui i lavoratori assunti ai sensi del comma 1 risultino iscritti nelle liste di mobilità, la comunicazione di cui al precedente comma è trasmessa dalla sezione circoscrizionale per l'impiego alla competente sede dell'INPS.

2-*ter*. All'articolo 9, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lettera *d)* è abrogata.

9-*bis*. 3.

Michielon.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Qualora i soggetti beneficiari dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, di disoccupazione e di mobilità siano chiamati al lavoro ai sensi del comma 1 e rifiutino l'offerta, l'erogazione del trattamento è sospesa.

2-*ter*. È fatto obbligo ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici di cui al comma 1 informare del rifiuto i competenti organi di collocamento.

9-*bis*. 4.

Michielon.

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

15-*bis*. L'articolo 6 della legge 19 gennaio 1993, n. 25 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a ventiquattro, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

2. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

3. Il rapporto di apprendistato è ammesso per l'assunzione di giovani di età non superiore a ventiquattro anni in possesso di diplomi o di attestati di qualifica conseguiti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dopo lo svolgimento di corsi di durata inferiore a cinque anni. In tali casi la durata contrattuale dell'apprendistato viene ridotta di un periodo corrispondente alla durata dei corsi medesimi ».

15-*ter*. L'articolo 22 della legge 18 febbraio 1987, n. 56 è abrogato.

9. *bis*. 5.

Michielon, Paolo Colombo, Covre.

ART. 9-*ter*.

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: i datori di lavoro *aggiungere le seguenti:* , a decorrere dal 1° gennaio 1997.

***9-*ter*. 1.**

Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: i datori di lavoro *aggiungere le seguenti:* , a decorrere dal 1° gennaio 1997.

***9-ter. 5.**

Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

****9-*ter*. 2.**

Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

****9-*ter*. 6.**

Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole per un numero di giornate superiore a 1350 *con le seguenti:* per un numero di giornate superiore a 2700.

***9-*ter*. 9.**

Michielon.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: per un numero di giornate superiori a 1350 *con le seguenti:* per un numero di giornate superiori a 2700

***9-*ter*. 3.**

Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.

Al comma 1, al quarto periodo, sostituire le parole: per un numero di giornate superiori a 1350 *con le seguenti:* per un numero di giornate superiori a 2700

***9-*ter*. 7.**

Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora.

Al comma 3, sostituire il quinto periodo con il seguente: Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 è abrogato.

****9-*ter*. 4.**

Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.

Al comma 3, sostituire il quinto periodo con il seguente: Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 è abrogato.

****9-*ter*. 8.**

Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora.

Sopprimere il comma 6.

9-*ter*. 10.

Michielon.

*Dopo l'articolo 9-*ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 9-*ter* 1.

(Norme in materia di lavoro agricolo occasionale).

1. È considerato lavoro occasionale quello prestato per un periodo massimo di 15 giorni all'anno alle dipendenze di titolare di impresa agricola diretto coltivatore, privo di dipendenti assunti a tempo indeterminato, che, a fronte di un fabbisogno di manodopera eccedente le possibilità di reperimento nell'ambito del proprio nucleo familiare convivente o comunque fra i parenti affini entro il quarto grado, ricorra, per la raccolta di prodotti agricoli la cui maturazione e raccolta avviene in un limitato periodo di tempo, all'apporto di manodopera altrimenti non occupata.

2. I prodotti di cui al comma 1 si identificano in uva, olive e frutta raccolta da specie arboree.

3. I datori di lavoro agricolo devono reperire la manodopera di cui al comma 1 fra persone disoccupate aventi un minimo di esperienza.

4. Il datore di lavoro agricolo ha l'onere di stipulare preventivamente una polizza di responsabilità civile per le ipotesi di infortunio e morte secondo massimali individuati a livello regionale dall'INAIL e di trasmettere copia al suddetto Ente.

5. Sul premio calcolato dall'INAIL, è dovuto un contributo, nella misura del 10 per cento a favore della gestione di previdenza agricola dell'INPS. Detto contributo viene calcolato e versato dall'INAIL all'INPS contestualmente al premio dovuto all'INAIL.

6. Il datore di lavoro è esonerato da ogni altro adempimento nei confronti della pubblica amministrazione.

7. I datori di lavoro agricolo sono tenuti ad osservare le norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro e quanto stabilito in termini di regolamentazione degli orari di lavoro.

8. I datori di lavoro agricolo danno ai dipendenti un compenso sulla base di criteri stabiliti e concordati a livello provinciale con le organizzazioni di categoria.

9. L'INAIL è titolare del potere di vigilanza e controllo, con facoltà di esercitarlo direttamente o tramite funzionari di altri enti di diritto pubblico muniti di apposita delega.

10. Le sanzioni per il mancato rispetto di tale normativa sono comminate dall'Ente di controllo in misura tale da tener conto dei massimali previsti per la zona e del numero di addetti impiegati, con un minimo di lire 1.000.000 per ettaro o persona occupata.

11. L'applicazione di sanzioni da parte dell'INAIL fa decadere il datore di lavoro dal diritto di operare ai sensi del comma 1 per tutta la durata dell'annata agraria successiva a quella in cui è stata accertata l'infrazione.

9-*ter*. 01.

Michielon, Lembo.

ART. 9-*quater*.

Sopprimerlo.

9-*quater*. 13.

Michielon, Lembo.

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: i datori di lavoro agricolo *aggiungere le seguenti:* a decorrere dal 1° gennaio 1997.

***9-*quater*. 1.**

Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: i datori di lavoro agricolo *aggiungere le seguenti:* a decorrere dal 1° gennaio 1997.

***9-*quater*. 7.**

Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Il registro è rilasciato dall'INPS, *aggiungere le seguenti:* ovvero dai centri operativi dell'Istituto dislocati sul territorio provinciale.

9-*quater*. 14.

Michielon, Lembo.

Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 ottobre 1995 *con le seguenti:* entro il 31 ottobre 1996.

***9-*quater*. 2.**

Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.

Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 ottobre 1995 *con le seguenti:* entro il 31 ottobre 1996.

***9-*quater*. 8**

Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: Il primo esemplare *sino a:* dalla data di assunzione, *con le seguenti:* I primi due esemplari devono essere inviati entro cinque giorni, inclusi i festivi, all'INPS, il quale dovrà trasmettere tempestivamente alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura la relativa copia originale.

9-*quater*. 15.

Michielon, Lembo.

Al comma 4, al terzo periodo, sostituire le parole: il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione *con le seguenti:* il terzo consegnato al lavoratore entro cinque giorni dell'assunzione.

****9-*quater*. 3.**

Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.

Al comma 4, al terzo periodo, sostituire le parole: il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione *con le seguenti:* il terzo consegnato al lavoratore entro cinque giorni dell'assunzione.

****9-*quater*. 9.**

Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora.

Al comma 9, al secondo periodo, sostituire le parole da: Il primo esemplare *sino a:* dalla data di assunzione, *con le seguenti:* I primi due esemplari devono essere inviati entro cinque giorni, inclusi i festivi, all'INPS, il quale dovrà trasmettere tempestivamente alla sezione circoscrizio-

nale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura la relativa copia originale.

9-*quater*. 16.

Michielon, Lembo.

Al comma 9, al terzo periodo, sostituire le parole: il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione *con le seguenti:* il terzo consegnato al lavoratore entro cinque giorni dell'assunzione.

***9-*quater*. 4.**

Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.

Al comma 9, al terzo periodo, sostituire le parole: il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione *con le seguenti:* il terzo consegnato al lavoratore entro cinque giorni dell'assunzione.

***9-*quater*. 10.**

Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora.

Al comma 9, all'ultimo periodo, dopo le parole: nel registro di impresa *aggiungere le seguenti:* semplificato.

****9-*quater*. 5.**

Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.

Al comma 9, all'ultimo periodo, dopo le parole: nel registro di impresa *aggiungere le seguenti:* semplificato.

****9-*quater*. 11.**

Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora.

Al comma 11, secondo periodo sopprimere le parole: e alla sede INPS competenti per territorio.

9-***quater*. 17.**

Michielon, Lembo.

Al comma 12 sostituire il terzo periodo con il seguente: Il datore di lavoro deve tenere l'originale o copia del registro presso la sede aziendale

9-*quater*. 18.

Michielon, Lembo.

Al comma 13 sostituire le parole da: e alla sede INPS *sino a:* posto di lavoro, *con le seguenti:* Il datore di lavoro che esercita la predetta facoltà deve tenere copia del registro presso la sede aziendale.

9-*quater*. 19.

Michielon, Lembo.

Sopprimere il comma 16.

***9-*quater*. 6.**

Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.

Sopprimere il comma 16.

***9-*quater*. 12**

Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora.

ART. 9-*quinquies*.

Sopprimere i commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

9-*quinquies*. 1.

Michielon, Lembo.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. I lavoratori accertati ed iscritti con qualifica di piccolo colono o di compartecipazione familiare negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, punto 5, della legge 11 marzo 1970, n. 83, degli anni 1995 e precedenti, a seguito di rapporti di lavoro dichiarati alle sezioni circoscrizionali o locali della Manodopera

agricola, conservano il diritto all'iscrizione per i periodi accertati e le giornate accreditate.

9-*quinquies*. 2.

Mangiacavallo.

ART. 9-*sexies*.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: A tal fine Inps e Inail stipulano apposita convenzione riguardante:

1) le modalità di accertamento e riscossione dei contributi e premi;

2) l'informativa che l'Inps deve fornire all'Inail;

3) le verifiche ispettive;

4) l'accertamento delle condizioni per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli;

5) la realizzazione di banche dati ed i collegati adempimenti in materia di modulistica.

9-sexies. 3.

Duilio.

Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

3. Per effetto della soppressione dello SCAU, il Comitato di gestione del Fondo coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso l'INPS:

a) decide in unico grado i ricorsi avverso i provvedimenti in materia di accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti e per i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni, nonché avverso i provvedimenti concernenti l'accertamento, la mancata iscrizione e la contribuzione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, previsti dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;

b) decide in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali per la manodopera agricola, in materia di accertamento e mancata iscrizione degli operai agricoli, compartecipanti familiari e piccoli coloni di cui al comma 2 dell'articolo 11 del citato decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;

c) formula pareri in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di manodopera per le attività agricole;

d) esercita attività consultiva nei confronti del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'INPS in materia di previdenza agricola;

e) esprime pareri sui ricorsi la cui decisione è attribuita al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente comma, la gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso l'INPS deve essere sufficientemente informatizzata, in particolare al fine di:

a) valutare l'estensione e le tipologie di tutte le aziende agricole;

b) rilevare in tempo reale le presenze per l'accertamento delle cinquantuno giornate lavorative.

9-*sexies*. 5.

Michielon.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati di cui al comma 1. La Commissione è composta dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali.

9-*sexies*. 6.

Michielon.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: apposite strutture centrali *aggiungere le seguenti:* di livello di direzione generale.

***9-sexies. 1.**
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: apposite strutture centrali *aggiungere le seguenti:* di livello di direzione generale.

***9-sexies. 4.**
Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora.

Aggiungere in fine il seguente comma:

8-*bis*. È istituita, quale struttura dell'Inps, un'apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzando, in ogni caso, un'economia di spesa per il bilancio dell'Istituto.

****9-sexies. 2.**
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.

Aggiungere in fine il seguente comma:

8-*bis*. È istituita, quale struttura dell'Inps, un'apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzando, in ogni caso, un'economia di spesa per il bilancio dell'Istituto.

****9. sexies. 7.**
Santori, De Ghislanzoni, Scarpa Bonazza.

Dopo l'articolo 9-sexies *aggiungere il seguente:*

ART. 9-*sexies* 1.

1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

d-bis) imprese, singole ed associate che svolgono lavori di sistemazione o manutenzione agraria, forestale e di verde pubblico o privato.

***9-sexies. 01.**
Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.

Dopo l'articolo 9-sexies *aggiungere il seguente:*

ART. 9-sexies 1.

(Imprese del verde).

1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

d-*bis)* imprese, singole od associate, che svolgono lavori di sistemazione o manutenzione agraria, forestale e di verde pubblico o privato.

***9-sexies. 06.**
Sartori, de Ghislanzoni, Scarpa Bonazza.

*Dopo l'articolo 9-*sexies *aggiungere il seguente:*

ART. 9-*sexies* 1.

1. All'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che alla data del 1° luglio 1990 hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età se uomini ed il quarantesimo anno di età se donne.

1-*ter*. I soggetti che alla data del 1° luglio 1990 hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età se uomini ed il quarantesimo anno di età se donne e che si sono iscritti negli elenchi degli imprenditori agricoli a titolo principale, tenuto dal soppresso SCAU, hanno la facoltà di rimanere iscritti a tutti gli effetti e di percepire le relative prestazioni.

1-*quater*. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233 dev'essere interpretato nel senso che le disposizioni di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sono estese anche ai coadiuvanti dell'imprenditore agricolo a titolo principale che, pur non essendo titolari d'impresa, collaborino con il conduttore da almeno tre anni.

****9-*sexies*. 02.**

Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.

*Dopo l'articolo 9-*sexies *aggiungere il seguente:*

ART. 9-*sexies* 1.

1. All'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che alla data del 1° luglio 1990 hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età se uomini ed il quarantesimo anno di età se donne.

1-*ter*. I soggetti che alla data del 1° luglio 1990 hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età se uomini ed il quarantesimo anno di età se donne e che si sono iscritti negli elenchi degli imprenditori agricoli a titolo principale, tenuto dal soppresso SCAU, hanno la facoltà di rimanere iscritti a tutti gli effetti e di percepire le relative prestazioni.

1-*quater*. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233 dev'essere interpretato nel senso che le disposizioni di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sono estese anche ai coadiuvanti dell'imprenditore agricolo a titolo principale che, pur non essendo titolari d'impresa, collaborino con il conduttore da almeno tre anni.

****9-*sexies*. 05.**

Santori, De Ghislanzoni, Scarpa Bonazza.

Dopo l'articolo 9 sexies *aggiungere il seguente:*

ART. 9-*sexies* 1

1. I termini del 1° ottobre 1994, 1° ottobre 1995 e 1° ottobre 1996 previsti ai commi 27 e 28 dell'articolo 11 della legge 1993, n. 537 sono differiti, rispettivamente, al 1° ottobre 1996, 1° ottobre 1997 e 1° ottobre 1998.

2. All'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

c) equiparazione dell'aliquota dei contributi agricoli unificati alla media di quanto corrisposto dalle aziende agricole dell'Unione europea.

9-*sexies*. 03.

Pampo, Polizzi, Colucci, Cardiello, Proietti, Tringali, Tatarella.

Dopo l'articolo 9-sexies *aggiungere il seguente:*

ART. 9

(Differimento termini).

1. I termini del 1° ottobre 1994, 1° ottobre 1995 e 1° ottobre 1996 previsti ai commi 27 e 28 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 sono differiti, rispettivamente, al 1° ottobre 1996, al 1° ottobre 1997 e al 1° ottobre 1998.

9-*sexies*. 07.
Santori, De Ghislanzoni, Scarpa Bonazza.

Dopo l'articolo 9-sexies *aggiungere il seguente:*

ART. 9

(Previdenza in agricoltura).

1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, la lettera *c)* del comma 24 è sostituita dalla seguente:

c) equiparazione dell'aliquota dei contributi agricoli unificati alla media di quanto corrisposto dalle aziende agricole dell'Unione Europea.

9-*sexies*. 08.
Santori, De Ghislanzoni, Scarpa Bonazza.

ART. 9-*septies*

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola non

9-*septies*. 1.
Pampo, Polizzi, Tatarella, Colucci, Tringali, Cardiello, Proietti.

Al comma 4, lettera a), *sostituire le parole:* trenta milioni *con le seguenti* cinquanta milioni.

Conseguentemente, alla lettera b), *sostituire le parole* venti milioni *con le seguenti,* trenta milioni.

9-*septies*. 2.
Pampo, Tatarella, Polizzi, Colucci, Tringali, Cardiello, Proietti.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Qualora i progetti di cui al comma 1 non vadano a buon fine entro tre anni dal loro avvio, le attrezzature di cui alla lettera a) del precedente comma dovranno essere restituite alla Società per l'imprenditorialità giovanile SpA, la quale potrà concedere le attrezzature rese a nuovi soggetti.

9-*septies*. 4.
Michielon.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole cinquanta miliardi *con le seguenti:* cento miliardi.

9-*septies*. 3.
Pampo, Tatarella, Colucci, Tringali, Polizzi, Proietti, Cardiello.

ART. 9-*octies*

Al comma 1, al capoverso 3, dopo le parole: datori di lavoro *aggiungere le seguenti:* da enti di formazione.

9-*octies*. 1.
Pampo, Tatarella, Colucci, Tringali, Polizzi, Proietti, Cardiello.

ART. 9-*novies*

Dopo l'articolo 9-*novies* aggiungere il seguente:

ART. 9-*novies* 1

1. I lavoratori frontalieri italiani in Svizzera divenuti disoccupati a seguito di cessazione, non a loro imputabile, del rapporto di lavoro, hanno diritto ad un trattamento speciale di disoccupazione per un durata massima di trecentosessanta giorni, comprensivi delle domeniche e degli altri giorni festivi, il cui importo giornaliero è stabilito per ciascun anno dal consiglio di amministrazione dell'Inps.

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilito in percentuale, nella misura massima del cinquanta per cento, sul salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia ed infortunio, con l'esclusione degli assegni familiari percepiti in Svizzera nell'anno precedente lo stato di disoccupazione.

***9-novies*. 01.**

Michielon, Paolo Colombo, Frigerio, Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che l'Ente poste italiane continua erroneamente ad utilizzare, in misura abnorme, personale a tempo determinato, anche dopo la modifica della natura contrattuale del rapporto di lavoro, da pubblico a privatistico, conseguentemente al mutamento della struttura giuridica dell'ente;

considerato che, in base a questa situazione, tutti i lavoratori precari dell'Ente poste italiane hanno maturato il diritto all'assunzione;

considerato che il Governo, con l'articolo 9, comma 21, interviene retroattivamente onde impedire l'assunzione di un'entità di personale superiore alle effettive esigenze dell'Ente, al fine di evitare ulteriori ingiustizie;

impegna il Governo:

a garantire comunque l'assunzione di quanti hanno proposto e vinto ricorso in prima istanza o inoltrato ricorso prima dell'emanazione del decreto 404 del 1996.

(9/2698/1)

« Boghetta, Strambi ».

La Camera,

premesso che:

la conversione in legge del decreto n. 510 del 10 ottobre 1996 recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale costituisce un atto significativo in quanto consente la traduzione in legge di importanti disposizioni previste all'interno di decreti più volte reiterati e che rivestono caratteristiche di urgenza;

con la conversione in legge del decreto n. 510 si provvede tra l'altro a definire le norme in materia di integrazione salariale ed a stabilire uno stanziamento per la proroga di tre mesi dei trattamenti in scadenza;

per un errore di natura tecnica il testo all'esame contiene, per quanto riguarda la proroga dell'integrazione salariale, il riferimento alla durata massima di dodici mesi, anziché, come riportato nel decreto originario, alla durata massima di quindici mesi (terzo periodo del comma 21 dell'articolo 4) e qualora tale errore non venisse corretto si renderebbe vana la norma destinata alla proroga dei trattamenti in scadenza ed inutile lo stanziamento definito per la copertura finanziaria;

il decreto in esame contiene inoltre una significativa disposizione che consente la costituzione di società miste con gli Enti locali e con i Ministeri per l'attivazione di progetti di lavori socialmente utili;

tuttavia non è previsto, nell'ambito dello stanziamento previsto dallo stato di previsione del Ministero dei beni culturali e ambientali, l'utilizzo di una quota per la realizzazione dei progetti di lavori socialmente utili attraverso la costituzione di società miste, pur essendo in corso presso tale Ministero progetti in grado di assumere queste caratteristiche;

inoltre nella unificazione dei decreti n. 510 e n. 511 non sono state inserite alcune norme originariamente contenute nel decreto legge n. 511 ovvero l'articolo 7 (tirocini formativi e di orientamento), l'articolo 10 (incentivi al reimpiego di

personale con qualifica dirigenziale e a sostegno alla piccola impresa), l'articolo 11 (modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49) e l'articolo 12 (piccola società cooperativa) —:

impegna il Governo

ad inserire nell'ambito di prossimi provvedimenti all'esame del Parlamento disposizioni volte alla correzione del terzo periodo dell'articolo 4, comma 21 del decreto- legge 1° ottobre 1996, n. 510 sostituendo le parole: « dodici mesi » con le parole: « quindici mesi »;

a prevedere altresì l'inserimento di una norma volta a destinare parte dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali ed ambientali al finanziamento dei progetti, promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili attraverso la costituzione di società miste;

ad individuare nell'ambito dei provvedimenti di prossima emanazione l'inserimento delle norme del decreto n. 51 non inserite nel testo di conversione del provvedimento in esame;

a prevedere altresì in riferimento al comma 11 dell'articolo 4 del provvedimento in esame, l'inserimento tra le tipologie d'impresa quelle imprese dello stesso settore di attività che « abbiano avuto la stessa committenza ».

(9/2698/2)

« Cordoni, Strambi, Lamacchia, Gardiol, Delbono ».

La Camera,

rilevato che:

l'INPS provinciale, in occasione di accertamenti ispettivi risalenti all'anno 1983, ebbe ad ingiungere, agli istituti: « La Provvidenza » di Busto Arsizio (VA), « Centro Residenziale per Anziani *Menotti Bassani* » di Laveno Mombello (VA), « Casa di riposo *Molina* » di Varese, il versamento dei contributi TBC sulla base della interpretazione di una normativa applicabile esclusivamente, secondo dottrina e prassi, agli enti ospedalieri appartenenti al sistema « sanitario » e non al « socio assistenziale »;

l'articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827 testualmente recita: « non sono soggetti all'assicurazione per la tubercolosi gli operai, agenti e impiegati delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dell'Amministrazione della Real Casa, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza purché ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza »;

successivamente, tale principio esonerativo è stato rimosso dalla legge 1° luglio 1955 n. 552, ai sensi della quale l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è stata estesa a tutto il personale di qualsiasi categoria, sanitario, amministrativo e salariato, che presta la sua opera presso sanatori, ospedali civili e psichiatrici, cliniche, consorzi antitubercolari ed ogni altra istituzione pubblica sanitaria;

tale fonte normativa va letta in correlazione con il regio decreto-legge 30 settembre 1938 n. 1631 dal titolo: « Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali »;

l'equiparazione alle infermerie, intese come presidi sanitari, non è rispondente con la forma giuridica dei succitati istituti e con le loro finalità istituzionali, che non sono sanitarie bensì assistenziali;

il legislatore, raccogliendo le numerose e fondate istanze inoltrate al riguardo, ha ritenuto opportuno intervenire nella materia inserendo nella legge di riforma del sistema pensionistico (legge n. 335/95) una norma intesa a definire l'intera vicenda;

infatti, l'articolo 3, comma 28, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, ha stabilito che « a far data dal 1° gennaio 1996 sono soggette all'assicurazione di cui trattasi le sole IPAB o loro reparti convenzionati con

il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria », con ciò chiarendo implicitamente l'insussistenza di tale obbligo per la generalità delle case di riposo per i periodi anteriori;

tale intento e reso palese dalle espressioni usate « competendo soltanto ad esse la qualifica di Istituzione Sanitaria », motivabile nei contesto in discussione, solo con lo scopo di determinare la qualificazione della istituzione sanitaria, rilevante ai fini della tutela assicurativa;

tale enfatica esplicazione, altrimenti inspiegabile, non può non riverberarsi anche sul passato, conferendo allo « *ius superveniens* » i tratti della norma interpretativa o munita, comunque, di efficacia retroattiva;

considerato che:

una diversa interpretazione da parte dell'INPS comporterebbe contenziosi ed eventuali esborsi che metterebbero in gravissimo dissesto i relativi bilanci e comprometterebbero la funzionalità gestionale per il raggiungimento di scopi istituzionali a così elevato valore sociale ed economico, oltre che generare una negativa risonanza sulla pubblica opinione;

impegna il Governo:

ad intervenire sulla questione relativa all'assoggettamento all'assicurazione per la tubercolosi del personale dipendente dalle IPAB al fine di risolvere definitivamente questa delicata controversia.

(9/2698/3)

« Michielon ».

La Camera

considerate le gravi condizioni di difficoltà concorrenziali delle aziende agricole italiane, specie in ambito comunitario;

impegna il Governo:

ad operare per uniformare il peso dei contributi agricoli unificati a quelli che si registrano in media a carico delle aziende agricole dei paesi dell'Unione Europea;

a definire le norme del collocamento agricolo semplificandone le procedure ed eliminando gli eventuali ostacoli burocratici;

ad istituire all'interno dell'INPS un'apposita direzione centrale agricola con conseguente articolazione;

a prevedere un disegno di legge per la revisione della disciplina dei rapporti di lavoro agricolo introducendo il rapporto di lavoro a tempo parziale o altri rapporti di lavoro di tipo flessibile;

a rivedere i metodi per gli accertamenti induttivi ed ogni altro parametro astratto relativo a controlli ed accertamenti.

(9/2698/4)

« Santori, Scarpa Bonazza Buora, Prestigiacomo, Matranga, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Amato, Dell'Utri, Giudice, Piva, Scaltritti, Cuccu, Pagliuca ».

La Camera,

considerata l'eccessiva rigidità della normativa in materia di lavoro nel nostro Paese, che rappresenta un elemento di debolezza per le imprese nei confronti della concorrenza internazionale ed un ostacolo obiettivo alla crescita dell'occupazione,

impegna il Governo:

a ripristinare la piena agibilità dell'assunzione diretta dei lavoratori da parte dei datori di lavoro, come è avvenuto negli ultimi due anni;

a ripristinare la disciplina dei tirocinii formativi, evitando tra l'altro, che le convenzioni in essere siano verificate.

(9/2698/5)

« Prestigiacomo ».

La Camera,

visto che l'estrema complessità e rigidità della normativa in campo lavoristico rappresenta un ostacolo obiettivo alla crescita dell'occupazione;

considerato che è indispensabile arrivare a un testo unico sul mercato del lavoro, snello e facilmente intellegibile, in grado di recepire le innovazioni e le flessibilità indispensabili per creare le condizioni, unitamente ad una riduzione degli oneri previdenziali, per una ripresa dello sviluppo e dell'occupazione,

impegna il Governo:

a definire e presentare al più presto un disegno di legge complessivo per il riordino della normativa lavoristica caratterizzato da chiarezza e semplificazione, che dovrà contemplare:

a) l'abolizione del monopolio pubblico del collocamento e dei servizi per l'impiego;

b) la liberalizzazione entro regole generali, dei rapporti di lavoro diversi dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quali:

1) contratto di lavoro a tempo determinato;

2) contratto di lavoro a tempo parziale;

3) contratto di inserimento per i giovani;

4) contratto di lavoro interinale

c) Equiparazione della normativa in materia di impiego pubblico e privato da applicarsi in un arco temporale definito.

(9/2698/6)

« Taradash, Prestigiacomo ».

La Camera,

considerato il carattere prevalentemente assistenziale del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 che configura una serie di interventi diretti soprattutto a difendere redditi e posti di lavoro senza reali prospettive piuttosto che a creare nuove occasioni di sviluppo e di lavoro;

impegna il Governo:

a) a trasferire risorse da interventi prevalentemente assistenziali a difesa di aziende fuori mercato ad interventi positivi diretti a determinare le condizioni per la creazione di nuovi posti di lavoro o di occasioni di lavoro, rafforzando ad esempio strumenti quali « la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del mezzogiorno » (di cui all'articolo 9-*septies*);

b) a determinare le condizioni per la piena utilizzazione dei fondi comunitari per le aree svantaggiate, oggi scandalosamente sottoutilizzati, introducendo nuovi strumenti operativi diretti a porre rimedio alle inefficienze attuali, quale ad esempio una specifica *authority* che rappresenti un punto di riferimento per l'azione del nostro Paese in tale fondamentale campo;

c) ad indirizzare la spesa in opere pubbliche, alla riduzione dello svantaggio che alcune aree del paese, specie del mezzogiorno hanno rispetto al resto del territorio nazionale nel campo delle infrastrutture pubbliche, ciò anche al fine di determinare le condizioni per la nascita e lo sviluppo di nuove iniziative economiche;

d) a privilegiare nel campo della promozione dello sviluppo e dell'occupazione le logiche di mercato che sono le sole che possono creare posti di lavoro reali e non sovvenzionati e possono consentire di essere protagonisti e non comprimari del processo di integrazione economica europea.

(9/2698/7)

« Matranga, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Gazzara, Prestigiacomo, Santori, Taborelli, Tortoli ».

La Camera,

premesso che,

nel nostro paese esistono delle situazioni di particolare emergenza sociale nelle aree di crisi di cui agli obiettivi 1 e 2;

impegna il Governo:

ad inserire nell'ambito dei prossimi provvedimenti all'esame del Parlamento una disposizione normativa che permetta sino al 31 dicembre 1996 la possibilità di presentare le domande di ammissione alla cassa integrazione sulla base di quanto già previsto all'articolo 4, comma 21 del presente testo.

(9/2698/8)

« Cappella ».

Considerato che la liquidazione dell'Ilva, che sancisce la fine dell'intervento pubblico nella siderurgia, lascia alcuni problemi occupazionali nelle zone già sede di stabilimenti;

rilevato in particolare che la privatizzazione della Cogne di Aosta, con la fine della vecchia gestione pubblica, avvierà alla mobilità a fine anno più di un centinaio di dipendenti;

ricordato che la Regione Valle d'Aosta è impegnata con propri fondi nella ricerca di soluzioni occupazionali attraverso piani di reindustrializzazione anche con la bonifica dell'area Cogne ad Aosta

impegna il Governo

ad avviare presso la *task force* per l'occupazione della Presidenza del Consiglio, con l'apporto del Ministero del lavoro e la partecipazione della Regione Valle d'Aosta, dell'Ilva e dei sindacati, un apposito tavolo di trattativa che faccia il punto sulla privatizzazione della Cogne, sull'erogazione dei fondi statali stanziati, sui problemi di accesso agli ammortizzatori sociali (quali mobilità e prepensionamenti), sulla necessità di un coinvolgimento dello Stato nell'azione di riassorbimento dei lavoratori in mobilità e sulle azioni necessarie per la bonifica nell'area ex Cogne.

(9/2698/10)

« Caveri ».

La Camera dei deputati,

in riferimento alla nuova disciplina di versamento dei contributi SCAU all'INPS, all'INAIL così come prevista dal disegno di legge n. 510,

impegna il Governo

nell'ambito del principio generale di buona amministrazione, ad adottare tutte le iniziative affinché i versamenti all'INPS vengano gestiti tra INPS medesimo e INAIL, in modo da non produrre disagi per l'utenza.

(9/2698/11)

« Duilio ».

La Camera,

considerato lo stato di crisi che attanaglia le aziende agricole, molte delle quali di modesta entità, costrette a sopportare costi di produzione eccessivi e poco concorrenziali;

rilevato che tali costi sono anche determinati dall'eccessivo costo del lavoro e degli oneri previdenziali al di sopra della media europea;

visto che l'attività di tali aziende è appesantita, sia dal punto di vista finanziario che burocratico, dalle norme sul collocamento agricolo, sulla denuncia aziendale, sui piani colturali, sul registro di imprese, sui valori medi di impiego di mano d'opera;

impegna il Governo

a semplificare le procedure sulla denuncia aziendale e sul registro di impresa, introducendo anche elementi pri-

vatistici e di flessibilità sul collocamento agricolo;

a riformare il settore previdenziale in agricoltura che non deve essere caricato di oneri sociali ed assistenziali impropri, ma che deve garantire gli effettivi addetti al comparto agricolo, allineando altresì il costo degli oneri previdenziali a quelli degli altri paesi europei.

(9/2698/12)

« Caruso, Pampo, Poli Bortone, Bono ».

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

Missioni valevoli nella seduta del 27 novembre 1996.

Berlinguer, Bordon, Burlando, Calzolaio, Dini, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Sergio Fumagalli, Leccese, Maccanico, Mattioli, Pennacchi, Prodi, Vigneri, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzavara, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Frigerio, Sergio Fumagalli, Lavagnini, Leccese, Maccanico, Mattioli, Morselli, Occhetto, Pennacchi, Pezzoni, Pozza Tasca, Prodi, Ricciotti, Rivolta, Romano Carratelli, Ruzzante, Sinisi, Soriero, Spini, Tassone, Vigneri, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 26 novembre 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MAMMOLA: « Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di veicoli eccezionali e di trasporti in condizioni di eccezionalità » (2757);

SCALIA e GALLETTI: « Modifiche agli articoli 7 e 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernenti l'utilizzazione di sistemi telematici di controllo delle zone a traffico limitato e la violazione delle disposizioni in materia di insegne pubblicitarie » (2758);

ANGHINONI ed altri: « Norme per garantire l'autonomia finanziaria degli enti locali » (2764);

CIAPUSCI ed altri: « Norme sull'insegnamento della storia locale nella scuola dell'obbligo » (2765);

BACCINI: « Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, in materia di previdenza integrativa privata » (2766);

GIULIANO ed altri: « Modifica dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente i tramutamenti successivi dei magistrati » (2767);

CIANI ed altri: « Norme per la tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori » (2768);

CORDONI: « Delega al Governo per l'emanazione di norme che prevedano la confluenza del Fondo di previdenza per i lavoratori del settore elettrico nell'assicurazione generale obbligatoria » (2769);

BERGAMO: « Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di deposito del ricorso alla commissione tributaria a mezzo del servizio postale » (2770);

BERGAMO: « Modifica al comma 149 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre

1995, n. 549, in materia di esenzione dal pagamento della soprattassa per le autovetture e gli autoveicoli diesel » (2771).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

In data 26 novembre 1996 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:

COSTA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle retribuzioni corrisposte al personale del settore pubblico allargato » (doc. XXII, n. 27).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di una proposta di legge di iniziativa regionale.

In data 26 novembre 1996 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale delle Marche:

« Sostituzione dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico. Disciplina dell'obiezione in vita al prelievo e norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino » (2759).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

In data 26 novembre 1996 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro dell'ambiente:

« Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene » (2760);

dal ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport:

« Disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva » (2761);

dal ministro dei lavori pubblici:

« Norme per la semplificazione delle procedure in materia urbanistica » (2762).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Senato.

In data 26 novembre 1996 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 1409. – « Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali » *(approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla II Commissione permanente del Senato)* (1580-B);

S. 1582. – « Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali » *(approvato dalla III Commissione permanente del Senato)* (2763).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali);

S. 895. – « Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei ser-

vizi nell'anno 1996» *(approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (2746) *Parere delle Commissioni II (*ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XI e XIII;*

alla II Commissione (Giustizia):

ERRIGO: «Disciplina dell'attività professionale per l'individuazione dei beni immobili in occasione di trasferimenti» (1712) *Parere delle Commissioni I, VI e VIII;*

GASPARRI e NERI: «Disciplina della professione di investigatore privato» (1909) *Parere delle Commissioni I, III, V, VII, X e XIV;*

BUTTI ed altri: «Norme sul lavoro dei detenuti condannati con sentenza definitiva« (2062) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XI e XII;*

alla III Commissione (Esteri):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996» (2620) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995» (2675) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X e XI;*

alla V Commissione (Bilancio):

ERRIGO: «Rifinanziamento della legge 29 novembre 1990, n. 380, recante interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto» (1713) *Parere delle Commissioni I e IX;*

alla VI Commissione (Finanze):

BUTTI ed altri: «Norme per la razionalizzazione della imposizione fiscale sulla casa» (1766) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e X;*

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: «Norme di semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali» (2240) *Parere delle Commissioni I, V, X, XIII e XIV;*

alla VII Commissione (Cultura):

PAISSAN ed altri: «Modifica all'articolo 3 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di concentrazioni di proprietà in ambito regionale nel settore dei giornali quotidiani» (1441) *Parere della I Commissione;*

SBARBATI: «Modifica dell'articolo 307 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e istituzione del ruolo dei coordinatori di educazione fisica e sportiva» (1582) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

TERZI ed altri: «Introduzione dell'insegnamento della stenografia, classe di concorso 75-A, in alcune facoltà o istituti universitari» (1678) *Parere delle Commissioni I e V;*

ALOI ed altri: «Norme per la valorizzazione dell'opera di Corrado Alvaro» (1790) *Parere delle Commissioni I e V;*

GRAMAZIO: «Norme per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea» (2251) *Parere delle Commissioni I, IV, V e IX;*

alla X Commissione (Attività produttive):

GERARDINI: «Istituzione del registro dei gestori degli apparecchi automatici da trattenimento e da gioco di abilità a premio» (1887) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento) e V;*

alla XI Commissione (Lavoro):

BRUNALE ed altri: «Riordino della disciplina del lavoro a domicilio» (1839) *Parere delle Commissioni I e V;*

NAPOLI: «Norme per l'immissione nei ruoli dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dell'Accademia

nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica » (1882) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

alla XIII Commissione (Agricoltura):

POLI BORTONE ed altri: « Norme per consentire interventi della RIBS Spa in favore del Mezzogiorno per il miglioramento del reddito e lo sviluppo dell'occupazione in agricoltura » (1760) *Parere delle Commissioni I, V, VI, X e XI;*

VASCON ed altri: « Modifica all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio del tiro a volo » (1866) *Parere delle Commissioni I, VII e VIII.*

Annunzio di sentenze dalla Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 296 del 18 luglio 1996 (doc. VII, n. 157), con la quale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 14, lettera *b)*, numeri 1 e 2, e 73, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevate – in riferimento agli articoli 3, 13 e 25 della Costituzione – dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe;

n. 300 del 18 luglio 1996 (doc. VII, n. 159), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 67 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657), degli articoli 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E (legge sul contenzioso amministrativo), e dell'articolo 700 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Napoli, con l'ordinanza di cui in epigrafe;

n. 301 del 18 luglio 1996 (doc. VII, n. 160), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'articolo 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 302 del 18 luglio 1996 (doc. VII, n. 161), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'articolo 9 della Costituzione dal Pretore di Roma, con l'ordinanza in epigrafe;

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39, comma 1, della legge n. 724 del 1994, sollevata, in riferimento all'articolo 9 della Costituzione dallo stesso Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39 della legge n. 724 del 1994 sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dallo stesso Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39, comma 8, della legge n. 724 del 1994 sollevata, in riferimento all'articolo 9 della Costituzione, dallo stesso Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 305 del 18 luglio 1996 (doc. VII, n. 164), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe; n. 306 del 18 luglio 1996 (doc. VII, n. 165), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe;

n. 307 del 18 luglio 1996 (doc. VII, n. 166), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2751-*bis* numero 5 del codice civile e 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 117 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla II Commissione (doc. VII, nn. 159 e 160);

alla VIII Commissione (doc. VII, nn. 161 e 165);

alla II e alla IX Commissione (doc. VII, n. 164);

alla II e alla X Commissione (doc. VII, n. 166);

alla II e alla XII Commissione (doc. VII, n. 157).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla Commissione Affari costituzionali.

Trasmissione dal comitato di studio per la prevenzione della corruzione.

Il comitato di studio per la prevenzione della corruzione, istituito con decreto del Presidente della Camera del 30 settembre 1996, ha presentato in data 23 ottobre 1996 il proprio rapporto (doc. CXI, n. 1).

Questo documento è stato stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA13-103
Lire 5000